ARGOMENTI DA TRATTARE:

- Cambiamenti nella norma
- Nuovo codice appalti entrata in vigore e periodo transitorio
- BIM
- Complessità ed articolazione del D.Lgs. 36/2023
- Soglie comunitarie degli appalti pubblici
- Soglie comunitarie degli appalti pubblici per i settori speciali
- Procedure di affidamento
- Affidamento diretto
- Procedura negoziata
- Procedura negoziata senza bando
- Frazionamento artificioso nelle procedure di affidamento
- Sotto soglia: affidamento diretto obbligatorio o possibilità di procedura negoziata
- I criteri di aggiudicazione
- offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)
- minor prezzo
- OEPV sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
- OEPV sulla base del minor prezzo
- OEPV sulla base del minor prezzo
- La ponderazione
- Complessità delle procedure e delle valutazioni
- RUP, Responsabile Unico del Progetto, nomina, compiti, requisiti, risorse finanziarie, compiti
- Verifica del progetto
- Validazione del progetto

- Livelli di progettazione
- **progetto di fattibilità tecnico-economica PFTE**
- **progetto esecutivo**.
- Appalto integrato
- Incentivi alle funzioni tecniche
- Concorsi di progettazione
- Consiglio superiore dei lavori pubblici
- Quadro esigenziale, documento di fattibilità delle alternative progettuali, documento di indirizzo alla progettazione
- Quadro economico dell'opera o del lavoro
- Lavori a corpo, a misura, costi della sicurezza, Somme a disposizione, Spese tecniche, Rilievi, Indagini, Imprevisti, Spese per pubblicità, Spese per commissioni, Incentivi, Spese per supporti, Spese per prove, IVA,
- Aumento prezzi
- Adeguamento prezzi appalti pubblici
- Qualificazione stazioni appaltanti
- Principio del risultato
- Incentivi alle funzioni tecniche
- Programmazione dei lavori
- Programma triennale
- Elenco annuale
- Semplificazioni in materia sismica nel nuovo codice degli appalti
- Archivio Informatico delle Opere Pubbliche (AINOP)

- Contabilità dei lavori e documentazione, Libretto delle misure, Stato avanzamento dei lavori, Registro di contabilità, Sommario del registro di contabilità, Certificato di pagamento
- SAL
- Stato Finale
- Collaudo tecnico amministrativo
- Ciclo di vita di un’opera pubblica
- Definizione di un’opera pubblica

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA

"Luigi Vanvitelli"

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SEMINARI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

PRIMA SESSIONE ANNO 2022

Argomento:

OPERE PUBBLICHE E LIVELLI DI PROGETTAZIONE

Ing. Pasquale PETRELLA

Definizione di Opere pubbliche

da Wikipedia, l'enciclopedia libera

Per **opere pubbliche** si intendono quei manufatti, realizzati da enti pubblici per essere fruiti indistintamente dai cittadini, e cioè destinate al conseguimento.

Possono essere realizzati su aree acquisite mediante procedimento espropriativo a spese della collettività da enti territoriali quali Stato, Regione, Provincia o Comune. A titolo d'esempio sono da considerare opere pubbliche le strade, le stazioni ferroviarie, gli aeroporti, le carceri, le costruzioni militari (caserme) e quelle civili (palazzi, scuole ecc.). Il problema del reperimento di risorse economiche per la realizzazione di opere pubbliche ha fatto sì che si sviluppassero tecniche di finanziamento che coinvolgessero anche soggetti privati, una delle più conosciute va sotto il nome di finanza di progetto.

Definizione di “appalti pubblici” e di “opera”

Art. 3 comma 2 del Nuovo Codice appalti - decreto legislativo 50/2016

ii) «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;

ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici aventi per oggetto: 1) l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato I; 2) l’esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l’esecuzione di un’opera; 3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore che esercita un’influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell’opera;

pp) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;

Normativa attuale di riferimento:

D. Lgs. n. 50/2016 Codice Contratti Pubblici

D.P.R. n. 207/2010 Regolamento Attuazione, per la parte non abrogata dal D. Lgs. n. 50/2016

Il codice dei contratti pubblici è una fonte normativa della Repubblica Italiana emanata con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che regola la materia degli appalti pubblici di lavori, forniture, servizi e concessioni, e dei relativi contratti pubblici. Alla sua entrata in vigore, ha abrogato il precedente codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. È stato modificato con il D. Lgs.56/2017 ed è stato ulteriormente aggiornato con la Legge n. 55 del 14 giugno 2019 (conversione in legge del Decreto "Sblocca cantieri") ed è modificato di continuo…

Ultime modifiche: decreto legge n. 77/2021 (decreto semplificazioni 2021)

Legge 23/12/2021, n. 238recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020" (Legge Europa)

Normativa in elaborazione: siamo in attesa del regolamento

Modifiche introdotte dalla “Legge Europa”:

In particolare, l'art. 10 (Disposizioni in materia di contratti pubblici. Procedura di infrazione n. 2018/2273) della Legge n. 238/2021 modifica i seguenti articoli del Codice:

l'art. 31- Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;

l'art. 46 - Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;

l'art. 80 - Motivi di esclusione;

l'art. 105 - Subappalto (esecuzione nei settori ordinari);

l'art. 113-bis - Termini di pagamento. Clausole penali;

l'art. 174 - Subappalto (esecuzione contratti di concessione).

A seguire la prima pagina di una pubblicazione on line del decreto legislativo 50/2016 per evidenziare le modifiche continue e la complessità della norma.

I cambiamenti sono troppi e continui

Consiglio pratico:

Verificare sempre cosa prevede la norma vigente al momento

Non dare per scontato cosa si è già fatto

Nuovo Codice dei contratti pubblici

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

aggiornato alla legge 238 del 23 dicembre 2021 (Legge Europa)

rev. 7.10

LEGENDA

Nella presente versione (del 23 marzo 2022) aggiornata alla L 238 del 23 dicembre 2021 entrata in vigore il 1° febbraio 2022 (Legge Europa) si adotta la seguente convenzione:

- **Testi inseriti dalla legge semplificazioni 2021 (IN VERDE)**
- **Testi inseriti dalla Legge Europa (IN MARRONE)**
- **Testi abrogati dalla legge semplificazioni 2021 (IN ROSSO)**

Ricordiamo inoltre che **alcuni articoli sono stati sospesi,** prima fino a dicembre 2021, dalla legge n. 55/2019 (di conversione del dl n. 32/2019 "Sblocca cantieri") e poi fino a giugno/dicembre 2023 dal decreto 77/2021 (decreto semplificazioni 2021).

Per altri articoli, invece, la legge semplificazioni 2020 ha previsto delle deroghe.

- **Testi sospesi dallo Sblocca cantieri (IN BLU)**
- **Testi derogabili grazie alla legge semplificazioni 2021 (IN VIOLA)**

Ultima problematica

Aumento dei costi dei materiali

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 75 del 02.05.2022, ha approvato il testo del Decreto Aiuti 2022 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina".

Alla luce dell'attuale crisi politica e militare in Ucraina, che sta avendo forti ripercussioni anche nel nostro Paese, il Governo, sulla scia dei precedenti provvedimenti emanati nel corso del 2022, è intervenuto per far fronte alle difficoltà delle imprese di costruzione che si trovano ad affrontare un aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. in particolare, il decreto prevede misure per assicurare liquidità alle imprese, fronteggiare il rincaro delle materie prime e dei materiali da costruzione, assicurare produttività e attrazione degli investimenti.

L'obiettivo sostanziale è quello di consentire la prosecuzione della realizzazione delle opere pubbliche avviate e stimolare la partecipazione alle nuove gare, evitando che vadano deserte.

Il decreto all'art. 25, " Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori", prevede, in particolare, meccanismi più spediti al fine di fronteggiare l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione.

Nello specifico, viene stabilito che lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando le risultanze dei prezzari regionali aggiornati secondo le modalità di seguito indicate. Ciascuna Regione, in deroga alle norme che prevedono all'aggiornamento annuale dei prezzari, procede infatti, per l'anno 2022, ad un aggiornamento infrannuale, che dovrà essere tassativamente disposto entro il 31 luglio 2022.

Nelle more del predetto aggiornamento regionale, le Stazioni Appaltanti, per i contratti relativi a lavori, determineranno il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni incrementando fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali aggiornati alla data del 31 dicembre 2021.

Viene, inoltre, previsto che i maggiori importi che derivano dall'applicazione dei nuovi prezzari sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%, con un incremento della soglia fino ad oggi applicabile (ferma all'80%).

STORIA DELLE NOSTRE NORME - cenni

Normativa pregressa:

È del **1865** la **prima legge sulle opere pubbliche** (Legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F)

Il primo regolamento è del 19 dicembre 1875, n. 2854 sostituito con REGIO DECRETO 25 maggio 1895, n. 350 che approva il regolamento sulla direzione, contabilita' e collaudazione dei lavori dello Stato. (GU n.135 del 8-6-1895)
Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/1895
Il Regolamento annesso al provvedimento è stato pubblicato successivamente in GU n. 136 del 10-06-1895.

Da notare la distanza temporale tra norma e regolamento, 2 giorni…

Successivamente a questa prima regolamentazione si sono aggiunte un gran numero di leggi e decreti che hanno frammentato la materia, ingenerando incertezze fra i soggetti e gli operatori interessati al settore appalti a causa di un quadro normativo completamente disarticolato.

Non di meno ha complicato la situazione l'obbligo di adeguamento per l'Italia alle norme del diritto comunitario dovendosi coordinare la normativa nazionale con quella comunitaria.

Il Legislatore ha rifondato l'intero sistema normativo per dare nell'ambito della normativa statale "una normativa unitaria ed omogenea", in armonia con le varie legislazioni regionali senza tuttavia disattendere le direttive comunitarie che vanno recepite.

Da queste premesse nasce la **legge quadro sui lavori pubblici**, legge 109/1994, meglio conosciuta come **legge Merloni**.

La legge 109/1994, varata dopo un non facile iter preparatorio, costituisce un complesso normativo organico chiamato "ordinamento generale in materia di lavori pubblici" che però subisce, nel corso della sua travagliata esistenza, numerose modifiche e integrazioni.

Occorre citare altre leggi di riforma del settore appalti che hanno rappresentato un importante riferimento: il **DM 145/2000** ha introdotto il **nuovo capitolato generale d'appalto** e il DPR 34/2000 ha definito il sistema di qualificazione delle imprese e altre normative di carattere tecnico.

Nel 2004 l'Unione Europea emana la direttiva 2004/18/CE (abrogata dalla nuova direttiva 2014/24/UE) che riunisce le procedure per l'aggiudicazione degli appalti nei tre settori dei lavori, dei servizi e delle forniture quale obiettivo di semplificazione e snellimento delle procedure.

Il D.Lgs. 163/2006, "**Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture**", **recepisce** nell'ordinamento italiano **le direttive europee**.

Il **Codice dei contratti pubblici** ha rappresentato una **novità nel settore** dando l'occasione al Legislatore italiano di apportare una revisione completa del quadro normativo sui lavori pubblici.

Il nuovo decreto diventa quindi il testo unico per il settore delle costruzioni e per questo motivo può essere considerato un compendio legislativo che ingloba le norme precedenti a partire dalla legge 109/1994 e ss.mm.ii.

Il **codice dei contratti disciplina** la materia in tema di **appalti per lavori** opere, forniture e servizi pubblici, e in generale la materia delle opere pubbliche.

Al decreto sono state apportate varie modifiche con i seguenti provvedimenti legislativi:

- D. L. 12.05.2006 n. 173 convertito nella L. 12.07.2006 n. 228;
- D. L. 04.07.2006 n. 223 convertito nella L. 04.08.2006 n. 248;
- L. 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007);
- D.Lgs. 26.01.2007 n. 6; D.Lgs. 31.07.2007 n. 113;
- L. 03.08.2007 n. 123; Regolamento (CE) del 04.12.2007 n. 1422.

Dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 207/2010, Regolamento di Attuazione, che apporta alcune novità sulle procedure e sui ruoli degli operatori, il quadro normativo in materia di appalti si è completato permettendo l'attuazione delle norme del Codice che venivano rimandate al Regolamento di Attuazione.

Il nuovo regolamento abroga le precedenti normative in materia di appalti e quindi il D.P.R. 554/1999, il D.P.R. 34/2000 e gran parte del D.M. 145/2000.

Sulla scorta della necessità di un processo evolutivo delle disposizioni in tema di pubblici appalti, nel gennaio del 2014, l'Unione Europea ha emanato la nuova direttiva 2014/24/UE (che abroga la 2004/18/CE) in vigore dal 17 aprile 2014; a partire da tale data gli Stati membri avranno 24 mesi per trasporre le disposizioni delle nuove norme nel diritto nazionale.

Le novità contenute nella nuova direttiva sono volte a garantire, fra l'altro, un rapporto prezzo-qualità migliore, disposizioni più severe nel campo del subappalto e in materia di offerte "anormalmente basse", nonché l'accentuata preminenza dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al **criterio del massimo ribasso**.

Decreto legge n. 77/2021 (decreto semplificazioni 2021)

I progetti del PNRR

L'allegato IV del decreto contiene l'elenco dei progetti del PNRR soggetti a questo regime semplificato. Nel dettaglio, i progetti sono relativi a:

1. l'alta velocità ferroviaria sulla tratta Salerno-Reggio Calabria;
2. l'alta velocità/alta capacità sulla Palermo-Catania-Messina;
3. la realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;
4. il potenziamento della linea Orte-Falconara;
5. la realizzazione linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;
6. il potenziamento della linea Verona-Brennero;
7. la realizzazione della diga foranea di Genova;
8. la realizzazione delle opere di derivazione della diga di Campolattaro;
9. la messa in sicurezza e l'ammodernamento del sistema idrico del Peschiera nel Lazio;
10. il potenziamento delle infrastrutture del porto di Trieste;

Elenco in continua evoluzione.

Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici

In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea, viene prevista anzitutto l'applicazione delle disposizioni nel decreto c.d. "Semplificazione" (n. 76/2020), e nel decreto "Sblocca-cantieri" (n. 32/2019), nonché la nuova disciplina del subappalto introdotta all'articolo 49 del decreto semplificazioni 2021.

In aggiunta, sempre ai fini dell'affidamento, viene disposta l'applicazione delle seguenti previsioni:

- possibilità di innalzare l'importo dell'anticipazione del prezzo contrattuale fino al 30% (DL n. 34/2020);
- nomina di un RUP, per ogni procedura, con il compito di validare e approvare ciascuna fase progettuale e di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera, con propria determinazione adeguatamente motivata, fermo restando l'attività di verifica che rimane in capo ai soggetti di cui all'articolo 26, comma 6, del Codice;
- possibilità di ricorrere alla procedura negoziata con invito a 5 operatori quando, per ragioni di urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto

dei tempi di attuazione del PNRR, del PNC, nonché dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea;

- in caso di impugnazione delle procedure di affidamento, relative agli interventi per cui è richiesto il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche, le quali, in sintesi, rendono più difficile l'accoglimento della domanda cautelare e limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente;
- possibilità di ricorso all'appalto congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, anche ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica (c.d. appalto integrato complesso). In tale caso:
    - sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la Conferenza di servizi;
    - l'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo;

  - in entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori;
  - in ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del "definitivo" partecipa anche l'affidatario, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto;
  - entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il RUP avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto.
- le stazioni appaltanti, nel bando di gara o nella lettera di invito, possono prevedere l'assegnazione di un punteggio premiale per l'uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM);
- il parere del CSLLPP, in deroga a quanto previsto dall'art. 215 del Codice, viene reso solo sui progetti di fattibilità tecnica ed economica ovvero sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo pari o

superiore ai 100 milioni di euro (in tali casi, il parere reso non riguarda anche la valutazione di congruità del costo); sotto tale importo, fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dal parere.

Procedure semplificate per opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto

Ai fini della realizzazione di alcuni interventi del PNRR di particolare complessità o di rilevante impatto (vedi sopra – allegato IV), viene definita una procedura speciale volta a velocizzare la fase “a monte” della gara.

In particolare, con l’art. 44 del decreto semplificazioni 2021 è previsto che tutti i pareri e le autorizzazioni richiesti (Conferenza dei servizi, valutazione di impatto ambientale, verifica archeologica, dibattito pubblico) vengano acquisiti sul progetto di fattibilità tecnico-economica per il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici definirà i contenuti essenziali.

Un Comitato speciale all’interno del menzionato Consiglio viene incaricato di indicare le eventuali modifiche o integrazioni al progetto di fattibilità tecnico-economica che dovessero essere necessarie per rispettare le indicazioni contenute nei pareri e le autorizzazioni.

Controlli e monitoraggio dei progetti

Nell'ambito della disciplina della governance per l'attuazione degli interventi del PNRR l'art. 6 del decreto prevede la costituzione, presso la Ragioneria generale dello Stato, dell'ufficio "Servizio centrale per il PNRR", con compiti, inter alia, di monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR.

Tale ufficio sarà altresì responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR.

L'art. 7 del DEL nell'ambito del sistema dei controlli, istituisce inoltre un ufficio avente funzioni di audit degli interventi del PNRR, che opererà in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione degli stessi interventi.

Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, si segnala infine la possibilità per le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR di stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comitato speciale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici

Con l'art. 45 si prevede che, al fine di dare attuazione alle procedure di cui all'articolo 44 sopra menzionato, venga istituito, fino al 31 dicembre 2026, un Comitato speciale presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici per l'espressione dei pareri di competenza dello stesso Consiglio, relativamente alle opere di particolare complessità o di rilevante impatto.

Riduzione dei temi del dibattito pubblico

Viene prevista la possibilità per il Ministro delle infrastrutture di adottare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, in relazione agli interventi di particolare complessità o di rilevante impatto di cui all'articolo 44 sopra menzionato, nonché per quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR) un decreto volto a definire soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico, inferiori rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente e contenute nell'Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76.

Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti PNRR

Vengono stabilite una serie di disposizioni

Il decreto semplificazioni 2021 proroga al 2023 alcune norme “provvisorie” previste dal decreto Sblocca Cantieri e dal decreto semplificazioni 2020

Modifiche al DL Sblocca Cantieri n. 32/2019

Con riferimento al decreto n. 32/2019, convertito con modificazioni nella legge n. 55/2019, vengono **prorogate fino al 30 giugno 2023** (invece che fino al 31 dicembre 2021), le seguenti disposizioni:

1. **sospensione dell’obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di avvalersi delle centrali di committenza**, però limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati con risorse PNRR. Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate all’ articolo 37, comma 4,

del Codice, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di province;

2. **sospensione** dell'obbligo di ricorso, da parte delle stazioni appaltanti, ai commissari "esterni" iscritti all'apposito albo tenuto dall'ANAC;

3. **sospensione del divieto di appalto congiunto** della progettazione e dell'esecuzione di lavori (cd "integrato");

4. possibilità per la PA di prevedere in fase di gara l'**inversione procedimentale**, aprendo prima le offerte e poi verificando i requisiti dei concorrenti;

5. innalzamento a 100 milioni di euro della soglia oltre la quale è obbligatorio il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall'acquisizione del parere;

6. sospensione del divieto di iscrivere riserva su progetti validati. Viene inoltre prorogata, fino al 31 dicembre 2023, come in precedenza evidenziato, la sospensione dell'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in gara, sia per gli appalti sia per le concessioni, e del conseguente

obbligo di verifica in sede di gara, in capo agli stessi, del possesso dei necessari requisiti di partecipazione.

Vengono infine **prorogate per tutto il 2023** le seguenti misure:

1. possibilità per i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione, di **avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati** alle sole attività di progettazione. Dette opere saranno poi considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione;
2. possibilità di affidare i contratti di **lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria**, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione, sulla base di un progetto definitivo "alleggerito" e possibilità di iniziare i lavori a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo;
3. per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, una volta approvato il progetto definitivo dal CIPE, la possibilità per i soggetti aggiudicatori di **approvare direttamente le eventuali varianti**, qualora non superino del 50% il valore del progetto approvato; in caso contrario, dovranno tornare al CIPE per l'approvazione.

Modifiche al DL semplificazione n. 76/2020

Al decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020, vengono anzitutto **prorogate fino al 30 giugno 2023** (dal 31 dicembre 2021) le seguenti disposizioni:

1. le **procedure derogatorie per gli affidamenti "sotto soglia"** (art. 1); contestualmente, vengono altresì modificate le modalità di affidamento di tali lavori, prevedendo:
   a. affidamento diretto dei lavori fino a 150 mila euro, anche senza consultazione di più operatori economici;
   b. procedura negoziata con invito a 5 operatori per lavori da 150 mila euro e fino ad 1 milione;
   c. procedura negoziata con invito a 10 operatori da 1 milione e fino a soglia comunitaria (5,3 milioni di euro).
2. le **procedure derogatorie per gli affidamenti "sopra soglia"** (art. 2);
3. le disposizioni in tema di verifiche antimafia – cd informativa antimafia liberatoria (art. 3);
4. la **disciplina derogatoria in tema di sospensioni dei lavori** (art. 5);
5. l'operatività del Collegio Consultivo Tecnico (art. 6). Rispetto a tale istituto, viene altresì prevista:

a. la possibilità per la PA e l'operatore di individuare i componenti (non il presidente) tra il personale dipendente o con rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione purché in possesso dei requisiti richiesti;

b. la possibilità per il giudice, quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del CCT, di escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;

c. l'approvazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, con decreto del MIMS, previo parere del CSLLPP, di linee guida volte a definire i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico; i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte; le modalità di costituzione e

funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti.

6. gli snellimenti procedurali di cui all'articolo 8, comma 1. Tra questi, in particolare, quelli secondo cui:

   a. è sempre autorizzata la consegna in via d'urgenza;

   b. l'obbligo di sopralluogo è possibile solo ove sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;

   c. in relazione alle procedure ordinarie, si applica la riduzione dei termini per ragioni di urgenza, senza necessità di motivazione alcuna;

7. la norma in materia di responsabilità erariale, di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto n. 76/2020, che limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla **giurisdizione della Corte dei Conti** ai soli casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta sia dolosamente voluta. Si ricorda che tale limitazione non trova applicazione per i danni cagionati da omissione ed inerzia del pubblico funzionario.

Le modifiche previste dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla L. n. 120 dell'11 settembre 2020:

Il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, riguarda tutte le procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura la cui determina di indizione o determina a contrarre sia adottata entro il 31 luglio 2021.

Si confermano le modifiche all'art. 1 del Decreto Sblocca cantieri (D.L. n. 32/2019) ovvero la proroga al 31 dicembre 2021 delle sospensioni normative: quindi, si all'appalto integrato fino al 31.12.2021.

Rimane però al 31.12.2020 la sospensione della normativa relativa al subappalto: in particolare laddove si prevede che "[…] il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in

sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore". Dal 1° gennaio 2021, inoltre, ripartirà l'obbligo di indicare la terna di subappaltatori nei casi previsti.

Tra le novità confermate, vi è quella in materia di programmazione per cui si dispone che le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'art. 21 purché si provveda all'aggiornamento degli stessi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (15 ottobre 2020).

Vediamo più nel dettaglio le modifiche introdotte in deroga all'art. 36, comma 2 e all'art. 157, comma 2 (relativo ai servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura).

Le modifiche alle procedure di affidamento e di gara

Per le procedure sottosoglia

In termini generali, non sono più richieste le garanzie provvisorie salvo che per ragioni particolari in ordine alla specificità dell'appalto e comunque con importi dimezzati.

I criteri di aggiudicazione (prezzo più basso e offerta economicamente più vantaggiosa) restano alla pari (tranne per i servizi tecnici), nel Decreto convertito non vi è espressa preferenza per l'uno o per l'altro. È solo prevista sempre l'esclusione automatica per le offerte a prezzo più basso, anche se il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a 5.

Sono previsti, inoltre, termini massimi per arrivare ad aggiudicazione - e a contratto - (art. 32, co. 8):

2 mesi dalla data di adozione del primo atto di avvio del procedimento per gli affidamenti diretti e 60 giorni per la firma del contratto;

4 mesi per le procedure negoziate e 60 giorni per la firma del contratto.

Il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso "possono" essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Rispetto alle soglie, invece:

LAVORI

Fino a 150.000,00 €: affidamenti diretti di lavori, servizi, forniture nonché di servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all'art. 35;

FORNITURE, SERVIZI E SERVIZI TECNICI

Si torna indietro rispetto alla soglia inizialmente individuata per cui sono ammessi affidamenti diretti fino a 75.000,00€. Inoltre, fino a 40.000,00 €, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria (la modifica riguarda l'art. 36 e si annovera tra le modifiche "senza scadenza").

LAVORI:

resta confermata la soglia dei 150.000,00 per l'affidamento diretto nonché le infrasoglie per la procedura negoziata:

Da 150.000,00 € a 350.000,00 €: procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, con 5 inviti;

Da 350.000,00 € a 1.000.000,00 €: procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, con 10 inviti;

Da 1.000.000,00 € fino alla soglia (ad oggi, 5.350.000,00 €): procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, con 15 inviti.

SERVIZI E FORNITURE

Da 75.000,00 € a 214.000,00 € (o soglie speciali di cui all'art. 35): procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, con 5 inviti.

SERVIZI TECNICI

Da 75.000,00 € a 214.000,00 € (o soglie speciali di cui all'art. 35): procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, con previo avviso pubblico da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'ente, con 5 inviti ad offerta economicamente più vantaggiosa.

Si noti bene che per i Servizi tecnici per l'ingegneria e l'architettura (SIA) è stata espressamente prevista la deroga al comma 2 dell'art. 157 con la conseguenza che:
fino a 75.000,00 € si procede con affidamento diretto;
tra 75.000,00 € e sino alla soglia comunitaria (214.000,00€) i SIA non sono più affidati "secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice" ovvero secondo la procedura ordinaria ma con procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 utilizzando, anche in questo caso, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Per le procedure sopra soglia
Anche per le gare sopra soglia comunitaria sono previsti termini massimi per aggiudicare: 6 mesi dalla determina di indizione. Inoltre, sono confermati i termini ridotti per la pubblicazione del bando di gara con quelli applicabili nei casi di urgenza (da non motivare). Confermata anche la norma prevista per le procedure in corso i cui termini per la presentazione delle offerte siano scaduti entro il 22 febbraio 2020; per queste, si dispone che il provvedimento di aggiudicazione debba adottarsi entro il 31 dicembre 2020. Anche in questo caso, è previsto un regime di responsabilità per il RUP o per l'operatore economico.

In sintesi, nel sopra soglia si procede con:
procedura ordinaria per i SIA, lavori, servizi e forniture a termini ridotti previsti nei casi di “urgenza”;
procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria (tra le altre), le stazioni appaltanti “possono” per ragioni di “estrema urgenza” derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia Covid 19 o dal periodo di sospensione delle attività, operare “in deroga ad ogni disposizione di legge salvo quella penale”, quella relativa alle leggi antimafia, alle direttive europee e agli articoli 30, 34 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016 oltre che in materia di subappalto.

Da notare come, anche in fase di conversione, si conferma il doppio profilo dell’urgenza:
il primo è l’urgenza che autorizza ex lege la riduzione dei termini delle procedure ordinarie e la consegna in via d’urgenza di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 32, comma 8 (art. 4, lettera a) del Decreto);
il secondo è l’estrema urgenza che richiede, invece, un obbligo di motivazione da parte delle stazioni appaltanti nella scelta della procedura semplificata.

Collegio Consultivo tecnico

È obbligatorio sia per cantieri in corso che per quelli da aprire nel caso di sopra soglia.

I componenti sono 3 o 5 (a seconda della complessità) e possono essere nominati:

o tutti in accordo tra stazione appaltante e impresa

o 1 nominato da stazione appaltante,1 da impresa e il presidente è scelto dai 2.

Compenso (da prevedersi nei Q.E.): gettone unico onnicomprensivo;

in caso di determinazioni e pareri, compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera secondo il tariffario art. 9 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 aumentate fino a un quarto.

I contratti in fase di esecuzione

Per i contratti che si trovano in fase di esecuzione si confermano le norme relative all'emissione di SAL parziali entro 15 giorni dall'entrata in vigore del Decreto, al rimborso dei maggiori costi sostenuti dalle imprese per l'adeguamento alle misure di sicurezza e al riconoscimento di un periodo di proroga alle imprese per l'adeguamento alle misure di contenimento che vengono ricondotte alla "causa di forza maggiore" di cui all'art. 107 del Codice dei contratti pubblici.

Si stabiliscono, inoltre, norme specifiche per le:

CAUSE DI RISOLUZIONE

Se la prosecuzione dei lavori per qualsiasi motivo (fallimento, crisi…), non può procedere neanche con un componente del raggruppamento che abbia i requisiti per le lavorazioni mancanti, si procede in deroga all'art. 108, commi 3 e 4, e senza indugio alla risoluzione del contratto che opera di diritto. In tal caso si interpella la graduatoria alle condizioni proposte dall'operatore interpellato o si avvia nuova procedura di gara.

In caso di ritardo per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo contrattuale da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (15/09/2020).

CAUSE DI SOSPENSIONE

La sospensione dei contratti è ammessa solo ed esclusivamente per:

Cause previste da leggi penali, antimafia ecc.

Si procede per la risoluzione se non vi sono condizioni per proseguire i lavori con altro designato in caso, ad esempio, di ATI.

Gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica.
Su determinazione del Collegio consultivo tecnico se appalto superiore alla soglia.

Gravi ragioni di ordine tecnico idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera.
Su determinazione del Collegio consultivo tecnico se appalto superiore alla soglia.

Gravi ragioni di pubblico interesse.
Su determinazione del Collegio consultivo tecnico se appalto superiore alla soglia.

Si apprezza lo sforzo del legislatore di voler intervenire nuovamente con lo spirito di semplificare una materia così complessa, ma troppe sono le normative che si accavallano (dal Codice del 2016, al regolamento del 2000, alle leggi di Bilancio, Decreto Sblocca Cantieri ecc.) e che per una reale semplificazione, occorre un lavoro organico che racchiuda in un unico testo normativo tutta la disciplina e che sia semplice, comprensibile e di ridotte dimensioni.

A seguire si riporta l'articolo della norma che introduce il "Collegio Consultivo Tecnico"

Legge 11 settembre 2020, n. 120

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)

Art. 6. Collegio consultivo tecnico

1. Fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.

2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste,

dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

3. Nell’adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell’opera a regola d’arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L’inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l’osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall’articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le

determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

4. Per le opere diverse da quelle di cui al comma 1 le parti possono comunque nominare un collegio consultivo tecnico con tutti o parte dei compiti descritti ai commi da 1 a 3. Le parti possono anche stabilire l'applicabilità di tutte o parte delle disposizioni di cui all'articolo 5.

5. Le stazioni appaltanti, tramite il loro responsabile unico del procedimento, possono costituire un collegio consultivo tecnico formato da tre componenti per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. In tale caso due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di interesse locale. Ferma l'eventuale necessità di sostituzione di uno dei componenti designati dalla stazione appaltante con uno di nomina privata, le funzioni di componente

del collegio consultivo tecnico nominato ai sensi del presente comma non sono incompatibili con quelle di componente del collegio nominato ai sensi del comma 1.

6. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, in data anteriore su accordo delle parti. Nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la costituzione, il collegio può essere sciolto dal 31 dicembre 2021 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.

7. I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a

un quarto. Non è ammessa la nomina di consulenti tecnici d'ufficio. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce spese impreviste.

8. Ogni componente del collegio consultivo tecnico non può ricoprire più di cinque incarichi contemporaneamente e comunque non può svolgere più di dieci incarichi ogni due anni. In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

9. Sono abrogati i commi da 11 a 14 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Definizione di “ciclo di vita”

Art. 3 comma 2 del Nuovo Codice appalti - decreto legislativo 50/2016

hhhh) «ciclo di vita», tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l’utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall’acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all’utilizzazione;

Definizioni di interesse

rr) «opere pubbliche incompiute», opere pubbliche incompiute di cui all’articolo 44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2013, n. 96;

aaa) «rischio di costruzione», il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento dell’opera;

ggggg-quater) «documento di fattibilità delle alternative progettuali», il documento in cui sono individuate ed analizzate le possibili soluzioni progettuali alternative ed in cui si dà conto della

valutazione di ciascuna alternativa, sotto il profilo qualitativo, anche in termini ambientali, nonché sotto il profilo tecnico ed economico;

ggggg-sexies) «programma triennale dei lavori pubblici», il documento che le amministrazioni adottano al fine di individuare i lavori da avviare nel triennio, necessari al soddisfacimento dei fabbisogni rilevati e valutati dall'amministrazione preposta;

ggggg-septies) «elenco annuale dei lavori», l'elenco degli interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori pubblici di riferimento, da avviare nel corso della prima annualità del programma stesso;

Opera pubblica e lavoro pubblico

L’opera pubblica è un manufatto realizzato da un Ente pubblico allo scopo di conseguire un interesse pubblico; sono opere pubbliche, in generale, le opere stradali, marittime, edili, idrauliche, etc.

Gli elementi caratterizzanti un’opera pubblica sono:

− il soggetto pubblico che provvede alla sua realizzazione (lo Stato, un qualsiasi ente locale, un organismo di diritto pubblico)

− il fine pubblico

− l’utilizzo pubblico

− la natura immobiliare dell’opera

Il lavoro pubblico invece è un’attività di costruzione, demolizione, manutenzione, recupero, ristrutturazione, restauro, eseguita da un Ente pubblico, non esclusivamente finalizzato alla realizzazione di un’opera (per esempio i lavori di manutenzione) oppure eseguito su proprietà private

(per esempio i lavori eseguiti in danno del privato, come le demolizioni di opere abusivamente realizzate).

L’opera pubblica o il lavoro pubblico è eseguita sulla base di un contratto indicante:

− l’oggetto

− i contraenti (ente pubblico ed esecutore)

− il progetto da eseguire (debitamente approvato)

− i controlli di Legge, la normativa generale di riferimento e la tecnica di riferimento

Per l’esecuzione è fondamentale il capitolato speciale d’appalto, definisce requisiti e qualità delle opere che devono essere realizzate, con particolare attenzione alle caratteristiche dei materiali impiegati e alle modalità di esecuzione dei lavori e varia in base all’oggetto dell’intervento e ai lavori da realizzare; è suddiviso in due parti, amministrativa e tecnica.

Nella prima parte (amministrativa) vengono illustrati tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto dell’appalto; nella seconda parte (tecnica) vengono definite le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché,

ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni.

Ciclo di vita dell'opera pubblica

Esso può essere effettivo e di progetto.

Il ciclo di vita effettivo è il periodo temporale nel quale l'opera è in grado di fornire i servizi per i quali è stata realizzata nel rispetto dei parametri prefissati.

Il ciclo di vita di progetto è il periodo temporale stabilito in fase di progettazione dell'opera.

Le fasi del Ciclo di vita dell'opera pubblica sono: programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione, abbattimento o riconversione.

Le scelte progettuali (soluzioni tecniche, qualità materiali, etc.), il progetto, il piano di manutenzione, il monitoraggio, l'attività manutentiva, devono tendere sempre a far sì che si abbia coincidenza del ciclo di vita di progetto con quello effettivo.

Fasi attuative dell’opera pubblica o del lavoro pubblico

Le fasi attuative sono le seguenti:

- Programmazione
- Progettazione (con i vari livelli di progettazione)
- Affidamento – Contratti - RUP
- Approvazioni
- Affidamento lavori e/o servizi
- Realizzazione

Programmazione

Riferimenti di legge

L'art. 21 comma 6 D.Lgsl. 50/2016 riporta gli elementi peculiari ai quali attenersi per effettuare la programmazione.

Con il d.m. 16 gennaio 2018, n. 14, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il il regolamento recante le procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi.

Programmazione dei lavori pubblici

Il Programma **triennale dei lavori pubblici** ed il suo **aggiornamento annuale** sono inseriti i lavori:

- il cui valore stimato sia pari o superiore a **100.000 euro**;
- per i quali è stato attribuito il codice unico di progetto (**CUP**);
- nella prima annualità indica i **mezzi finanziari stanziati** sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili **in base a contributi o risorse** dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici;
- di importo pari o superiore a **1.000.000 euro** previa approvazione del **progetto di fattibilità tecnica ed economica**;
- di importo pari o superiore alla **soglia comunitaria** previa approvazione del **documento di fattibilità delle alternative progettuali**;
- i **lavori complessi** e interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di **concessione o di partenariato pubblico privato** (PPP);

- le **opere pubbliche incompiute** ai fini del loro completamento ovvero per il **riutilizzo**, anche **ridimensionato**, la **cessione a titolo di corrispettivo** per la realizzazione di altra opera pubblica, la **vendita** o la **demolizione**.

Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la **priorità** dei lavori valutata su tre livelli:

- **massima**
- **media**
- **minima**

Nell'ambito della definizione degli **ordini di priorità** le amministrazioni individuano come prioritari i:

- lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali;
- lavori di completamento delle opere incompiute;
- lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente,;
- i progetti definitivi o esecutivi già approvati;
- i lavori cofinanziati con fondi europei, nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

Sono da ritenersi di **priorità massima** i lavori di ricostruzione di riparazione e di ripristino conseguenti a calamità naturali, e, **in subordine**, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute.

Un **lavoro non inserito nell'elenco annuale** può essere realizzato quando sia reso necessario a causa di:

- eventi imprevedibili o calamitosi

- da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.

Programmazione dei servizi e forniture

Il programma **biennale e aggiornamenti annuali** dei servizi e forniture contiene:

- gli acquisti di importo unitario stimato pari o superiore a **40.000 euro**:
- bisogni che possono essere soddisfatti con **capitali privati**
- le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a **1 milione** di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale
- per le acquisizioni di **beni e servizi informatici e di connettività** le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dal Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione

Il Decreto BIM (DM 560/2017) ha introdotto, a partire dal 2019, l'obbligo di utilizzare metodi e strumenti elettronici di modellazione per le opere pubbliche, secondo la seguente scansione temporale:

- dal 2019 per le opere oltre i 100 milioni di euro;
- dal 2020 per i lavori complessi oltre i 50 milioni di euro;
- dal 2021 per i lavori complessi oltre i 15 milioni di euro;
- dal 2022 per le opere oltre i 5,2 milioni di euro;
- dal 2023 per le opere oltre 1 milione di euro;
- dal 2025 per tutte le nuove opere.

Il Decreto BIM, infatti, ha stabilito le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici, dell'obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche.

È previsto l’utilizzo di piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari da parte delle stazioni appaltanti ed è definito l’utilizzo dei dati e delle informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell’intervento.

Il Decreto BIM disciplina anche gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti che devono aver già adottato un piano di formazione del personale, un piano di acquisizione o di manutenzione di hardware e software di gestione dei processi decisionali e informativi e un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti.

I tre livelli di progettazione: progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo.

- Livelli di progettazione negli appalti pubblici
- I contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali
- Progetto di fattibilità tecnico ed economica
- Progetto definitivo
- Progetto esecutivo
- Verifica preventiva della progettazione
- Soggetti abilitati alla verifica

Livelli di progettazione negli appalti pubblici

Il **processo edilizio di un'opera pubblica** è distinto da una serie successive di fasi con verifiche ed approfondimenti tecnici progressivi, di cui la progettazione rappresenta il momento iniziale che innesca l'iter realizzativo.

Dopo la **fase progettuale** si passa all'**affidamento dell'appalto** e all'**apertura del cantiere**, infine si dà avvio all'**esecuzione dei lavori** prevista nel cronoprogramma. Il **certificato di collaudo** è propedeutico alla conclusione dei lavori e alla messa in funzione dell'intervento in favore della collettività.

L'**art.23 del Dlgs 50/2016**, ci dà una definizione generale dei livelli della progettazione negli appalti pubblici.

La **progettazione**, ossia la fase in cui vengono individuate le caratteristiche ed il contenuto dell'opera, in materia di lavori pubblici si articola, secondo **tre livelli di successivi approfondimenti tecnici**, in:

1. progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare)
2. progetto definitivo
3. progetto esecutivo

Una così approfondita progettazione è intesa ad assicurare:

- il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- un limitato consumo del suolo;
- il rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;

- il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
- la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
- la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle relative verifiche;
- la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
- accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.

Per entrare nel dettaglio e capire nello specifico quali elaborati grafici e descrittivi compongono ogni tipologia di progetto, occorre ripescare il **DPR 207/2010** (Regolamento Appalti del vecchio codice del 2006), in quanto il tanto atteso decreto attuativo del Nuovo Codice Appalti, ad opera del MIT, non è ancora arrivato.

I contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali

Come già evidenziato in precedenza, i contenuti della progettazione nei **tre livelli progettuali** sono definiti dal vecchio Regolamento Appalti del 2010 (DPR 207/2010).

In attesa infatti, di un futuro Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Nuovo Codice Appalti), e fino a quella data, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento Appalti”).

I tre livelli rappresentano delle tappe intermedie verso una definizione del progetto via via più ricca di informazioni, per arrivare ad un grado di dettaglio esecutivo.

Le progettazioni **definitiva** ed **esecutiva** sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l’attività progettuale svolta in precedenza. In caso di

affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva- .

In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il **responsabile unico del procedimento** (RUP), secondo quanto previsto dall'articolo 26, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.

Progetto di fattibilità tecnico ed economica

Il **Nuovo Codice Appalti** apporta delle importanti innovazioni, in questa prima fase progettuale.

Il **progetto preliminare** infatti cambia nome e contenuti. Il **progetto di fattibilità tecnica ed economica**, oltre agli elaborati tradizionali, accorpa in sé il progetto di fattibilità, tutti gli studi e ricerche – geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche – necessarie ai fini di una progettazione critica attenta e consapevole.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il **miglior rapporto tra costi e benefici** per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.

Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, tutte le **indagini** e gli **studi** necessari per la definizione degli aspetti scelti, nonché gli **elaborati grafici** per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità

previste nel regolamento, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

Il **progetto di fattibilità** è redatto sulla base dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche relative alla possibilità del riuso del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi di fattibilità ambientale e paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; deve, altresì, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di energia anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale.

I documenti del progetto di fattibilità

Il **progetto preliminare** stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento.

L'art. 17 del Regolamento Appalti (DPR 207/2010), definisce nello specifico la lista dei documenti minimi (elaborati grafici e descrittivi) che compongono il progetto di fattibilità tecnico ed economica.

Salva diversa motivazione del responsabile del procedimento (RUP), essi sono:

- relazione illustrativa;
- relazione tecnica;
- studio di prefattibilità ambientale;
- studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari – quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici;
- planimetria generale e elaborati grafici;
- prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza.

Qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, deve essere altresì predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati i criteri di valutazione dell'offerta da inserire nel relativo bando di gara.

Gli **elaborati grafici**, redatti in scala opportuna e debitamente quotati , sono costituiti salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento:

- dallo stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;
- dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
- dagli elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell'opera in progettazione (carta e sezioni geologiche, sezioni e profili geotecnici, carta archeologica, planimetria delle interferenze, planimetrie catastali, planimetria dei siti di cava e di deposito- ;

dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell’articolazione e nelle scale necessarie a permettere l’individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei la-vori da realizzare

Progetto definitivo

Il **progetto definitivo** individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità.

Il progetto definitivo contiene, altresì, la quantificazione definitiva del **quadro economico** per la realizzazione e del relativo **cronoprogramma**, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti. Altrimenti esistono apposite tabelle predisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro.

Il **progetto definitivo**, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari **titoli abilitativi**, dell'accertamento di **conformità urbanistica** o di altro atto equivalente; inoltre sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

I documenti del progetto definitivo

L'art. 28 del Regolamento Appalti (DPR 207/2010), definisce nello specifico la **lista dei documenti minimi** (elaborati grafici e descrittivi) che **compongono il progetto definitivo**.

Salva diversa motivazione del responsabile del procedimento (RUP), essi sono:

- relazione generale;
- relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
- elaborati grafici;
- studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilitàambientale;
- calcoli delle strutture e degli impianti
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
- piano particellare di esproprio;
- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- computo metrico estimativo;

- aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
- quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza

Quando il progetto definitivo è posto a base di gara, ferma restando la necessità della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, il progetto deve essere corredato dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché del piano di sicurezza e di coordinamento, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza.
Gli elaborati grafici, redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera da realizzare, ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

Per gli edifici, i **grafici sono costituiti da**:

- stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata all'intervento;

- planimetria d’insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell’area interessata all’intervento, delle strade, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti;
- planimetria in scala non inferiore a 1:500 con l’ubicazione delle indagini geologiche; planimetria in scala non inferiore a 1:200, con indicazione delle indagini geotecniche e sezioni, nella stessa scala, che riportano il modello geotecnico del sottosuolo;
- planimetria in scala non inferiore a 1:200, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell’intervento, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio;
- le piante dei vari livelli (almeno scala 1:100) con l’indicazione delle destinazioni d’uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti-

un numero adeguato di sezioni, trasversali e longitudinali (almeno scala 1:100)

Progetto esecutivo

Il **progetto esecutivo**, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni **dettaglio** i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito **piano di manutenzione** dell'opera e delle sue parti in relazione al **ciclo di vita**.

Il progetto esecutivo costituisce la **ingegnerizzazione** di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare **architettonico**, **strutturale** ed **impiantistico** l'intervento da realizzare.

Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali.

Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.

I documenti del progetto esecutivo

L'art. 33 del Regolamento Appalti (DPR 207/2010), definisce nello specifico la **lista dei documenti minimi** (elaborati grafici e descrittivi) che compongono il progetto esecutivo.

Salva diversa motivazione del responsabile del procedimento (RUP), essi sono:

- relazione generale;
- relazioni specialistiche;
- elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera;
- computo metrico estimativo e quadro economico;
- cronoprogramma;
- elenco dei prezzi unitari;
- schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
- piano particellare di esproprio.

Gli elaborati grafici esecutivi sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

Essi sono costituiti, salva diversa motivazione del responsabile del procedimento:

- dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
- dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
- dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
- dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
- dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;
- dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 15, comma 9;
- dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati;
- dagli elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture.

Verifica preventiva della progettazione

L'art.26 del Nuovo Codice Appalti (Dlgs 50/2016), disciplina le **attività di verifica su tutti i livelli della progettazione** (progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo, esecutivo).

La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti (art. 23), nonché la loro conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori.

Al fine di accertare l'unità progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità

La verifica accerta in particolare:

- la completezza della progettazione;
- la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.

Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

Nei casi di contratti aventi ad oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo ed eventualmente il progetto definitivo presentati dall'affidatario sono soggetti, prima dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, all'attività di verifica.

Soggetti abilitati alla verifica

L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

- per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia comunitaria (art.35 Dlgs 50/2016), dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 46, comma 1, che dispongano di un sistema interno di controllo di qualità; ovvero dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
- per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
- per i lavori di importo < 1.000.000 €, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento (RUP).

Quadro Economico di Spesa

Il **quadro economico** costituisce certamente un elaborato centrale del progetto la cui definizione acquisisce una specificazione sempre maggiore in funzione dei livelli progettuali di riferimento.

In attesa del nuovo regolamento attuativo del **codice dei contratti**, i contenuti di questo elaborato sono sostenuti normativamente dagli articoli 16, 22, 32 e 42 del d.P.R. 207/2010 (ancora in vigore) e da alcune ulteriori integrazioni che andremo di seguito ad elencare.

Quadro economico, elementi per la redazione: nuove indicazioni aggiornate

Ciò che dunque regolamenta (al momento) il quadro economico, è il d.P.R. 207/2010, articoli 16, 22, 32 e 42, cui sono state aggiunte le seguenti integrazioni:

- il nuovo comma 11-bis dell'articolo 23 del d.lgs. 50/2016 (introdotto dall'articolo 1, comma 20, lettera "a" della legge 55/2019) prevede che vengano inserite nel quadro economico, tra le spese tecniche, anche le **spese di carattere strumentale**;

- le spese per i compensi del collegio consultivo tecnico (la cui costituzione è **obbligatoria** fino al 31 dicembre 2021 per lavori di opere pubbliche di importo superiore alla soglia comunitaria mentre è **facoltativa** per quelli di importo inferiore) che vanno previste ed inserite nel quadro economico dell'intervento ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della legge 120/2020;

– per quanto riguarda gli oneri aggiuntivi per le **integrazioni al Piano di sicurezza e coordinamento** che si possono rendere necessari anche dopo la redazione del progetto, l'articolo 8, comma 4, lettera "b" della legge 120/2020 prevede che tali costi, fino al 31 dicembre 2021, **siano riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione** indicate nel quadro economico dell'intervento (una voce di costo idonea possono essere gli imprevisti) e, se necessario, anche utilizzando le **economie da ribasso d'asta –** in questo caso, pertanto, non si rende necessario inserire nel quadro economico una voce specifica;

– viene inserita una nuova voce di costo che interessa le spese necessarie per la **certificazione dell'opera** rispetto ad eventuali protocolli di sostenibilità ambientale ed energetica (nazionali o internazionali) che possono essere richiesti dalla stazione appaltante;

– deve essere considerata, come una ulteriore voce di spesa, anche quella relativa ai **lavori di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale** (articolo 23, comma 6 del d.lgs. 50/2016) eventualmente non inclusi nell'appalto principale e da affidare separatamente.

Gli elementi del quadro economico

La rappresentazione dei contenuti di un quadro economico costituisce il pannello di controllo dei costi di tutto l'intervento e delle macro-voci di spesa che interessano le varie attività che dovranno essere eseguite e che sono raccolte in **due quadri principali**:

QUADRO "A" – Somme a base d'appalto che comprendono, in linea generale, gli importi relativi alle seguenti voci:

- lavori
- importo manodopera
- oneri per la sicurezza
- lavori in amministrazione diretta
- servizi
- forniture

QUADRO "B" – Somme a disposizione che includono:

- le spese tecniche
- allacciamenti
- imprevisti
- accantonamenti
- spese generali
- oneri fiscali

Nella gestione del quadro economico è necessario ricordare che, soprattutto per le opere pubbliche di una certa rilevanza, è utile predisporre **un quadro economico pre-gara** che è quello redatto con il progetto esecutivo diventando documentazione di gara e **un quadro economico post-gara** per la registrazione dei ribassi d'asta, delle conseguenti riduzioni dell'IVA e per la definizione finale dei singoli importi soggetti al ribasso d'asta (compresi i lavori, le spese tecniche, servizi e forniture).

Le differenze esistenti tra i due quadri economici non modificano le voci di costo ma la doppia rappresentazione rende molto chiari i nuovi costi finali delle attività affidate e le conseguenti riduzioni degli oneri fiscali contribuendo alla formazione di documenti utili per la gestione e il monitoraggio dell'opera e per l'immediata individuazione dell'importo relativo alle economie da ribasso d'asta.

Quadro economico pre-gara

Programma di finanziamento …… Intervento …… Regione …… Località ……		
Regione di appartenenza: …		
Ente Beneficiario del contributo: …		
Intervento: ……		
Importo intervento da decreto di assegnazione ……		
CUP …… CIG ……		
QUADRO ECONOMICO PRE-GARA		
A) SOMME a BASE D'APPALTO	**Costo attività**	**Totale parziale**
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA		
1) Importo dei lavori	€	
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€	
3) lavori in amministrazione diretta esclusi dall'appalto	€	
4) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	
5) servizi e forniture	€	
Totale parziale quadro A	€	
B) SOMME a DISPOSIZIONE		
B.1 Spese tecniche		
Indagini	€	
a) indagini archeologiche	€	
b) indagini geologiche	€	
c) analisi di laboratorio	€	
d) analisi specialistiche	€	
e) prove di laboratorio	€	
Totale spese indagini e analisi		**€**
Progettazione, D.L., collaudo		
f) rilievi	€	
g) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€	
h) direzione lavori + contabilità	€	
i) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€	
l) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€	
m) frazionamenti	€	
n) responsabile lavori in fase di progetto	€	
o) responsabile lavori in fase esecutiva	€	
p) progettazione geologica	€	
q) supporto al Rup	€	
r) collaudo statico	€	
s) consulenze specialistiche	€	
t) consulenze e spese legali	€	
u) collaudo tecnico-amministrativo	€	
Totale spese rilievi, progettazione, d.l. collaudo		**€**
B.2 Allacciamenti		
v) rete di energia elettrica	€	

z) rete telefonica	€	
aa) rete idrica		
bb) rete fognaria		
cc) rete gas		
dd) espropri - acquisizioni		
ee) fibra ottica – reti dati	€	
ff) altro …		
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali		
Imprevisti (max 10% dell'importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza)	€	
Art.113, d.lgs. 50/2016 – 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni strumentali per interventi finanziati con risorse comunitarie o a destinazione vincolata)	€	
Oneri di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 25, comma 12, d.lgs. 50/2016)	€	
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€	
Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (articolo 106, comma 1, lettera "a" del d.lgs. 50/2016)	€	
Spese di carattere strumentale per lo svolgimento di attività tecniche e per i sopralluoghi a copertura delle spese delle amministrazioni aggiudicatrici (articolo 23, comma 11-bis del d.lgs. 50/2016)	€	
Compenso per il collegio consultivo tecnico (obbligatorio fino al 31/12/2021 per contratti di lavori di opere pubbliche con importo superiore alla soglia comunitaria – art. 6, comma 7 della legge 120/2020)	€	
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€	
Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	€	
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€	
Oneri di discarica	€	
Acquisizione di aree o immobili	€	
Spese per certificazione dell'opera (protocolli di sostenibilità ambientale ed energetica)	€	
Opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale (articolo 23, comma 6 del d.lgs 50/2016)	€	
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali		**€**
B.4 IVA/oneri fiscali		
IVA su lavori	€	
IVA su manodopera	€	
IVA su oneri sicurezza	€	
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +IVA sul 4%)	€	
IVA su forniture e servizi	€	
IVA su imprevisti	€	
IVA su accantonamenti	€	
IVA su spese strumentali	€	
IVA su indagini, rilievi, prove di laboratorio	€	
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€	
Totale IVA/oneri		**€**
TOTALE GENERALE (inclusa IVA)		**€**

Compilazione

Nella compilazione di un quadro economico, che costituisce l'elaborato di riferimento per l'individuazione dei costi complessivi dell'opera, sono spesso presenti delle carenze o criticità per la mancata specificazione di alcuni elementi ricorrenti che interessano:

- l'importo complessivo dell'appalto da porre a base d'asta che include l'importo dei lavori, l'importo della mano d'opera (soggetti a ribasso d'asta) oltre agli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta);
- i costi della manodopera costituiscono parte dell'importo dei lavori (soggetti a ribasso d'asta), vanno calcolati sulle tabelle nazionali (art. 23, c. 16, d.lgs. 50/2016) e indicati obbligatoriamente dalla S.A. nei documenti di gara – sui costi della manodopera, insieme all'importo dei lavori, viene applicato il ribasso d'asta ferma restando l'inderogabilità dei minimi salariali previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro – questa conformità va verificata anche in sede di gara dove ogni concorrente è obbligato ad individuare separatamente i costi della manodopera nell'offerta economica (art. 95, c. 10, d.lgs. 50/2016);
- gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta (art. 23, c. 16, d.lgs. 50/2016);

- il calcolo dell'incentivo per funzioni tecniche (articolo 113 del d.lgs. 50/2016) che deve essere computato nella misura massima del 2% sull'importo complessivo dei lavori posti a base d'asta (si intende l'importo dei lavori + manodopera + oneri sicurezza) – il 2% così ottenuto va suddiviso:
- in una quota pari all'80% (calcolato sul 2%) destinato al compenso incentivante per il lavoro svolto dal personale interno della staziona appaltante impegnato (nei diversi ruoli) nell'attuazione dell'intervento (certificato dal Rup con una specifica determina che attesti l'avvenuto svolgimento di ogni funzione e le quote spettanti a ciascun soggetto);
- in una quota pari al 20% (sempre calcolato sul 2%) da utilizzare solo per l'acquisto di beni, strumentazioni per l'ufficio di riferimento del personale impegnato – questa seconda quota non può essere utilizzata nel caso di finanziamenti con risorse comunitarie o a destinazione vincolata (e rientra, pertanto, nelle economie da ribasso d'asta);

- il compenso per il collegio consultivo tecnico (articolo 6, legge 120/2020) deve essere previsto obbligatoriamente (fino al 31 dicembre 2021) solo nel caso di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria – al di sotto di quell'importo è facoltà della stazione appaltante nominare tale organismo e quindi prevedere il relativo compenso;
- la coerenza del q.e. con le spese ammissibili stabilite dal canale di finanziamento utilizzato – questo richiede una verifica dettagliata, sulla base delle norme di regolazione del finanziamento, per stabilire quali sono le spese considerate come ammissibili e quindi pienamente riconosciute anche dal monitoraggio effettuato dagli organismi di controllo del canale di finanziamento;
- gli imprevisti (entro il 10 % dell'importo a base d'asta compresi costi sicurezza – l'IVA non va inclusa negli imprevisti) sono solo per i lavori e devono risultare impegnati per lavorazioni effettivamente imprevedibili al momento della redazione del progetto;
- il calcolo delle spese tecniche (di progettazione, direzione dei lavori, collaudo e coordinamento della sicurezza) da effettuare sulla base dei parametri riportati dal d.M. 17/6/2016;

- i costi delle opere da eseguire vanno calcolati, durante la redazione del progetto, sulla base dei prezzari regionali – in difetto utilizzando i prezzari aggiornati dalle strutture periferiche del MIT;
- le opere in economia sono state eliminate dal nuovo codice (sono sostituibili, in funzione delle varie condizioni, da affidamenti sotto-soglia, affidamenti diretti, lavori in amministrazione diretta o imprevisti quando ne ricorrono le condizioni);
- il calcolo dell'IVA deve essere effettuato con aliquote differenziate per lavori e servizi, in coerenza con la normativa vigente al momento dell'erogazione dei pagamenti.

Quadro economico post-gara

Note al quadro economico post-gara

Inclusa la differenza della minore IVA da ribasso d'asta.

La somma del totale generale intervento e delle economie deve corrispondere all'importo originario del finanziamento.

Beni culturali: compilazione del quadro economico

Nell'ambito del settore dei beni culturali è necessario segnalare un altro aspetto che interessa la compilazione del quadro economico e la gestione complessiva degli affidamenti in questo settore:

- l'integrazione della progettazione in corso d'opera con copertura garantita nel quadro economico dell'intervento (prevista dall'art. 147, c. 5 del d.lgs. 50/2016) non corrisponde a omissione della progettazione esecutiva (e quindi il progetto esecutivo va, comunque, redatto e completato in corso d'opera – modalità sostanzialmente diversa dall'appalto integrato);
- l'affidamento dei lavori relativi ai beni culturali può avvenire sulla base del progetto definitivo solo nei casi riferiti a beni culturali mobili, superfici decorate e materiali storicizzati di beni immobili (articolo 14, comma 4 e 5 del d.M. 154/2017);
- quanto disposto dalle norme indicate non equivale alla possibile attuazione dell'appalto integrato nei beni culturali per l'esecuzione dei lavori;
- l'applicabilità dell'appalto integrato nei settori ordinari e in quello dei beni culturali, comunque, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera "b" della legge 55/2019 e dall'articolo 8, comma 7, lettera "a", è temporaneamente ripristinata fino al 31 dicembre 2021.

ESEMPIO DI:

QUADRO ECONOMICO – PROGETTAZIONE ESECUTIVA

A	**Lavori, forniture, prestazioni e servizi a base di gara**	
A.1	lavori, forniture, prestazioni e servizi a base di gara	68.851,54
A.1.2	oneri della sicurezza diretti - da computo	485,36
A.1.3	oneri della sicurezza indiretti	8.677,26
A.2	servizio per il riaccertamento e la reiscrizione in bilancio	4.752,00
	IMPORTO A BASE DI GARA	**82.766,16**
B	**Somme a disposizione**	
B.1	I.v.a. sui lavori (aliquota 22,00%)	18.208,56
B.3	contributo AVCP	0,00
B.4	imprevisti	3.456,73
B.5	compenso incentivante art. 113, comma 5-bis del codice	1.584,00
B.6	direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza	4.752,00
B.7	CNPAIA su spese tecniche di direzione lavori (aliquota 4%)	190,08
B.8	IVA su spese tecniche di direzione lavori e CNPAIA (aliquota 22%)	1.087,26
	Totale Somme a disposizione	**29.278,62**
	IMPORTO GENERALE	**112.044,78**

ESEMPIO DI:

QUADRO ECONOMICO – VARIANTE

			Variante
A	Lavori, forniture, prestazioni e servizi a base di gara		
A.1	lavori, forniture e prestazioni a base di gara		€ 102 907,16
A.1.2	oneri della sicurezza diretti - da computo		€ 733,49
A.1.3	oneri della sicurezza indiretti		€ 8 677,26
A.2	servizio per il riaccertamento e la reiscrizione in bilancio		€ 4 752,00
	Ribasso d'asta:		-37,880%
	Ribasso		-€ 38 703,39
	Importo ribassato		€ 64 203,77
	e per oneri sicurezza		€ 9 410,75
	Importo contratto		€ 73 614,52
	IMPORTO CONTRATTO PIU' SERVIZIO DI RIACCERTAMENTO		€ 78 366,52
B	**Somme a disposizione**		
B.1	I.v.a. sui lavori (aliquota 22,00%)		€ -
B.1.Var	I.v.a. sui lavori (aliquota 10,00%)		€ 7 361,45
B.2	I.v.a. su prestazione di servizi (aliquota 22%)		€ 1 045,44
B.3	contributo AVCP		€ -
B.4	imprevisti		€ 51,56
B.5	compenso incentivante art. 113, comma 5-bis del codice		€ 2 246,36
B.6	direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza		€ 11 000,00
B.7	CNPAIA su spese tecniche di direzione lavori (aliquota 4%)		€ 440,00
B.8	IVA su spese tecniche di direzione lavori e CNPAIA (aliquota 0% professionisti incaricati esenti da IVA)		€ -
B.9	Forniture		€ 4 190,00
B.10	Economie da poter eventualmente utilizzare		€ 7 343,45
	Totale Somme a disposizione		€ 33 678,26

	IMPORTO GENERALE	112 044,78 €

ESEMPIO DI:

CONFRONTO QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO - VARIANTE

		Progetto	Contratto	Variante	Differenze
A	Lavori, forniture, prestazioni e servizi a base di gara				
A.1	lavori, forniture e prestazioni a base di gara	€ 68 851,54	€ 68 851,54	€ 102 907,16	€ 34 055,62
A.1.2	oneri della sicurezza diretti - da computo	€ 485,36	€ 485,36	€ 733,49	€ 248,13
A.1.3	oneri della sicurezza indiretti	€ 8 677,26	€ 8 677,26	€ 8 677,26	€ -
A.2	servizio per il riaccertamento e la reiscrizione in bilancio	€ 4 752,00	€ 4 752,00	€ 4 752,00	€ -
	Ribasso d'asta:		-37,880%	-37,880%	
	Ribasso		-€ 26 080,96	-€ 38 703,39	-€ 12 622,42
	Importo ribassato		€ 42 770,58	€ 64 203,77	€ 21 433,20
	e per oneri sicurezza		€ 9 162,62	€ 9 410,75	€ 248,13
	Importo contratto		€ 51 933,20	€ 73 614,52	€ 21 681,33
	IMPORTO CONTRATTO PIU' SERVIZIO DI RIACCERTAMENTO	€ 82 766,16	€ 56 685,20	€ 78 366,52	€ 21 681,33
B	**Somme a disposizione**				
B.1	I.v.a. sui lavori (aliquota 22,00%)	€ 18 208,56		€ -	€ -
B.1.Var	I.v.a. sui lavori (aliquota 10,00%)	€ -	€ 5 193,32	€ 7 361,45	€ 2 168,13
B.2	I.v.a. su prestazione di servizi (aliquota 22%)	€ -	€ 1 045,44	€ 1 045,44	€ -
B.3	contributo AVCP	€ -	€ -	€ -	€ -
B.4	imprevisti	€ 3 456,73	€ 3 456,73	€ 51,56	-€ 3 405,17
B.5	compenso incentivante art. 113, comma 5-bis del codice	€ 1 584,00	€ 1 584,00	€ 2 246,36	€ 662,36
B.6	direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza	€ 4 752,00	€ 4 752,00	€ 11 000,00	€ 6 248,00
B.7	CNPAIA su spese tecniche di direzione lavori (aliquota 4%)	€ 190,08	€ 190,08	€ 440,00	€ 249,92
B.8	IVA su spese tecniche di direzione lavori e CNPAIA (aliquota 0% professionisti incaricati esenti da IVA)	€ 1 087,26	€ 1 087,26	€ -	-€ 1 087,26
B.9	Forniture	€ -	€ -	€ 4 190,00	€ 4 190,00
B.10	Economie da poter eventualmente utilizzare	€ -	€ -	€ 7 343,45	€ 7 343,45
	Totale Somme a disposizione	€ 29 278,62	€ 17 308,83	€ 33 678,26	€ 16 369,43
	IMPORTO GENERALE	112 044,78 €	73 994,02 €	112 044,78 €	0,00 €

RUP

La responsabilità del Rup: cosa fa il Rup?

In materia di contratti pubblici di opere, servizi e forniture, l'articolo 31 del d.lgs. 50/2016 e le linee guida A.N.AC. n. 3 del 2016 contribuiscono a definire anche i requisiti che il Rup deve avere per poter assumere la responsabilità diretta dei procedimenti relativi a opere o interventi che presuppongono specifici requisiti o abilitazioni professionali per l'esercizio di funzioni di redazione o controllo di atti o procedure relative ad ambiti tecnici normati.

L'articolo Art. 31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) individua i compiti del responsabile del procedimento nei termini generali della procedura amministrativa e orientati verso i seguenti adempimenti:

- valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
- accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il

rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

- propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
- cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
- adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

La responsabilità del Rup negli Appalti

Nell'ambito degli ulteriori e più specifici compiti assegnati dall'articolo 31 del d.lgs. 50/2016 in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si aggiungono anche le seguenti attività:

- cura il corretto svolgimento delle procedure;
- sottoscrive la validazione del progetto;
- effettua verifiche sulla disponibilità/stato aree e immobili prima della consegna dei lavori;
- verifica assicurazione di responsabilità civile professionale del direttore dei lavori;
- richiede nomina per il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- promuove la nomina del direttore dei lavori e del collaudatore;
- assume il ruolo di responsabile della sicurezza ai fini delle norme su sicurezza e salute;
- emette il certificato di pagamento a fronte della contabilità predisposta dal d.l.;
- irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali;
- propone la risoluzione del contratto;
- propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie;
- trasmette all'Osservatorio A.N.AC. gli elementi relativi agli interventi.

Il Rup deve porre in essere tutte le attività e atti resi necessari dalla fase istruttoria e indispensabili all'emanazione (se dotato di abilitazione all'adozione di atti) o alla redazione del provvedimento finale da sottoporre alla firma del dirigente responsabile.

Sia nel caso della firma da parte del Rup che in quello della predisposizione degli atti da sottoporre alla firma del dirigente responsabile, resta, comunque, in essere la responsabilità diretta del Rup per eventuali omissioni o inadempimenti che si dovessero verificare nel corso del procedimento e riconducibili all'ambito penale, civile e amministrativo.

Responsabilità del Rup in ambito civile e penale

In questo senso è necessario ricordare che il Rup, oltre alle forme ordinarie di responsabilità disciplinare e/o contabile derivanti dalla funzione che è chiamato a svolgere all'interno del suo rapporto di impiego (o di collaborazione temporanea) con l'amministrazione, si trova esposto anche in termini di aspetti che hanno valenza di natura civile e penale.

Nello specifico dell'ambito civilistico il Rup sarà responsabile, insieme alla P.A. e verso i terzi per i danni ad essi arrecati a causa dell'omesso o ritardato compimento degli atti o delle attività prescritte

ai sensi delle norme esaminate o dell'eventuale regolamento interno della singola amministrazione.

Con riferimento all'articolo 28 della Costituzione e alle norme che disciplinano la responsabilità degli impiegati dello Stato (T.U. 3/1957) si segnala, però, che tale responsabilità non potrà essere imputata al Rup nei casi di colpa lieve o quando i problemi segnalati derivino da situazioni che si sono determinate per l'attuazione di istruzioni o ordini scritti impartiti da un superiore.

Nel momento in cui si verificano delle condizioni di inadempienza rispetto al compimento di un atto procedimentale per il Rup si determina una forma di responsabilità di natura civile che trova ulteriori conferme nella successiva giurisprudenza che ha riconosciuto la risarcibilità del danno derivante dalla lesione di interessi legittimi pretesivi (quali sono certamente quelli vantati dai soggetti interessati ad una conclusione tempestiva del procedimento, ex art. 2, comma V della l. 241). Quindi il privato potrà ottenere non solo un indennizzo finalizzato al ristoro del pregiudizio subito ma anche un risarcimento relativo alla reintegrazione patrimoniale della sfera giuridica violata aspetti che interessano anche le situazioni del silenzio amministrativo ovvero i casi di eventuali danni subiti per il mancato espletamento del procedimento richiesto.

L’articolo 328 del codice penale identifica una delle forme di responsabilità di natura penale in cui può incorrere il Rup, in questo caso specifico relativa al rifiuto o omissione di atti di ufficio che si determina quando, l’atto non è compiuto dopo 30 giorni dalla richiesta e non vengano esposte, entro lo stesso termine, le ragioni del ritardo. Aspetto ricorrente soprattutto per i casi che non interessano le ragioni di giustizia, sicurezza ordine pubblico richiamate dal comma 1 dell’articolo 328 del codice penale ma i ricorrenti ritardi (sanzionati dal comma 2 dello stesso articolo 328) relativi ad atti ordinari che non vengono compiuti entro il termine di 30 giorni previsti.

Sia in termini di responsabilità civile che penale restano, comunque, in essere vari gradi di responsabilità che possono essere attribuiti al Rup in ragione di comportamenti determinati alle diverse situazioni che si possono determinare durante un procedimento amministrativo o in relazioni a danni e alla gestione contabile degli appalti di lavori, servizi e forniture.

Come ulteriore sintesi di quanto analizzato in materia di responsabilità del Rup si riporta un elenco degli aspetti di maggior rilevanza sulla materia:

- il Rup assume, con l'atto di nomina, un ruolo di coordinamento e di controllo = obbligo di servizio;
- nell'esercizio delle sue funzioni è qualificabile come un pubblico ufficiale e il suo comportamento è diretto al conseguimento di fini istituzionali propri dell'ufficio;
- responsabilità contabile (giurisdizione della Corte dei conti) per liquidazione corrispettivo;
- ai fini della copertura assicurativa il Rup opera sotto la responsabilità diretta della P.A. che risponde di danni arrecati a terzi dai propri dipendenti;
- il Rup risponde direttamente verso il danneggiato solo in caso di dolo o colpa grave per motivi estranei al conseguimento dei fini istituzionali (escluso ogni collegamento di «occasionalità necessaria» tra incombenze affidategli e attività produttiva del danno;
- potere negoziale entro i limiti fissati dal codice.

In particolare al punto 9 (per i lavori) e al punto 10 (per i servizi e forniture) delle Linee guida n. 3/2017 sono riportate le prescrizioni che definiscono i limiti entro i quali possono essere svolte contemporaneamente tali mansioni in quanto “Le funzioni di Rup, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo oltre che tecnologico nonché nel caso di progetti integrali”.

Sulla base di questo assunto, pertanto, è stabilito che, nel caso di lavori, il Rup possa svolgere le funzioni congiunte di progettista e direttore dei lavori solo per lavori di importo pari o inferiore a 1.500.000 di euro mentre, per le forniture e i servizi, la possibilità di svolgere le funzioni di progettista e direttore dell’esecuzione sussiste solo per prestazioni relative a servizi e forniture di importo pari o inferiore a 500.000 euro.

Incompatibilità tra progettazione e verifica del progetto.

In ogni caso resta l’incompatibilità, prescritta dall’articolo 26, comma 7 del d.lgs. 50/2016, tra lo svolgimento dell’attività di progettazione e quello di verifica e validazione dello stesso progetto.

Nelle procedure di appalto il Rup, che ha un potere negoziale limitato entro i limiti fissati dal d.lgs. 50/2016, è parte integrante di tutti i processi della programmazione, progettazione, verifica e

esecuzione delle opere. Di fatto si tratta dell'espletamento di una serie di funzioni attraverso le quali si esplica l'attività dell'Amministrazione che ha come obiettivo la cura dell'interesse pubblico nei confronti del quale esercitare la massima diligenza.

Con la scelta di introdurre le limitazioni appena descritte si è anche voluto ribadire una linea di indirizzo più generale che vede, sempre più, il Rup diventare una figura centrale nel processo edificatorio e organizzativo della stazione appaltante e la cui attività prioritaria resta quella di servizio nei confronti dell'Amministrazione all'interno della quale, comunque, può esercitare anche un'attività aggiuntiva ma sempre entro limiti ben chiari in quanto si tratta sostanzialmente di un addendum rispetto all'ordinario.

Il direttore dei lavori e il RUP possono coincidere se quest'ultimo è in possesso di specifici requisiti previsti dalle linee guida ANAC

Il RUP (responsabile unico del procedimento) è una figura di grande rilievo nell'ambito degli appalti pubblici e svolge diversi compiti nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, assumendo responsabilità che garantiscono la correttezza e l'efficacia delle procedure.

Tra le fonti normative che disciplinano la figura del RUP rivestono un ruolo importante le linee guida ANAC che, oltre a delineare in modo chiaro funzioni e responsabilità del RUP, definiscono anche quando le sue mansioni possono coincidere con quelle del direttore dei lavori.

Quando il RUP coincide con il direttore dei lavori?
Secondo quanto previsto dalle linee guida ANAC, RUP e direttore dei lavori possono coincidere quando il RUP è in possesso dei seguenti requisiti:

- titolo di studio richiesto dalla normativa vigente per l'esercizio della specifica attività (diploma tecnico a indirizzo edile o laurea a indirizzo edile / architettonico oltre a precedente esperienza nel ruolo, ecc.);
- esperienza almeno triennale o quinquennale, da graduare in ragione della complessità dell'intervento;
- specifica formazione in materia di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di opere e servizi pubblici.

Quando le funzioni del RUP e del direttore dei lavori non coincidono?

Le funzioni del RUP non possono coincidere con il direttore dei lavori quando si tratta di:

- lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo:
- architettonico;
- ambientale;
- storico;
- conservativo;
- tecnologico.
- lavori superiori a 1.500.000 euro.

Il direttore dei lavori (DL) è la figura professionale individuata dal committente (pubblico o privato) che ha il compito principale di assistere e sorvegliare i lavori, garantendo la regolare esecuzione secondo quanto previsto dal progetto e dalle norme, impartendo le opportune istruzioni quando necessario.

Secondo il dlgs 50/2016, l'esecuzione del contratto è diretta dal RUP che controlla i livelli di qualità delle prestazioni, avvalendosi del direttore dei lavori e degli altri soggetti (coordinatore in materia di salute e di sicurezza, collaudatore/commissione di collaudo). Il rapporto tra RUP e direttore dei lavori è un elemento chiave dell'appalto.

In realtà, il direttore dei lavori ha completa autonomia sul controllo tecnico, contabile e amministrativo, ma è tenuto comunque al rispetto delle disposizioni eventualmente impartite dal RUP.

Nello specifico, il direttore dei lavori ha le seguenti funzioni nei riguardi del RUP:

- presenta periodicamente al RUP un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni;
- propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 codice appalti;

- comunica al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori e, se si riferiscono a fatti, redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'imprenditore.

In linea generale, il RUP impartisce al DL tutte le istruzioni necessarie a garantire la regolarità dei lavori stessi; inoltre esercita poteri di impulso e controllo sull'operato dell'appaltatore dando allo stesso le disposizioni ed istruzioni necessarie attraverso lo strumento dell'ordine di servizio.

Le attività del RUP e del DL sono tante e complesse, sia sotto il profilo procedurale che sotto il profilo della responsabilità.

CONTABILITA' dei LAVORI PUBBLICI

Con **Contabilità dei lavori pubblici** si indica il complesso di operazioni (predisposizione degli atti contabili ed esecuzione delle misurazioni) effettuate dal **Direttore dei lavori**, con l'ufficio di direzione dei lavori, per il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.

La **Contabilità dei lavori pubblici** è disciplinata dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e dalle specifiche **Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti** elaborate su proposta dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti (Artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016).

La **Contabilità dei lavori pubblici**, ovvero l'attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo, si esplica di fatto attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

La **Contabilità dei lavori pubblici**, in estrema sintesi, consiste nel classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché di trasferire poi i rilievi effettuati, per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa, nei seguenti documenti contabili:

- il Giornale dei lavori
- il Libretto delle misure (libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste)
- il Registro di contabilità
- lo Stato avanzamento lavori (SAL)
- il Certificato per pagamento delle rate
- il Conto finale dei lavori e la relativa Relazione

Contabilità lavori pubblici: giornale dei lavori

Il **Giornale dei lavori** è un documento obbligatorio della **Contabilità dei lavori pubblici.**

Il **Giornale dei lavori** è tenuto dal Direttore dei lavori per annotare, giorno dopo giorno, l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, il nominativo, la qualifica e il numero degli operai impiegati, l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori, l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici.
Sul **Giornale dei lavori** sono riportate l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, nonché gli ordini di servizio e le istruzioni e le prescrizioni del RUP (responsabile unico del procedimento) e del Direttore dei Lavori, le relazioni indirizzate al RUP, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifche od aggiunte ai prezzi.
Il Direttore dei Lavori, in caso di delega ai suoi assistenti, verifica l'esattezza delle annotazioni sul **Giornale dei lavori** ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.

Contabilità lavori pubblici: libretto delle misure

Il **Libretto delle misure** è uno dei registri fondamentali della **contabilità dei lavori pubblici** e permette la constatazione del lavori, cioè l'accertamento delle lavorazioni eseguite e della loro misurazione. Il **Libretto delle misure** è, appunto, il documento destinato a contenere i dati del rilevamento.

Il **Libretto delle misure** o più precisamente i "Libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste" sono compilati dal Direttore dei lavori che esegue la misurazione e classificazione delle lavorazioni; il Direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'impresa affidataria o dal tecnico dell'impresa affidataria che ha assistito al rilevamento delle misure.
Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto.
Nel caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito **Libretto delle misure**, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano

suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita.
Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

Le **Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti** non forniscono indicazioni operative sulla modalità di tenuta del libretto delle misure, così come dettagliatamente definite dall'abrogato D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti) e di seguito riportate:

Art. 183 del DPR 207/2010 (Libretti di misura dei lavori e delle provviste)

Il Libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:

1. *il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto;*
2. *la parte di lavorazione eseguita ed il posto;*

3. *le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose, devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni;*

4. *le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.*

Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.

Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

Art. 185 del DPR 207/2010 (Modalità della misurazione dei lavori)

La tenuta dei Libretti delle misure è affidata al Direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

L'esecutore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Contabilità dei lavori pubblici: registro della contabilità

Nel **Registro di contabilità** dei lavori pubblici confluiscono i dati contenuti nel libretto delle misure, nonché le domande che l'impresa affidataria ritiene di fare e le motivate deduzioni del Direttore dei Lavori.

L'iscrizione delle partite nel **Registro di contabilità** è fatta in ordine cronologico. In apposita sezione del **Registro di contabilità** è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori.

Il **Registro di contabilità** è il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'appaltatore.

Il **Registro di contabilità** è sottoposto all'impresa affidataria per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento.

Il Direttore dei Lavori propone al Rup in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico.

Contabilità lavori pubblici: Stato di Avanzamento Lavori (SAL)

Lo **Stato di Avanzamento Lavori (SAL)** riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora e a esso è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione; se tali elenchi sono già in possesso della stazione appaltante, il Direttore dei Lavori ne indica gli estremi nel SAL.

Lo **Stato di Avanzamento Lavori**, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci.

Il Direttore dei Lavori trasmette immediatamente lo **Stato di Avanzamento Lavori** al Rup.

Contabilità lavori pubblici: Certificato di pagamento

Il **Certificato di pagamento** è emesso dal Rup entro il termine di sette giorni dal rilascio del SAL.

Il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il **Certificato di pagamento** alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di rilascio del **Certificato di pagamento**; ogni certificato di pagamento emesso dal Rup è annotato nel registro di contabilità.

Contabilità lavori pubblici: Conto finale dei lavori e relativa Relazione

Il **Conto finale dei lavori** è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una **Relazione**, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione.

Il **Conto finale dei lavori** deve essere sottoscritto dall'impresa affidataria. All'atto della firma l'impresa affidataria non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle

formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 208 del Codice o l'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice. Se l'impresa affidataria non firma il conto finale nel termine assegnato (non superiore a trenta giorni), o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'impresa affidataria il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il Rup, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'impresa affidataria per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

Al **Conto finale dei lavori** il Direttore dei Lavori allega la seguente documentazione:

1. i verbali di consegna dei lavori;
2. gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
3. le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
4. gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

5. gli ordini di servizio impartiti;

6. la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;

7. i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;

8. gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;

9. i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

10. le richieste di proroga e le relative determinazioni del Rup ai sensi dell'art. 107, comma 5, del Codice;

11. gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità);

12. tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Il Direttore dei Lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

Il Collaudo Tecnico Amministrativo dei Lavori Pubblici

Il Collaudo Tecnico Amministrativo dell'esecuzione di Lavori Pubblici rappresenta una fase molto importante della costruzione di un'opera, in quanto attesta che questa per dimensioni, forma, qualità e quantità e dei materiali utilizzati, è conforme ed in linea al contratto d'appalto stipulato tra la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria.

Il Collaudo Tecnico Amministrativo è un **atto** significativamente **importante per il Committente**.

Ovvero attraverso il collaudo, viene **certificata la rispondenza dell'opera eseguita agli elaborati contrattuali** attestando la piena qualità dell'opera **sotto ogni profilo tecnico-economico, funzionale e prestazionale.**

Peraltro la positività dell'atto di collaudo è fondamentale anche **per l'Appaltatore** in quanto tramite l'atto viene liberato, salvo residue interpretazioni del contratto facenti parte della fase di lite, da ogni responsabilità presente relativamente ai lavori eseguiti.

Come si svolge il Collaudo

Lo svolgimento dell'azione collaudativa può essere sintetizzata attraverso i seguenti capitoli operativi:

- inquadramento della tipologia dei lavori secondo i patti contrattuali,
- caratteristiche funzionali e prestazionali dell'opera oggetto di lavori,
- verifiche secondo le leggi di settore,
- materiali utilizzati per il lavoro,
- saggi e riscontri,
- aspetti contabili,
- certificazione del contratto di risultato funzionale e prestazionale,
- la maggiore domanda dell'impresa,
- responsabilità del collaudo relativamente ai materiali.

Il nuovo quadro normativo ha definito in modo più efficace, ai fini della vita utile di un'opera, **i termini operativi dello svolgimento del collaudo**. Ciò in relazione alle verifiche funzionali e prestazionali dei lavori con definizione di indicatori di stato, al controllo dei materiali, nonché una nuova operatività (in attesa della pubblicazione del nuovo Regolamento dei Contratti Pubblici) relativamente alla maggiore domanda dell'impresa in corso e a fine opera.

GRAZIE

PASQUALE PETRELLA

Contatti 333 3314794

petrellaingpasquale@gmail.com

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA

"Luigi Vanvitelli"

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

SEMINARI DI PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI STATO

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

PRIMA SESSIONE ANNO 2025

Argomento:

LAVORI PUBBLICI E LIVELLI DI PROGETTAZIONE

Ing. Pasquale PETRELLA

Nuovo Codice Appalti Decreto Legislativo 36/2023

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2023

manda in pensione il D.Lgs 50/2016

Ripubblicazione del Nuovo Codice Appalti

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo 2023

Ripubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 aprile 2023

Il nuovo testo differisce dal precedente esclusivamente per le note poste alla fine del documento, che partono dai contenuti della legge delega e forniscono indicazioni ulteriori su specifici articoli.

Nel nuovo testo, inoltre, non sono presenti gli allegati completi, ma solo l'elenco di questi.

Non si registrano ulteriori modifiche, oltre a una lieve differenza di formattazione che ha aumentato il numero delle pagine, 5 pagine in più.

Primo correttivo al nuovo codice appalti sulla parità di genere

Il 29 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il primo correttivo del nuovo codice appalti, il D.L. 57/2023, contiene le prime modifiche al D.Lgs 36/2023 e riguardano la parità di genere.

La correzione riguarda l'articolo 108 comma 7 circa le misure urgenti per gli enti territoriali al fine di garantire la tempestiva attuazione del PNRR e per il settore energetico. L'art. 108 del dlgs 36/2023 "criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture" al comma 7 contiene un esplicito rimando all'art. 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

La modifica rende ancor più chiara l'importanza della certificazione che attesta l'adozione di politiche per le pari opportunità da parte delle stazioni appaltanti. Scompare "l'autocertificazione" la cui attendibilità doveva passare al vaglio della stazione appaltante "con qualsiasi mezzo adeguato". Si parla adesso proprio della certificazione della parità di genere rilasciata da enti accreditati di cui al comma 1 dell'art. 46-bis del codice delle pari opportunità, certificazione che deve avvenire in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 125 da parte di organismi di valutazione accreditati (dpcm 29 aprile 2022).

Si riporta il comma 1 dell'art. 46 del codice della parità di genere:

A decorrere dal 1 gennaio 2022 è istituita la **certificazione della parità di genere** *al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.*

Ultimi correttivi al nuovo codice appalti

Le ultime novità sono state introdotte dal Correttivo al Codice appalti D.Lgs. 209/2024 in vigore dal 1° gennaio 2025, dal Decreto PA (D.L. 25/2025), dal nuovo Codice della Ricostruzione (Legge 40/2025 – Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità), dalla Legge 42/2025 e dal Decreto Infrastrutture (D.L. 73/2025).

Resta confermato l'obbligo del BIM a decorrere dal 1° gennaio 2025 negli appalti pubblici per la progettazione e realizzazione di lavori di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti.

Cambia la soglia: si passa da un importo a base di gara di **1 milione** al valore del progetto pari a **2 milioni di euro determinato con stima parametrica.**

Si introduce, inoltre, una soglia specifica – sempre a partire dal 1° gennaio 2025 – per gli interventi da realizzare sugli edifici classificati come **beni culturali**: il BIM è obbligatorio in caso di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria di **5.538.000 euro** per i **beni culturali**.

Articolazione del D.Lgs 36/2023

Libro I
DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE

PARTE I – DEI PRINCIPI

Titolo I- I principi generali

Articolo 1. – Principio del risultato

Articolo 2. – Principio della fiducia

Articolo 3. – Principio dell'accesso al mercato

Articolo 4. – Criterio interpretativo e applicativo

Articolo 5. – Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento

Articolo 6. – Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore

Articolo 7. – Principio di auto-organizzazione amministrativa

Articolo 8. – Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito

Articolo 9. – Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale

Articolo 10. – Principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione

Articolo 11. – Principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei

pagamenti

Articolo 12. – Rinvio esterno

Titolo II – L'ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell'affidamento.

Articolo 13. – Ambito di applicazione

Articolo 14. – Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti

Articolo 15. – Responsabile unico del progetto (RUP)

Articolo 16. – Conflitto di interessi

Articolo 17. – Fasi delle procedure di affidamento

Articolo 18. – Il contratto e la sua stipulazione

PARTE II – DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI

Articolo 19. – Principi e diritti digitali

Articolo 20. – Principi in materia di trasparenza

Articolo 21. – Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici

Articolo 22. – Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)

Articolo 23. – Banca dati nazionale dei contratti pubblici

Articolo 24. – Fascicolo virtuale dell'operatore economico

Articolo 25. – Piattaforme di approvvigionamento digitale

Articolo 26. – Regole tecniche

Articolo 27. – Pubblicità legale degli atti

Articolo 28. – Trasparenza dei contratti pubblici

Articolo 29. – Regole applicabili alle comunicazioni

Articolo 30. – Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici

Articolo 31. – Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti

Articolo 32. – Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 33. – Aste elettroniche

Articolo 34. – Cataloghi elettronici

Articolo 35. – Accesso agli atti e riservatezza

Articolo 36. – Norme procedimentali e processuali in tema di accesso

PARTE III – DELLA PROGRAMMAZIONE

Articolo 37. – Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi

Articolo 38. – Localizzazione e approvazione del progetto delle opere

Articolo 39. – Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale

Articolo 40. – Dibattito pubblico

PARTE IV – DELLA PROGETTAZIONE

Articolo 41. – Livelli e contenuti della progettazione

Articolo 42. – Verifica della progettazione

Articolo 43. – Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

Articolo 44. – Appalto integrato

Articolo 45. – Incentivi alle funzioni tecniche

Articolo 46. – Concorsi di progettazione

Articolo 47. – Consiglio superiore dei lavori pubblici

Libro II
DEI CONTRATTI

PARTE I – DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

Articolo 48. – Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

Articolo 49. – Principio di rotazione degli affidamenti

Articolo 50. – Procedure per l'affidamento

Articolo 51. – Commissione giudicatrice

Articolo 52. – Controllo sul possesso dei requisiti

Articolo 53. – Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

Articolo 54. – Esclusione automatica delle offerte anomale

Articolo 55. – Termini dilatori

PARTE II – DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMUNI

Articolo 56. – Appalti esclusi nei settori ordinari

Articolo 57. – Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale

Articolo 58. – Suddivisione in lotti

Articolo 59. – Accordi quadro

Articolo 60. – Revisione prezzi

Articolo 61. – Contratti riservati

PARTE III – DEI SOGGETTI

Titolo I – Le stazioni appaltanti

Articolo 62. – Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

Articolo 63. – Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

Articolo 64. – Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi

Titolo II – Gli operatori economici

Articolo 65. – Operatori economici

Articolo 66. – Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria

Articolo 67. – Consorzi non necessari

Articolo 68. – Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici

Articolo 69. – Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali

PARTE IV – DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Articolo 70. – Procedure di scelta e relativi presupposti

Articolo 71. – Procedura aperta

Articolo 72. – Procedura ristretta

Articolo 73. – Procedura competitiva con negoziazione

Articolo 74. – Dialogo competitivo

Articolo 75. – Partenariato per l'innovazione

Articolo 76. – Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando

PARTE V – DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

Titolo I – Gli atti preparatori

Articolo 77. – Consultazioni preliminari di mercato

Articolo 78. – Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti

Articolo 79. – Specifiche tecniche

Articolo 80. – Etichettature

Articolo 81. – Avvisi di pre-informazione

Articolo 82. – Documenti di gara

Articolo 82- bis. – Accordo di collaborazione

Titolo II – I bandi, gli avvisi e gli inviti

Articolo 83. – Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione

Articolo 84. – Pubblicazione a livello europeo

Articolo 85. – Pubblicazione a livello nazionale

Articolo 86. – Avviso volontario per la trasparenza preventiva

Articolo 87. – Disciplinare di gara e capitolato speciale

Articolo 88. – Disponibilità digitale dei documenti di gara

Articolo 89. – Inviti ai candidati

Articolo 90. – Informazione ai candidati e agli offerenti

Titolo III – La documentazione dell'offerente e i termini per la presentazione delle domande e delle offerte

Articolo 91. – Domande, documento di gara unico europeo, offerte

Articolo 92. – Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte

Titolo IV – I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti

Articolo 93. – Commissione giudicatrice

Articolo 94. – Cause di esclusione automatica

Articolo 95. – Cause di esclusione non automatica

Articolo 96. – Disciplina dell'esclusione

Articolo 97. – Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti

Articolo 98. – Illecito professionale grave

Articolo 99. – Verifica del possesso dei requisiti

Articolo 100. – Requisiti di ordine speciale

Articolo 101. – Soccorso istruttorio

Articolo 102. – Impegni dell'operatore economico

Articolo 103. – Requisiti di partecipazione a procedure di lavori di rilevante importo

Articolo 104. – Avvalimento

Articolo 105. – Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita

Articolo 106. – Garanzie per la partecipazione alla procedura

Titolo V – La selezione delle offerte

Articolo 107. – Principi generali in materia di selezione

Articolo 108. – Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture

Articolo 109. – Reputazione dell'impresa

Articolo 110. – Offerte anormalmente basse

Articolo 111. – Avvisi relativi agli appalti aggiudicati

Articolo 112. – Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

PARTE VI – DELL'ESECUZIONE

Articolo 113. – Requisiti per l'esecuzione dell'appalto

Articolo 114. – Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti

Articolo 115. – Controllo tecnico contabile e amministrativo

Articolo 116. – Collaudo e verifica di conformità

Articolo 117. – Garanzie definitive

Articolo 118. – Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore

Articolo 119. – Subappalto

Articolo 120. – Modifica dei contratti in corso di esecuzione

Articolo 121. – Sospensione dell'esecuzione

Articolo 122. – Risoluzione

Articolo 123. – Recesso

Articolo 124. – Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

Articolo 125. – Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo

Articolo 126. – Penali e premi di accelerazione

PARTE VII – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI CONTRATTI DEI SETTORI ORDINARI

Titolo I – I servizi sociali e i servizi assimilati

Articolo 127. – Norme applicabili ai servizi sociali e assimilati

Articolo 128 – Servizi alla persona

Titolo II – Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari

Articolo 129. – Appalti riservati

Articolo 130. – Servizi di ristorazione

Articolo 131. – Servizi sostitutivi di mensa

Titolo III – I Contratti nel settore dei beni culturali

Articolo 132. – Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali

Articolo 133. – Requisiti di qualificazione

Articolo 134. – Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato

Titolo IV – I servizi di ricerca e sviluppo

Articolo 135. – Servizi di ricerca e sviluppo

Titolo V – I contratti nel settore della difesa e sicurezza. I contratti secretati

Articolo 136. – Difesa e sicurezza

Articolo 137. – Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza

Articolo 138. – Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali

Articolo 139. – Contratti secretati

Titolo VI – Le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile

Articolo 140. – Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile

Articolo 140 - bis. – Procedure di protezione civile

Libro III
DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 141. – Ambito e norme applicabili

Articolo 142. – Joint venture e affidamenti a imprese collegate

Articolo 143. – Attività esposte direttamente alla concorrenza

Articolo 144. – Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi

Articolo 145. – Attività svolte in Paesi terzi

Articolo 146. – Gas ed energia termica

Articolo 147. – Elettricità

Articolo 148. – Acqua

Articolo 149. – Servizi di trasporto

Articolo 150. – Settore dei porti e degli aeroporti

Articolo 151. – Settore dei servizi postali

Articolo 152. – Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

PARTE II – DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Articolo 153. – Norme applicabili

Articolo 154. – Accordi quadro

Articolo 155. – Tipi di procedure

Articolo 156. – Procedura ristretta

Articolo 157. – Procedura negoziata con pubblicazione di un bando

Articolo 158. – Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando

PARTE III – DEI BANDI, DEGLI AVVISI E DEGLI INVITI

Articolo 159. – Disponibilità digitale dei documenti di gara

Articolo 160. -Comunicazione delle specifiche tecniche

Articolo 161. – Pubblicità e avviso periodico indicativo

Articolo 162. – Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione

Articolo 163. – Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati

Articolo 164. – Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi.

Articolo 165. – Inviti ai candidati

Articolo 166. – Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti

PARTE IV – DELLA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE

Articolo 167. – Ulteriori disposizioni applicabili nella scelta del contraente

Articolo 168. – Procedure di gara con sistemi di qualificazione.

Articolo 169. – Procedure di gara regolamentate

Articolo 170. – Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi

Articolo 171. – Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture

Articolo 172. – Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Articolo 173. – Servizi sociali e altri servizi assimilati

Libro IV
DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 174. – Nozione

Articolo 175. – Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio

PARTE II – DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE

Titolo I – L'ambito di applicazione e i principi generali

Articolo 176. – Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 177. – Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo

Articolo 178. – Durata della concessione

Articolo 179. – Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni

Articolo 180. – Contratti misti di concessione

Articolo 181. – Contratti esclusi

Titolo II – L'aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali

Articolo 182. – Bando

Articolo 183. – Procedimento

Articolo 184. – Termini e comunicazioni

Articolo 185. – Criteri di aggiudicazione

Articolo 186. – Affidamenti dei concessionari

Articolo 187. – Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea

TITOLO III – L'esecuzione delle concessioni

Articolo 188. – Subappalto

Articolo 189. – Modifica di contratti durante il periodo di efficacia

Articolo 190. – Risoluzione e recesso

Articolo 191. – Subentro

Articolo 192. – Revisione del contratto di concessione

TITOLO IV – La finanza di progetto

Articolo 193. – Procedura di affidamento

Articolo 194. – Società di scopo

Articolo 195. – Obbligazioni delle società di scopo

PARTE III – DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

Articolo 196. – Definizione e disciplina

PARTE IV – DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ

Articolo 197. – Definizione e disciplina

PARTE V – ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

Articolo 198. – Altre disposizioni in materia di gara

Articolo 199. – Privilegio sui crediti e ulteriori garanzie

Articolo 200. – Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica

Articolo 201. – Partenariato sociale

Articolo 202. – Cessione di immobili in cambio di opere

PARTE VI – DEI SERVIZI GLOBALI

Articolo 203. – Affidamento di servizi globali

Articolo 204. – Contraente generale

Articolo 205. – Procedure di aggiudicazione del contraente generale.

Articolo 206. – Controlli sull'esecuzione e collaudo

Articolo 207. – Sistema di qualificazione del contraente generale

Articolo 208. – Servizi globali su beni immobili

Libro V
DEL CONTENZIOSO E DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

PARTE I -DEL CONTENZIOSO

Titolo I – I ricorsi giurisdizionali

Articolo 209. – Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

Titolo II – I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

Articolo 210. – Accordo bonario per i lavori

Articolo 211. – Accordo bonario per i servizi e le forniture

Articolo 212. – Transazione

Articolo 213. – Arbitrato

Articolo 214. – Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari

Articolo 215. – Collegio consultivo tecnico

Articolo 216. – Pareri obbligatori

Articolo 217. – Determinazioni

Articolo 218. – Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico

Articolo 219. – Scioglimento del collegio consultivo tecnico

Articolo 220. – Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell'ANAC

PARTE II – DELLA GOVERNANCE

Articolo 221. – Indirizzo, coordinamento e monitoraggio presso la Cabina di regia. Governance dei servizi

Articolo 222. – Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

Articolo 223. – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione

PARTE III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI

Articolo 224. – Disposizioni ulteriori

Articolo 225. – Disposizioni transitorie e di coordinamento

Articolo 225 - bis. – Ulteriori disposizioni transitorie

Articolo 226. – Abrogazioni e disposizioni finali

Articolo 226 - bis. – Disposizioni di semplificazione normativa

Articolo 227. – Aggiornamenti

Articolo 228. – Clausola di invarianza finanziaria

Articolo 229. – Entrata in vigore

ALLEGATI

ALLEGATO I.1 – Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti

ALLEGATO I.2 – Definizioni delle Attività del RUP

ALLEGATO I.3 – Termini delle procedure di appalto e di concessione

ALLEGATO I.4 – Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto

ALLEGATO I.5 – Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo

ALLEGATO I.6 – Dibattito pubblico obbligatorio

ALLEGATO I.7 – Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo

ALLEGATO I.8 – Verifica preventiva dell'interesse archeologico

ALLEGATO I.9 – Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

ALLEGATO I.10 – Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure

ALLEGATO I.11 – Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici

ALLEGATO I.12 – Opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione

ALLEGATO I.13 – Determinazione dei parametri per la progettazione

ALLEGATO I.14 – Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali

ALLEGATO II.1 – Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

ALLEGATO II.2 – Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte

ALLEGATO II.3 – Soggetti con disabilità o svantaggiati cui può essere riservata la partecipazione ad appalti

ALLEGATO II.4 – Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

ALLEGATO II.5 – Specifiche tecniche ed etichettature

ALLEGATO II.6 – Informazioni in avvisi e bandi

ALLEGATO II.7 – Caratteristiche relative alla pubblicazione

ALLEGATO II.8 – Rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita

ALLEGATO II.9 – Informazioni contenute negli inviti ai candidati

ALLEGATO II.10 – Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali

ALLEGATO II.11 – Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri (allegato XI direttiva 2014-nuovo-codice-appalti/24-nuovo-codice-appalti/UE)

ALLEGATO II.12 – Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori. Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

ALLEGATO II.13 – Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia

ALLEGATO II.14 – Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità

ALLEGATO II.15 – Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche

ALLEGATO II.16 – Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione

ALLEGATO II.17 – Servizi sostitutivi di mensa

ALLEGATO II.18 – Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali

ALLEGATO II.19 – Servizi di ricerca e sviluppo

ALLEGATO II.20 – Appalti e procedure nel settore difesa e sicurezza

ALLEGATO IV.1 – Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182

ALLEGATO V.1 – Compensi degli arbitri

ALLEGATO V.2 – Modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico

ALLEGATO V.3 – Modalità di formazione della Cabina di regia

La norma è stata integrata con varie delibere ANAC

Delibere ANAC

Delibera ANAC 261

Delibera ANAC 262

ALLEGATO I

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO IV

ALLEGATO V

ALLEGATO VI

Delibera ANAC 263

ALLEGATO I

Delibera ANAC 264

ALLEGATO I

Delibera ANAC 265

Delibera n. 266 del 20 giugno 2023

Delibera n. 267 del 20 giugno 2023

Delibera n. 268 del 20 giugno 2023

Delibera n. 269 del 20 giugno 2023

Delibera n. 270 del 20 giugno 2023

Delibera n. 271 del 20 giugno 2023

Delibera n. 272 del 20 giugno 2023

A seguire l'articolazione del D.Lgs 36/2023 senza l'indicazione degli articoli per evidenziare la complessità della norma.

Libro I - DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE

PARTE I – DEI PRINCIPI

Titolo I- I principi generali

Articoli 1. – 12.

Titolo II – L'ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell'affidamento.

Articoli 13. – 18.

PARTE II – DELLA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI

Articoli 19. – 36.

PARTE III – DELLA PROGRAMMAZIONE

Articoli 37. – 40.

PARTE IV – DELLA PROGETTAZIONE

Articoli 41. – 47.

Libro II - DEI CONTRATTI

PARTE I – DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

Articoli 48. – 55.

PARTE II – DEGLI ISTITUTI E DELLE CLAUSOLE COMUNI

Articoli 56. – 61

PARTE III – DEI SOGGETTI

Titolo I – Le stazioni appaltanti

Articoli 62. – 64.

Titolo II – Gli operatori economici

Articoli 65. – 69.

PARTE IV – DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Articoli 70. – 76.

PARTE V – DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE

Titolo I – Gli atti preparatori

Articoli 77. – 82.

Titolo II – I bandi, gli avvisi e gli inviti

Articoli 83. – 90.

Titolo III – La documentazione dell'offerente e i termini per la presentazione delle domande e delle offerte

Articoli 91. – 92.

Titolo IV – I requisiti di partecipazione e la selezione dei partecipanti

Articoli 93. – 106.

Titolo V – La selezione delle offerte

Articoli 107. – 112.

PARTE VI – DELL'ESECUZIONE

Articoli 113. – 126.

PARTE VII – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNI CONTRATTI DEI SETTORI ORDINARI

Titolo I – I servizi sociali e i servizi assimilati

Articoli 127. – 128.

Titolo II – Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari

Articoli 129. – 131.

Titolo III – I Contratti nel settore dei beni culturali

Articoli 132. – 134.

Titolo IV – I servizi di ricerca e sviluppo

Articolo 135.

Titolo V – I contratti nel settore della difesa e sicurezza. I contratti secretati

Articoli 136. – 139.

Titolo VI – Le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile

Articolo 140.

Libro III - DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articoli 141. – 152.

PARTE II – DELLE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Articoli 153. – 158.

PARTE III – DEI BANDI, DEGLI AVVISI E DEGLI INVITI

Articoli 159. – 166.

PARTE IV – DELLA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE

Articoli 167. – 173.

Libro IV - DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articoli 174. – 175.

PARTE II – DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE

Titolo I – L'ambito di applicazione e i principi generali

Articoli 176. – 181.

Titolo II – L'aggiudicazione delle concessioni: principi generali e garanzie procedurali

Articoli 182. – 187.

TITOLO III – L'esecuzione delle concessioni

Articoli 188. – 192.

TITOLO IV – La finanza di progetto

Articoli 193. – 195.

PARTE III – DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

Articolo 196.

PARTE IV – DEL CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ

Articolo 197.

PARTE V – ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO

Articoli 198. – 202.

PARTE VI – DEI SERVIZI GLOBALI

Articoli 203. – 208.

Libro V - DEL CONTENZIOSO E DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

PARTE I -DEL CONTENZIOSO

Titolo I – I ricorsi giurisdizionali

Articolo 209.

Titolo II – I rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

Articoli 210. – 220.

PARTE II – DELLA GOVERNANCE

Articoli 221. – 223.

PARTE III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI

Articoli 224. – 229.

ALLEGATI

ALLEGATI I.1 – I.14

ALLEGATI II.1 – II.20

ALLEGATO IV.1

ALLEGATI V.1 – V.3

Ricapitolando il nuovo codice si compone di:

Libro I - DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE

PARTE I – II – III – IV

Articoli 1. – 47.

Libro II - DEI CONTRATTI

PARTE I – II - III - IV – V – VI - VII

Articoli 48. – 140.

Libro III - DELL'APPALTO NEI SETTORI SPECIALI

PARTE I – II – III - IV

Articoli 141. – 173.

Libro IV - DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI

PARTE I – II – III – IV – V - VI

Articoli 174. – 208.

Libro V - DEL CONTENZIOSO E DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

PARTE I – II - III

Articoli 209 – 229.

ALLEGATI

ALLEGATI IN TOTALE 38

QUINDI ABBIAMO 5 LIBRI – 24 PARTI – 229 ARTICOLI – 38 ALLEGATI

I TITOLI NON LI HO CONTATI MI SONO RIFIUTATO

Nuovo codice appalti: entrata in vigore e periodo transitorio

Il **nuovo codice appalti** è entrato in vigore dal **1 aprile 2023**, ma le sue disposizioni – come disposto dall'art. 229 – hanno acquistato efficacia dal **1^ luglio 2023**.

È stato previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, con estensione della vigenza di alcune disposizioni del vecchio codice (D.Lgs 50/2016), del D.L. semplificazioni (D.L. 76/2020) e del D.L. semplificazioni bis (D.L. 77/2021).

Realmente è difficile districarsi nelle nuove disposizioni, soprattutto perché vecchie e nuove norme dovranno convivere per alcuni mesi.

Bisogna precisare, come stabilito dall'art. 226, che a decorrere dal primo luglio 2023, quando sono diventate efficaci le disposizioni del nuovo testo, il D.Lgs 50/2016 continua ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.

Nello specifico, sono restati in vigore fino al **31 dicembre 2023** i seguenti articoli del **D.Lgs 50/2016**:

art. 70 – avvisi di pre-informazione;

art. 72 – redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi;

art. 73 – pubblicazione a livello nazionale (compreso il decreto MIT, attuativo dell'art.73);

art. 127, comma 2 – pubblicità e avviso periodico indicativo;

art. 129, comma 4 – bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati.

Fino al 31 dicembre 2023 sono continuate le pubblicazioni sulla piattaforma del servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti , di cui all'allegato "B" al D.Lgs 33/2013.

Hanno acquistato efficacia dal **primo gennaio 2024** i seguenti articoli del **D.Lgs 36/2023**:

art. 27 – pubblicità legale degli atti;

art. 81 – avvisi di pre-informazione;

art. 83 – bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione;

art. 84 – pubblicazione a livello europeo;

art. 85 – pubblicazione a livello nazionale.

Periodo transitorio: la convivenza tra vecchio e nuovo codice

Le disposizioni del dlgs 50/2016 sono state applicate in via transitoria fino al 31.12.203 per lo svolgimento di **specifiche attività**, contenute nei seguenti articoli:

art. 21, comma 7- *programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici*;

art. 29 – *principi in materia di trasparenza;*

art. 40 – *obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;*

art. 41 comma 2-bis – *misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza;*

art. 44 – *digitalizzazione delle procedure;*

art. 52 – *regole applicabili alle comunicazioni;*

art. 53 – *accesso agli atti e riservatezza;*

art. 58 – *procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;*

art. 74 – *disponibilità elettronica dei documenti di gara;*

art. 81 – *documentazione di gara;*

art. 85 – *documento di gara unico europeo;*

art. 105, comma 7 – *subappalto (deposito del contratto di subappalto presso la SA da parte dell'affidatario);*

art. 111, comma 2-bis – *controllo tecnico, contabile e amministrativo (metodologie e strumentazioni elettroniche per collegamento a banca dati ANAC);*

articolo 213, commi 8, 9 e 10 – *autorità Nazionale Anticorruzione (Gestione da parte dell'ANAC della banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici);*

articolo 214, comma 6 – *ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione (abilitazione da parte del MIT di commissari straordinari nel caso di inadempienza dei soggetti competenti).*

Le attività interessate sono state:

- redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
- accesso alla documentazione di gara;
- presentazione del documento di gara unico europeo;
- presentazione delle offerte;
- apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
- controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

Articoli del nuovo codice che hanno acquisito efficacia dal 1 gennaio 2024:

articolo 19 – *principi e diritti digitali*;

articolo 20 – *principi in materia di trasparenza*;

articolo 21 – *ciclo di vita digitale dei contratti pubblici*;

articolo 22 – *ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)*;

articolo 23 – *banca dati nazionale dei contratti pubblici;*

articolo 24 – *fascicolo virtuale dell'operatore economico;*

articolo 25 – *piattaforme di approvvigionamento digitale;*

articolo 26 – *regole tecniche;*

articolo 27 – *pubblicità legale degli atti;*

articolo 28 – *trasparenza dei contratti pubblici;*

articolo 29 – *regole applicabili alle comunicazioni;*

articolo 30 – *uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici;*

articolo 31 – *anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti;*

articolo 35 – *accesso agli atti e riservatezza;*

articolo 36 – *norme procedimentali e processuali in tema di accesso;*

articolo 37, comma 4 – *programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi;*

articolo 81 – *avvisi di preinformazione;*

articolo 83 – *bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione;*

articolo 84 – *pubblicazione a livello europeo;*

articolo 85 – *pubblicazione a livello nazionale;*

articolo 99 – *verifica del possesso dei requisiti;*

articolo 106, comma 3, ultimo periodo, – *garanzie per la partecipazione alla procedura;*

articolo 115, comma 5 – *controllo tecnico contabile e amministrativo;*

articolo 119, comma 5 – *trasmissione del contratto di subappalto alla SA;*

articolo 224, comma 6 – *disposizioni ulteriori.*

Il requisito di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza dell'allegato II.4 è richiesto dal 1^ gennaio 2024.

Appalti PNRR e PNCC

L'art. 225 del nuovo codice appalti, al comma 8, specifica che per quanto riguarda le procedure di affidamento e i contratti riguardanti gli investimenti pubblici (anche suddivisi in lotti), finanziati in tutto o in parte con le risorse PNRR e PNC, nonché i programmi cofinanziati da fondi UE (comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse) **si applicano anche dopo il 1 luglio 2023** le disposizioni di cui al **decreto legge 77/2021** convertito con modificazioni dalla legge 108/2021 al decreto legge 13/2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a

semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC, nonché dal piani nazionale integrato per l'energia e il clima 2030.

Abrogazione del D.Lgs 36/2023

Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1° luglio 2023.

A decorrere dal primo luglio 2023, le disposizioni del D.Lgs 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.

Per **procedimenti in corso** si intendono:

- le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

- in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;

- per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;
- per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, sono abrogati dal 1° luglio 2023:

- il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612;
- l'articolo 11, comma 5, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204;
- l'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122;
- il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, è abrogato dal 1° gennaio 2024 il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2017.

Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.

Articolo 225

Disposizioni transitorie e di coordinamento

Testo vigente aggiornato al D.Lgs. 209/2024

1. Fino al 31 dicembre 2023 gli avvisi e i bandi sono pubblicati, ai fini della decorrenza degli effetti di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. Fino al 31 dicembre 2023 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 70, 72, 73, 127, comma 2, 129, comma 4 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adottato in attuazione dell'articolo 73, comma 4 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico della stazione appaltante. Fino al 31 dicembre 2023 continuano le pubblicazioni sulla

piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'Allegato B al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Dal 1° gennaio 2024, acquistano efficacia gli articoli 27, 81,83, 84 e 85.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. In via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 per lo svolgimento delle attività relative:

a) alla redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

b) alla trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);

c) all'accesso alla documentazione di gara;

d) alla presentazione del documento di gara unico europeo;

e) alla presentazione delle offerte;

f) all'apertura e la conservazione del fascicolo di gara;

g) al controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

3. Il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II 4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024.

4. In sede di prima applicazione dell'articolo 47 e fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato I.11, la composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e le competenze delle sezioni restano quelle vigenti alla data di entrata in vigore del codice, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108.

5. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 4, continua ad applicarsi il regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192.

5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'allegato 11.18 in merito alla progettazione e direzione di lavori riguardanti i beni culturali, fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 226-bis, comma 2, lettera gg), ai soli fini di cui all'articolo 19, comma 2 del medesimo allegato I1.18, la direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del RUP e del dirigente competente alla formazione del programma triennale possono comprendere, in luogo di un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, soggetti in possesso, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica di lavori pubblici e di specifiche competenze coerenti con l'intervento.

6. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 136, comma 4, continua ad applicarsi il regolamento recante la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, in quanto compatibile con le disposizioni di cui all'allegato II.20.

7. Per le garanzie previste all'articolo 117, comma 12, nelle more dell'adozione del decreto ivi previsto, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31.

8. In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto- legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

9. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali

è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui decreto legislativo n. 50 del 2016.

10. Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina prevista dall'articolo 163 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

11. Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti.

12. Le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal CIPESS in base al previgente codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono approvate direttamente dal soggetto aggiudicatore. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPESS in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno e ai termini in scadenza nell'anno successivo.

13. Gli articoli 47, comma 1, 83, comma 2, e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si interpretano nel senso che, in via transitoria, relativamente ai consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del medesimo codice, ai fini della partecipazione alle gare e dell'esecuzione si applica il regime di qualificazione previsto dall'articolo 36, comma 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e dagli articoli 81 e 94 del regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207. L'articolo 47, comma 2-bis, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, si interpreta nel senso che, negli appalti di servizi e forniture, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati, anche se diversi da quelli designati in gara. 2

14. Comma abrogato

15. Salvo quanto previsto dal comma 14, gli schemi dei regolamenti di cui agli articoli 17, comma 3, 40, comma 2, 41, commi 2 e 4, 45, comma 1, 47, comma 4, 54, comma 3, 61, comma 5, 70, comma 3, 71, comma 5, 84, comma 1, 89, comma 2, 100, comma 3, 105, comma 1, 106, comma 8, 114, comma 5, 120, comma 14, 135, comma 3, 182, comma 2 e 213, comma 15, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali i regolamenti possono essere comunque emanati o adottati.

16. A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati.

Periodo transitorio: i chiarimenti del MIT

Il periodo transitorio ha generato una serie di problematiche derivanti dalla confusione che si potrebbe generare dalla sovrapposizione di disposizioni vecchie e nuove.

E' stato posto un quesito al Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a cui è stata fornita risposta con il parere del 29 marzo 2023, n. 1858. Nello specifico il dubbio sorgeva sulle nuove gare indette tra il 1 aprile 2023 (entrata in vigore del codice) e il 1 luglio (efficacia del codice): si doveva far riferimento al nuovo codice appalti oppure fino all'1 luglio 2023 si applicava il dlgs 50/2016?

Il Servizio Contratti Pubblici è stato chiaro: doveva essere applicato l'art. 229 del dlgs 36/2023, il quale prevede che

- il codice è entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023;

- le disposizioni del codice, con i relativi allegati hanno acquisito efficacia il 1° luglio 2023.

Soglie comunitarie degli appalti pubblici: l'aggiornamento 2025

Il Regolamento delegato (UE) 2495 del 15/11/2023 ha incrementato le soglie indicate dall'**art. 14 del D.Lgs. 36/2023**.

Soglie comunitarie degli appalti pubblici per i settori ordinari

- **5.538.000 €** per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- **143.000 €** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;

- **221.000 €** per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
- **750.000 €** per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

Soglie comunitarie degli appalti pubblici per i settori speciali *(Quanto alla nomenclatura dei settori il nuovo Codice, agli articoli dal 146 al 152, specificamente indica quelli del "Gas ed energia termica" (inclusa l'estrazione di combustibili solidi), dell'Elettricità, dell'Acqua, dei servizi di Trasporto, dei Porti ed aeroporti nonché, infine, dei Servizi postali)*

- **5.538.000 €** per gli appalti di lavori;

- **443.000 €** per gli appalti di forniture, servizi e per i concorsi pubblici di progettazione**;**

- **1.000.000 €** per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

Tabella delle soglie comunitarie degli appalti pubblici per il 2025

Di seguito una **tabella riassuntiva** che fa chiarezza sulle **nuove soglie comunitarie negli appalti pubblici**.

Tipologia di procedura	**Importo in euro**
• appalti di lavori pubblici	5.538.000 €
• appalti di forniture e servizi • concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da Amministrazioni che sono autorità sub-centrali	221.000 €
appalti di forniture aggiudicati da autorità governative centrali del settore della difesa, riguardanti prodotti non menzionati nell'allegato III della Direttiva UE 2014/24	221.000 €

• Appalti di forniture e servizi • Concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni governative centrali	143.000 €
appalti di forniture aggiudicati da amministrazioni del settore della difesa e riguardati prodotti menzionati nell'allegato III della Direttiva UE 2014/24	143.000 €
Appalti di servizi e forniture per i concorsi di progettazione	443.000€

Le soglie di rilevanza europea per gli appalti rappresentano i parametri principali per determinare le fasi di assegnazione dei lavori e dei servizi, inclusa la progettazione, offrendo una struttura chiara per la selezione delle procedure. Al di sotto di tali soglie, è prevista l'adozione di procedure più agili, quali l'affidamento diretto o la procedura negoziata.

È fondamentale sottolineare che, conformemente al recente Codice Appalti, all'articolo 50 comma 1 lettera b), per i servizi di ingegneria e architettura, nonché per le competizioni progettuali con importi inferiori a 140mila euro, è ammesso l'affidamento diretto.

Nel caso in cui gli importi siano tra i 140 mila euro e le soglie comunitarie, si può optare per la procedura negoziata senza la necessità di un bando pubblico, previa consultazione di almeno 5 operatori economici.

Appalti sopra soglia comunitaria: quali sono?

I contratti sopra soglia sono i contratti che prevedono lavori, forniture o servizi con importo a base di gara superiore alle soglie stabilite dall'art. 14 del Codice appalti.

Appalti sopra soglia comunitarie: le procedure

Il nuovo codice appalti contiene un'importante evoluzione nel panorama delle procedure di affidamento dei lavori pubblici e dei servizi. Questo decreto introduce una serie di modifiche

significative rispetto al precedente impianto normativo, puntando a semplificare e rendere più efficienti le modalità con cui le stazioni appaltanti possono assegnare contratti di vario valore.

Una delle novità principali riguarda l'introduzione di limiti più alti per gli affidamenti diretti, consentendo alle stazioni appaltanti di procedere senza consultare più operatori economici per contratti di importo inferiore a determinate soglie. Questo è pensato per snellire le procedure in casi di minori dimensioni finanziarie, garantendo comunque la scelta di fornitori con comprovate competenze.

Per contratti di valore superiore, il decreto stabilisce la procedura negoziata senza bando, che richiede la consultazione di un numero specifico di operatori economici. Questa modalità mira a promuovere la concorrenza tra gli operatori e ad assicurare una selezione trasparente e basata su criteri obiettivi.

Come si calcola l'importo stimato dell'appalto

Il comma 4 dell'art. 14 indica i **criteri per calcolare il valore stimato degli appalti**. Il calcolo deve basarsi sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA comprendendo qualsiasi forma di opzioni o rinnovi del contratto ed anche eventuali premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti.

Il valore stimato di un appalto è l'importo su cui si esegue la verifica di rilevanza comunitaria. Al riguardo occorre definire l'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione. Occorre poi tenere conto dell'**importo massimo**, inclusa qualsiasi forma di eventuale opzione o rinnovo del contratto esplicitamente stabilita nei documenti di gara.

Il comma 7 dell'articolo 14 stabilisce che il valore stimato di un appalto va quantificato:

- al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara;
- al momento di avvio della procedura di affidamento (nel caso in cui non sia prevista un'indizione di gara).

Nuovo codice appalti: le procedure di affidamento

Nuovo codice appalti D.Lgs. 36/2023: procedure di affidamento più snelle. Affidamento diretto fino a 150 mila euro. Nessuna novità per i criteri

Il nuovo codice appalti, D.Lgs. 36/2023, prevede un sistema di procedure per l'affidamento differente rispetto all'impianto precedente.

Il nuovo codice prevede limiti più alti per gli **affidamenti diretti** e un sistema più snello in generale.

Le nuove regole per le procedure di affidamento sono normate dall'art. 50.

Procedure di affidamento lavori nel nuovo codice appalti

L'articolo 50 del nuovo codice appalti disciplina le regole per le procedure per l'affidamento dei **lavori**:

1. importo inferiore a **150.000 euro**: **affidamento diretto** anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

2. importo pari o superiore a **150.000 euro** e inferiore a **1 milione di euro**: **procedura negoziata** senza bando, previa consultazione di almeno **5 operatori economici**, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tra MIT e elenchi di operatori economici;
3. importo da **1 milione di euro a soglie** comunitarie, **procedura negoziata** senza bando, previa consultazione di almeno **10 operatori economici**, ove esistenti.

Procedure di affidamento servizi e forniture nel nuovo codice appalti

1. Importo **inferiore a 140.000 euro: affidamento diretto** di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
2. importo pari o superiore a **140.000 euro** e **fino alle soglie comunitarie**: **procedura negoziata** senza bando, previa consultazione di almeno **5 operatori economici**, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tra MIT e elenchi di operatori economici, per

l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione.

Allegato II.1 del nuovo codice appalti: elenchi operatori e indagini di mercato

L'allegato II.1 del D.Lgs. 36/2023 disciplina le modalità attuative in merito alla gestione degli elenchi e delle indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. L'allegato si divide in 3 articoli:

- disposizioni generali;
- indagini di mercato;
- elenchi di operatori economici.

La scelta degli operatori deve essere effettuata secondo **criteri oggettivi**, quali non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il **sorteggio** o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti **solo in casi eccezionali** in cui il ricorso ai criteri suddetti è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata devono essere indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

Criterio di aggiudicazione: le novità nel nuovo Codice appalti

L'art. 108, riferito nello specifico al "criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture", dispone, in aderenza alla regola generale posta dalla Direttiva UE n. 24/2014 (considerando 89, 90 e 96, nonché art. 67) che, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o servizi, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di "lavori, servizi e forniture" (oltre che dei concorsi di progettazione e di idee) adottando il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base:

- del miglior **rapporto qualità/prezzo**
- oppure dell'**elemento prezzo**
- oppure del **costo**, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall'allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita.

I più recenti chiarimenti del MIT sulle procedure di affidamento

Frazionamento artificioso nelle procedure di affidamento

La Stazione Appaltante che procede a due affidamenti di **servizi di ingegneria e architettura** – afferenti allo stesso progetto, ma riferiti a **diverse tipologie di prestazioni** – non incorre in **frazionamento artificioso dell'appalto**.

È quanto chiarito dal MIT con il **parere del 18 luglio 2024, n. 2633**, in risposta a una stazione appaltante che intende procedere con due diversi affidamenti di **servizi di ingegneria e architettura** per un compendio composto da più immobili:

- il primo servizio, sotto soglia e quindi soggetto ad affidamento diretto, comprendente il rilievo BIM, topografico, fotogrammetrico e georadar con indagini sui materiali strutturali (prelievo ferri, carotaggi, rilievi etc);
- il successivo SIA, sicuramente sopra soglia, riguarderà la verifica sismica del compendio e la diagnosi energetica, nel quale i concorrenti partiranno dai dati comuni e dallo stato di fatto ricavati dall'affidamento precedente.

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023) prevede all'articolo 14, comma 6 che: *"Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino".*

Il frazionamento artificioso, finalizzato a utilizzare l'affidamento diretto al posto di strumenti maggiormente concorrenziali previsti dalla normativa interna e comunitaria, determina delle **responsabilità a carico del RUP**.

Sul divieto di **frazionamento artificioso** si è espresso anche il Consiglio di Stato con la sentenza del 12 maggio 2023, n. 4792.

Sotto soglia: affidamento diretto obbligatorio o possibilità di procedura negoziata? Il parere del MIT

Una stazione appaltante ha chiesto al MIT se in una gara che si colloca per fascia di importo nell'affidamento diretto (lavori inferiori a 150.000 € e sevizi/forniture 140.000 €), è possibile scegliere la procedura negoziata o si è vincolati all'affidamento diretto. Se si può optare anche per la procedura negoziata, qual è il termine da rispettare per concludere la procedura di appalto?

Il MIT, con parere 2577/2024, ha precisato che la stazione appaltante deve tener sempre presente il principio del risultato che obbliga alla massima tempestività per evitare un aggravio nel

procedimento. Nel caso in cui la stazione appaltante preferisca la procedura negoziata all'affidamento diretto, deve darne **adeguata motivazione**, visto l'allungamento dei tempi.

Nel caso in cui la stazione appaltante scelga la procedura negoziata in base ad una motivazione adeguata, i termini da rispettare sono:

- 4 mesi se si sceglie il criterio dell'OEPV, offerta economicamente più vantaggiosa;:
- 3 mesi se si sceglie il criterio del minor prezzo.

Il MIT si è pronunciato più volte sulla discrezione delle amministrazioni, affermando che esse sono libere di scegliere la procedura di affidamento più opportuna sempre per ragioni di efficienza, anche se è sempre meglio optare per procedure semplificate (soprattutto nel sotto soglia).

I criteri di aggiudicazione nel nuovo codice appalti

L'art. 108 del nuovo codice appalti tratta i criteri di aggiudicazione.

L'OEPV e il minor prezzo restano invariati

L'**art. 108** del nuovo codice appalti (D.Lgs. 36/2023) norma i **criteri di aggiudicazione** enunciando , quale **regola di carattere generale**, valevole per tutti gli appalti di lavori, forniture e servizi (salva la differente regolamentazione, per quelli c.d. "sotto soglia", nell'art. 50, comma 4), l'**offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV)**.

Criteri di aggiudicazione: cosa dice l'art. 108 del nuovo codice appalti

L'art. 108, riferito nello specifico ai "criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture", dispone, in aderenza alla regola generale posta dalla Direttiva UE 24/2014 (considerando 89, 90 e 96, nonché art. 67) che, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o servizi, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli

appalti di “lavori, servizi e forniture” (oltre che dei concorsi di progettazione e di idee) adottando il criterio dell’**offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base:

- del miglior **rapporto qualità/prezzo**
- oppure dell’**elemento prezzo**
- oppure del **costo**, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente a quanto previsto dall’allegato II.8, con riguardo al costo del ciclo di vita.

OEPV sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

Nel comma 2 dell’art. 108 del d.lgs 36/2023 possiamo rilevare alcune novità sul criterio OEPV.

Nello specifico, sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a. i contratti relativi ai **servizi sociali** e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera. **Nessuna novità rispetto al vecchio codice**;

b. i contratti relativi all’affidamento dei servizi di **ingegneria e architettura** e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a **140.000 €**. **In questo caso notiamo un innalzamento della soglia prima fissata a 40.000 €**;

c.i contratti di **servizi e forniture** di importo pari o superiore a 140.000 € caratterizzati da **notevole contenuto tecnologico** o che hanno un carattere innovativo. **Anche in questo caso registriamo un innalzamento della soglia che prima era fissata a 40.000 €**;

d. gli affidamenti in caso di **dialogo competitivo** e di **partenariato per l'innovazione. Il vecchio codice non prevedeva questo punto**;

e. gli affidamenti di appalto integrato. **Il vecchio codice non prevedeva questo punto.**

Come era già stato precisato nella relazione illustrativa del d.lgs 36/2023, le suddette soglie sono state alzate da 40.000 € a 140.000 € per **3 motivi**:

- esigenze di carattere sistematico;
- mutamento del quadro economico e sociale;
- limitato ambito applicativo residuo per le procedure diverse dall'affidamento diretto in tali ipotesi.

Le lettere *d.* ed *e.* sono state aggiunte dal nuovo codice.

OEPV sulla base del minor prezzo

Per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione del **minor prezzo**, non si registrano differenze rispetto al D.Lgs. 50/2016. Secondo il comma 3 dell'art. 108 D.Lgs. 36/2023, il criterio del minor prezzo può essere utilizzato per i servizi e le forniture con **caratteristiche standardizzate** o le cui condizioni sono **definite dal mercato**, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.

Il criterio del minor prezzo, come lascia intendere il termine stesso, confronta le varie offerte presentate dagli operatori economici, con la selezione di quella con l'importo più basso.

I documenti di gara

I documenti di gara stabiliscono i **criteri di aggiudicazione dell'offerta**, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa viene valutata sulla base di **criteri oggettivi**, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto.

A differenza della formulazione del comma 6 dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016, è stata eliminata l'elencazione esemplificativa dei criteri utilizzati, che potrebbero trovare spazio in norme attuative di carattere secondario.

È previsto che l'elemento relativo al costo possa assumere la forma di un **prezzo o costo fisso** sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a **criteri qualitativi**.

La ponderazione

I documenti di gara riportano i criteri di valutazione e il relativo **sistema di ponderazione**, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti **sub-criteri** e **sub-pesi** o **sub-punteggi**.

Nei casi in cui la ponderazione non sia possibile, le stazioni appaltanti indicano già nel bando di gara l'importanza dei criteri in ordine decrescente. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie che individuino con un **unico parametro numerico** finale l'offerta più vantaggiosa.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i **costi della manodopera** e gli **oneri aziendali per la sicurezza**, eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale. La disposizione è presente anche nel vecchio codice ed è una conferma dell'orientamento giurisprudenziale volto a descrivere l'omissione in questione quale causa di esclusione. Proprio per questo è stato espressamente inserito l'inciso "**a pena di esclusione**" per dare maggiore forza e maggiore certezza alla norma.

Art. 108 nuovo codice appalti: scompare il tetto massimo del 30% relativo al costo

Importante novità riguarda l'**eliminazione del tetto massimo del 30%** per il punteggio economico relativo all'elemento costo e conseguentemente il **tetto minimo del 70%** riferito alla qualità.

È opportuno evidenziare la soppressione del comma 10-bis del D.Lgs. 50/2016 che conteneva questa indicazione relativa al tetto massimo. La scelta del nuovo codice dipende dall'analisi economica, che ha dimostrato come la stessa contenga elementi critici secondo quanto rilevato

anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (A.G.C.M.) con la segnalazione S4143 in data 23 marzo 2021 al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Si evince la volontà di riporre tutto nelle mani delle stazioni appaltanti: spetta a loro, svincolate da soluzioni precostituite, decidere quanto incidano l'aspetto tecnico e l'aspetto economico. Questo dovrebbe generare maggiore fruizione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, adeguando il peso delle due componenti (prezzo e qualità) alle caratteristiche effettive dello specifico appalto.

Bisogna considerare che la scelta di una formula influenza inevitabilmente l'attribuzione del punteggio su una delle componenti (prezzo o qualità). È fondamentale che la stazione appaltante valuti l'interdipendenza degli elementi, considerando anche che una maggiore complessità della parte tecnica e un punteggio elevato per tale ragione, non sempre significa scegliere l'offerta tecnica migliore.

L'analisi economica ha evidenziato che le formule di utilizzo più comuni (lineari, paraboliche, al prezzo minimo o anche alla media) sono di utile applicazione e inducono gli operatori economici ad

abbassare i prezzi e/o migliorare la qualità anche solo attraverso l'uso di base d'asta, di prezzi minimi o di semplici parametri discrezionali. Applicando una formula parabolica, la stazione appaltante, anche attraverso la scelta di un parametro della formula, può evitare che gli operatori economici competano eccessivamente sul prezzo, limitando la qualità dell'offerta: la scelta del parametro determina l'incentivo ad abbassare i prezzi.

Il garante ha condotto una disamina di casistiche che ha fatto emergere la necessaria attenzione che le stazioni appaltanti devono avere per evitare accordi tra operatori, cercando di limitare situazioni in cui gli operatori possano conseguire tutti lo stesso punteggio tecnico, dato che tale situazione inevitabilmente favorisce gli accordi sul prezzo.

Approvvigionamento di servizi informatici e cybersicurezza

Il comma 4 del D.Lgs. 36/2023 contiene una precisazione circa l'approvvigionamento di **beni e servizi informatici**. In queste attività, le stazioni appaltanti devono tenere in considerazione gli elementi di **cybersicurezza**, sempre circa la valutazione dell'elemento qualitativo ai fini

dell'individuazione del miglior rapporto qualità prezzo. Devono attribuire ad esso **grande rilievo** nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici.

Nei casi in cui i **beni e servizi informatici** oggetto di appalto siano impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il **punteggio economico (max al 10%)**.

Per i **contratti ad alta intensità di manodopera**, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il **punteggio economico entro il limite del 30%**.

Dalla Corte dei Conti chiarimenti sui criteri di aggiudicazione per gli appalti soprasoglia

Con la **Deliberazione del 17 luglio 2024, n. 174**, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Liguria, ha richiamato le previsioni dell'art. 108, comma 1, del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) confermando la legittimità del decreto di aggiudicazione di un appalto e di esecuzione di opere a valere su **fondi PNRR** con il criterio basato sul **prezzo più basso**.

Secondo il magistrato istruttore che aveva messo in dubbio l'aggiudicazione dell'appalto, la SA avrebbe dovuto applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul rapporto qualità/prezzo.

Di contro, l'Amministrazione aggiudicatrice ha invece precisato che:

- nonostante l'art. 108 del d.lgs. n. 36 del 2023 introduca una preferenza per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (sub specie di miglior rapporto qualità/prezzo), la scelta del criterio di aggiudicazione permane nella sfera di **discrezionalità** delle amministrazioni;
- il criterio del maggior ribasso sarebbe stata la soluzione più idonea a soddisfare le esigenze della procedura, specie sotto il profilo della riduzione delle tempistiche;
- i lavori oggetto dell'appalto – relativi a "impianti termici e di condizionamento" – non possono essere ricondotti nella categoria dei "lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo", di cui all'art. 108, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 36 del 2023, che impone l'obbligo di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Secondo la Corte dei Conti, se la Direttiva UE 24/2014 consente di precludere o limitare il ricorso a criteri di aggiudicazione basati sul solo elemento del prezzo e/o del costo, tale opzione è stata adottata, dal legislatore nazionale:

- per **alcune fattispecie di appalti di forniture, servizi e lavori** (comma 2 dell'art. 108), sub specie di imposizione del ricorso al criterio del miglior rapporto qualità prezzo;
- per **altre predeterminate categorie di appalti di servizi e forniture** (comma 3 dell'art. 108), sub specie di facoltà al ricorso al criterio del minor prezzo.

Nessuna eccezione o limitazione è stata, invece, introdotta per gli altri appalti di lavori (quale quello oggetto, aggiudicato sulla base di una procedura aperta bandita previa approvazione e verifica di un progetto esecutivo), eccezioni o limitazioni che, in base alle regole europee, il legislatore italiano avrebbe ben potuto porre, ma che non ha fatto.

Né si può dedurre, in via meramente interpretativa, una **limitazione all'agire discrezionale delle amministrazioni aggiudicatrici**, che, nella specie, vedrebbe precluso l'utilizzo del criterio del minor prezzo per la generalità degli appalti di lavori c.d. "sopra soglia", in assenza di una espressa previsione legislativa.

Da ultimo, se il **principio del risultato** (art. 1 d.lgs. n. 36 del 2023) non può consentire una deroga a precise disposizioni del d.lgs. n. 36 del 2023, ben può invece costituire una delle argomentazioni a supporto dell'esercizio della discrezionalità, nella scelta, fra le varie ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, per gli appalti di lavori, del criterio di aggiudicazione basato sul solo elemento del prezzo.
Da qui la deliberazione che ha stabilito la conformità del decreto di aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione dei lavori con il criterio basato sul **prezzo più basso**.

Il ruolo del RUP secondo il nuovo codice appalti: da responsabile unico del procedimento a responsabile unico del progetto

Il **RUP** cambia le sue generalità, diventando il **Responsabile Unico del Progetto** (nel D.Lgs 50/2016 è definito come “Responsabile Unico del Procedimento”), il *project manager* dell’appalto.

L’**art. 15** disciplina la nomina e le funzioni del RUP.

Le attività del Rup sono diverse e tutte molto complesse, sia sotto il profilo procedurale che sotto il profilo delle responsabilità.

Nomina del responsabile unico del progetto

Come già previsto dal vecchio codice (D.Lgs 50/2016), il RUP viene nominato nella fase primordiale dell'appalto**.** A lui sono affidate le fasi di:

- Programmazione;
- Progettazione;
- Affidamento;
- Esecuzione.

Il testo approvato riporta una dicitura generica, ossia "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP".

Viene precisato che il RUP può essere scelto tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa.

Il “nuovo” RUP dovrà essere in possesso di determinati requisiti che sono riportati nell’allegato I.2.

La nomina di RUP non può essere rifiutata, comma 2 dell’Art. 15.

In mancanza dell’indicazione del nominativo nel bando o nell’avviso di indizione di gara, è proprio il responsabile dell’unità organizzativa a ricoprire le funzioni del RUP.

Nel testo approvato si precisa che sono le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ad individuare modelli organizzativi che richiedono la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e di un responsabile di procedimento per l’affidamento.

L’allegato I.2 del nuovo codice appalti individua requisiti e compiti del RUP

Il RUP coordina il processo realizzativo dell’intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. In fase di esecuzione vigila sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Requisiti del RUP per appalti di lavori e concessioni

Il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione, o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche.

La **formazione professionale** deve essere costantemente in **aggiornamento**.

Il RUP deve aver maturato un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività simili a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento:

- di almeno **un anno** per i contratti di importo **< 1.000.000 di euro** ;
- di almeno **3 anni** per i contratti di importo **≥ 1.000.000 di euro e < alle soglie** di rilevanza europea;
- di almeno **5 anni** per i contratti di importo pari o superiore **≥ soglie** di rilevanza europea.

Requisiti del RUP per lavori complessi

Per quanto riguarda l'affidamento di lavori complessi, il RUP deve avere

- **esperienza** professionale di almeno **5 anni** nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori,
- **laurea magistrale** o **specialistica** nelle materie oggetto dell'intervento da affidare
- adeguata competenza quale *Project Manager*, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di *Project Management*.

Requisiti del RUP per servizi e forniture

Il RUP deve avere un **titolo di studio** di livello adeguato e di esperienza professionale in costante aggiornamento, maturata nello svolgimento di attività simili a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare.

Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata:

- di almeno **un anno** per **importi < soglie** di rilevanza europea;
- di almeno **3 anni** per **importi ≥ soglie** di rilevanza europea.

Nel caso di forniture o servizi con particolari caratteristiche tecniche (dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici), la stazione appaltante può richiedere, oltre ai suddetti requisiti, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze.

L'art. 15 al comma 6 indica la possibilità per le stazioni appaltanti di prevedere una **struttura di supporto al RUP**. Possono essere destinate risorse finanziarie non superiori all'1 % dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

Formazione specifica del RUP

Contestualmente all'adozione del programma degli acquisiti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici, la stazione appaltante deve adottare il **piano di formazione** per il proprio personale.

Al riguardo è fondamentale prevedere anche una specifica formazione BIM.

Risorse finanziarie RUP

Il comma 6 dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 recita:

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una **struttura di supporto al RUP**, e possono destinare **risorse finanziarie** non superiori all'**1%** dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

Stando alla normativa, quindi, il RUP avrebbe la facoltà di fare affidamenti diretti senza alcun confronto, a sua totale discrezione per importi che potenzialmente possono essere altissimi. Calcolando l'1% di lavori di milioni di euro, ci si rende conto che sono risorse di considerevole importanza.

I servizi che il RUP può affidare direttamente sono servizi tecnici o legali, con lo scopo di gestire al meglio l'appalto. Per le opere, il tetto massimo stabilito dalla UE è 5,382 milioni di €, entro cui si può procedere senza gara; per i servizi il tetto è 215.000 €.

Forse questo comma andrebbe modificato per non incorrere in una procedura di **infrazione comunitaria**.

Divieto di nomina del responsabile unico di progetto

Come previsto dal comma 8, negli appalti con la formula del **general contractor** e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti ad essi collegati.

I compiti del RUP comuni a tutte le fasi sono i seguenti:

- formula proposte e fornisce dati e informazioni per predisporre il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare;
- accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell'intervento pubblico o promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
- propone la conclusione di un accordo di programma alla stazione appaltante quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

- propone l’indizione o, dove competente, indice la conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- verifica i progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell’articolo 42 del codice;
- sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice;
- accerta e attesta le condizioni che richiedono di non suddividere l’appalto in lotti ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del codice;
- decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
- richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 93 del codice;
- promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori;

- provvede all’acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;

- è responsabile degli adempimenti prescritti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (A seguito della digitalizzazione, dall'1 gennaio 2024 l'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione e trasmissione delle informazioni ad Anac è decaduto).

I Compiti del RUP nella fase di affidamento

Il responsabile unico del progetto durante la fase di affidamento:

- effettua la verifica della documentazione amministrativa qualora non sia nominato un responsabile di fase ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, esercitando funzioni di coordinamento e verifica, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
- svolge la verifica di congruità delle offerte in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo;

- svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'articolo 93 del codice;
- dispone le esclusioni dalle gare;
- in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, che spettano alla commissione giudicatrice;
- quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche;
- adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa.

I compiti RUP nella fase di esecuzione

Durante la fase di esecuzione, il RUP:

- impartisce le istruzioni al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, finalizzate a garantire la regolarità degli stessi;
- autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;

- vigila sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;
- adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
- svolge i compiti previsti dall'articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- assume il ruolo di responsabile dei lavori, per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- tiene conto di eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento formulate dagli operatori economici, prima della consegna dei lavori;
- trasmette (al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori) la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
- accerta che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;

- autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;
- approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
- irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'articolo 121 del codice;
- dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
- attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell'articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'articolo 212, comma 3, del codice;
- propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;

- rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;
- rilascia il certificato di pagamento all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità;
- rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori;
- vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.

Nuovo Codice Appalti D.Lgs 36/2023

I livelli di progettazione sono 2

Il D.Lgs 36/2023 contiene un'importante novità circa i livelli di progettazione: si passa da 3 a 2: scompare il **progetto definitivo**.

Nell'art. 41 (**livelli e contenuti di progettazione**), si legge che i livelli di progettazione sono 2:

- **progetto di fattibilità tecnico-economica**;
- **progetto esecutivo**.

La stazione appaltante indica alcuni parametri da rispettare in ogni fase della progettazione:

- caratteristiche;
- requisiti;
- elaborati progettuali.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che l'esecutivo includa tutti gli elementi previsti dal livello omesso.

Articolo 41 nuovo codice appalti – Livelli e contenuti della progettazione

1. La progettazione in materia di lavori pubblici, si articola in due livelli di successivi approfondimenti tecnici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo. Essa è volta ad assicurare:

a. il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
b. la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
c. la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
d. il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
e. l'efficientamento energetico e la minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili nell'intero ciclo di vita delle opere;
f. il rispetto dei principi della sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale dell'intervento, anche per contrastare il consumo del suolo, incentivando il recupero, il riuso e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e dei tessuti urbani;
g. la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43;

h. l'accessibilità e l'adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche;
i. la compatibilità geologica e geomorfologica dell'opera.

2. L'allegato I.7 definisce i contenuti dei due livelli di progettazione e stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.7 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

3. L'allegato I.7 stabilisce altresì le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell'ente concedente. L'allegato I.7 indica anche i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica. In caso di adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, il documento di indirizzo della progettazione contiene anche il capitolato informativo.

4. La verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi di cui all'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata ai sensi della legge 29 aprile 2015, n. 57, si svolge con le modalità procedurali di cui all'allegato I.8. In sede di prima

applicazione del codice, l'allegato I.8 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal predetto allegato.

5. La stazione appaltante o l'ente concedente, in funzione della specifica tipologia e dimensione dell'intervento, indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della relativa progettazione. Per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

6. Il progetto di fattibilità tecnico-economica:

a. individua, tra più soluzioni possibili, quella che esprime il rapporto migliore tra costi e benefici per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire;
b. contiene i necessari richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
c. sviluppa, nel rispetto del quadro delle necessità, tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma;

d. individua le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
e. consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa;
f. contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte;
g. contiene il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

7. Per le opere proposte in variante urbanistica di cui all'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo.

8. Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:

a. sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
b. è corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
c. se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;
d. di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza.

9. In caso di affidamento esterno di entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'articolo 42, comma 1.

10. Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, compresi quelli relativi al dibattito pubblico, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante o dell'ente concedente e sono inclusi nel quadro economico dell'intervento.

11. Le spese strumentali, dovute anche a sopralluoghi, riguardanti le attività di predisposizione del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, trasferite all'Agenzia del demanio.

12. La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L'allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto.

13. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione

collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all'oggetto dell'appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali. I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali sono definiti nell'allegato I.14. In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. In mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I

costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

15. Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalità di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico- amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. In sede di prima applicazione del presente codice, l'allegato I.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Articolo 42 nuovo codice appalti – Verifica della progettazione

1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.

2. Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.

3. La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

5. L'allegato I.7 indica i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono. Gli oneri conseguenti all'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.

Articolo 43 nuovo codice appalti – Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, a meno che essi non riguardino opere precedentemente eseguite con l'uso dei suddetti metodi e strumenti di gestione informativa digitale.

2. Anche al di fuori dei casi di cui al comma 1 e in conformità con i principi di cui all'articolo 19, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d'uso di tali metodi e strumenti. Tale facoltà è subordinata all'adozione delle misure stabilite nell'allegato I.9.

3. Gli strumenti indicati ai commi 1 e 2 utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti, nonché di consentire il trasferimento dei dati tra pubbliche amministrazioni e operatori economici partecipanti alla procedura aggiudicatari o incaricati dell'esecuzione del contratto.

4. Nell'allegato I.9 sono definiti:

a. le misure relative alla formazione del personale, agli strumenti e alla organizzazione necessaria;

b. i criteri per garantire uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti digitali per la gestione dell'informazione;
c. le misure necessarie per l'attuazione dei processi di gestione dell'informazione supportata dalla modellazione informativa, ivi compresa la previsione dell'interoperabilità dell'anagrafe patrimoniale
d. di ciascuna stazione appaltante o ente concedente con l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche;
e. le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni;
f. le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili;
g. il contenuto minimo del capitolato informativo per l'uso dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale.

5. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.9 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

Articolo 44 nuovo codice appalti – Appalto integrato

1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.

2. La stazione appaltante o l'ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.

3. Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.

4. L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

5. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell'articolo 42.

6. Nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.

Articolo 45 nuovo codice appalti – Incentivi alle funzioni tecniche

1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di

eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.

5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

a. la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
b. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
c. l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

a. per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
b. per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
c. per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.

Articolo 46 nuovo codice appalti – Concorsi di progettazione

1. Ai concorsi di progettazione si applica la disciplina del Capo II della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 e, per i settori speciali, la disciplina del Capo II della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

2. Il concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici si svolge di regola in una sola fase e ha ad oggetto progetti o piani con livello di approfondimento corrispondente al progetto di fattibilità tecnica ed economica. Con adeguata motivazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono bandire un concorso in due fasi. Nella prima fase sono selezionate le proposte ideative. Nella seconda fase è elaborato un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle proposte selezionate. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.

3. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Il bando del concorso può prevedere che il progetto esecutivo sia affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando o, nei settori speciali, senza indizione di gara al vincitore o ai vincitori del concorso di progettazione, se in possesso dei requisiti previsti dal bando. In tali casi, nel computo della soglia di rilevanza europea, è calcolato il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato con la procedura di cui al comma 2.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. A tali concorsi possono partecipare, oltre ai soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti all'ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente che bandisce il concorso. L'idea o le idee premiate sono acquisite in proprietà dalla stazione appaltante o ente concedente, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, e possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione, a cui possono partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

Articolo 47. - Consiglio superiore dei lavori pubblici.

1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è il massimo organo tecnico consultivo dello Stato; opera con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è dotato di piena autonomia funzionale e organizzativa.

2. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è presieduto dal Presidente ed è costituito dall'Assemblea generale, da quattro Sezioni, dalla Segreteria generale, dal Servizio tecnico centrale e dall'Osservatorio del collegio consultivo tecnico.

3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nell'ambito dei compiti attribuiti allo Stato e nel rispetto delle prerogative delle regioni, delle province autonome, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, esercita funzioni consultive ed esprime pareri obbligatori esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di competenza statale, dei concessionari statali e sulle altre opere finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato e pareri facoltativi sui documenti di fattibilità delle alternative progettuali inseriti nei documenti pluriennali di programmazione dei ministeri competenti. I pareri di cui al primo periodo sono resi se il costo complessivo dell'opera, come derivante dal quadro economico, è superiore a 200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture lineari, o a 50 milioni di euro, negli altri casi. I Comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche esprimono parere obbligatorio esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnico-economica di opere di competenza statale, dei concessionari statali e delle altre opere finanziate per almeno il 50 per cento dallo Stato se il costo complessivo dell'opera, come derivante dal quadro economico, è superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 200 milioni di euro, nel caso di infrastrutture lineari, oppure è superiore a 25 milioni di euro e inferiore a

50 milioni di euro, negli altri casi. Non è obbligatorio il parere sui progetti di fattibilità tecnico-economica di opere di competenza statale, dei concessionari statali e delle altre opere finanziate per almeno il 50per cento dallo Stato se il costo complessivo dell'opera, come derivante dal quadro economico, è inferiore a 25 milioni di euro.

4. Le ulteriori competenze, l'organizzazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, le regole di funzionamento, nonché le ulteriori attribuzioni sono stabilite e disciplinate nell'allegato I.11. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.11 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il parere si intende reso in senso favorevole.

Allegato I.7 nuovo codice appalti

SEZIONE I – QUADRO ESIGENZIALE, DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI, DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

Articolo 1. – Quadro esigenziale.

1. Il quadro esigenziale tiene conto di quanto previsto negli strumenti di programmazione del committente. Esso, per ciascun intervento da realizzare, in relazione alla tipologia dell'intervento stesso, riporta:
a) gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, con gli associati indicatori chiave di prestazione;
b) i fabbisogni, le esigenze qualitative e quantitative del committente, della collettività o della specifica utenza alla quale l'intervento è destinato, che dovranno essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell'intervento stesso;

2. Il quadro esigenziale e il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 2, possono essere redatti anche con l'ausilio di sistemi informativi geografici (Geographical Information System) e di modelli informativi relativi allo stato di fatto delle aree interessate e delle attività insediabili. A questo fine, il quadro esigenziale può essere integrato dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale comprensivi dei piani di cantiere e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.

3. La redazione del quadro esigenziale è di esclusiva competenza del committente.

Articolo 2. – Documento di fattibilità delle alternative progettuali.

1. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di seguito «DOCFAP», è redatto nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale ed è prodromico alla redazione del Documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 3. Il DOCFAP, analogamente al quadro esigenziale, può essere supportato dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti che permettano di visualizzare analisi di scenario e di identificare alternative progettuali.

2. Il DOCFAP individua e analizza le possibili soluzioni progettuali che possono riguardare: l'ipotesi di non realizzazione dell'intervento, ove applicabile, le scelte modali e le alternative di tracciato per le infrastrutture lineari (oppure relative alla mobilità e al trasporto); per le opere puntuali, l'alternativa tra la realizzazione di una nuova costruzione o il recupero di un edificio esistente, ovvero il riutilizzo di aree dismesse o urbanizzate o degradate, limitando ulteriore consumo di suolo; sempre per le opere puntuali di nuova costruzione la localizzazione dell'intervento. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, può analizzare anche le soluzioni tecniche, economiche e finanziarie, anche in relazione agli aspetti manutentivi dell'opera da realizzare. Il DOCFAP, ove pertinente e richiesto dal committente, prende in considerazione e analizza tutte le opzioni possibili, inclusa, ove applicabile, l'ipotesi di non realizzazione dell'intervento, al fine di consentire un effettivo confronto comparato tra le diverse alternative. Il DOCFAP, inoltre, evidenzia le principali incidenze delle alternative analizzate sul contesto territoriale, ambientale, paesaggistico, culturale e archeologico, nonché, per gli interventi sulle opere esistenti, sulle

caratteristiche storiche, architettoniche e tecniche. A tal fine è prevista la possibilità di effettuare indagini preliminari.

3. In applicazione del principio di proporzionalità di cui all'articolo 41, comma 5, del codice, il DOCFAP è sviluppato con un livello di approfondimento e con un contenuto differenziato in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento da realizzare.

4. Il DOCFAP, in relazione alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento da realizzare si compone di una relazione tecnico-illustrativa, così articolata:
a) analisi dello stato di fatto dell'area d'intervento o dell'opera, nel caso di interventi su opere esistenti, integrabili da modelli informativi bi- e tri- dimensionali di carattere urbano o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti;
b) inquadramento territoriale dell'area d'intervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, verifica della compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici, con la mappa tematica archeologica ove esistente e con i vincoli di settore, ove pertinenti;
c) individuazione, tramite elaborati descrittivi, cartografici e grafici, in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento, delle possibili alternative progettuali come definite al comma 2, e relativo confronto sulla base delle caratteristiche funzionali, tecniche, economico, finanziarie, anche in relazione agli aspetti connessi alla manutenibilità. Tali alternative possono essere illustrate anche mediante modelli informativi;
d) schemi grafici che descrivano e consentano l'individuazione delle caratteristiche essenziali delle alternative progettuali esaminate. Tali schemi possono essere supportati da simulazioni digitali realizzate tramite dedicati

strumenti di schematizzazione parametrica;

e) indicazione dei tempi previsti per l'attuazione delle alternative progettuali esaminate;

f) stima sommaria dei costi, mediante l'adozione di prezzi parametrici;

g) confronto comparato delle alternative progettuali, esaminate mediante idoneo strumento a supporto delle decisioni, in relazione al tipo e alla dimensione dell'intervento.

5. In relazione a quanto stabilito all'articolo 37 del codice, la redazione del DOCFAP è sempre necessaria per interventi il cui importo per lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

6. Per interventi di importo dei lavori superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, è facoltà del committente richiedere la redazione del DOCFAP, che sarà redatto sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile unico del progetto (RUP), tenendo conto del tipo e della dimensione dell'intervento da realizzare.

7. Il DOCFAP, sulla base del confronto comparato tra le alternative prese in considerazione, perviene alla individuazione della soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività e per l'ambiente, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire.

8. Per gli interventi da realizzarsi con formule di partenariato pubblico privato il DOCFAP è corredato anche di un'analisi costi ricavi.

9. Il committente, con propria determinazione, approva il DOCFAP.

Articolo 3. – Documento di indirizzo alla progettazione.

1. Il documento di indirizzo alla progettazione, di seguito «DIP», da redigere in coerenza con il quadro esigenziale e con la soluzione individuata nel DOCFAP, ove redatto, indica, in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione. Il DIP è redatto e approvato prima dell'affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna alla stazione appaltante; in quest'ultimo caso, il DIP dovrà essere parte della documentazione di gara per l'affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del "capitolato del servizio di progettazione". In caso di progettazione interna alla stazione appaltante il DIP è allegato alla lettera d'incarico. Il DIP riporta almeno le seguenti indicazioni:

a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale, eventualmente documentabile tramite modelli informativi che ne riflettano la condizione;

b) gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare e, ove pertinenti, i livelli di servizio da conseguire e i requisiti prestazionali di progetto da raggiungere;

c) i requisiti tecnici che l'intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente e al soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera b);

d) i livelli della progettazione da sviluppare e i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento. Tali livelli di progettazione, quando supportati dai metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, possono tenere in considerazione i livelli di fabbisogno informativo disciplinati dalle norme tecniche;

e) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;

f) le eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente e alle valutazioni ambientali strategiche (VAS), ove pertinenti, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che si intendano porre a base della progettazione dell'intervento;

g) i limiti economici da rispettare e l'eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell'opera;

h) le indicazioni in ordine al sistema di realizzazione dell'intervento;

i) l'indicazione della procedura di scelta del contraente;

l) l'indicazione del criterio di aggiudicazione;

m) la tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'intervento, e in particolare se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;

n) le specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per quanto materialmente applicabili; qualora la progettazione sia

supportata dalla modellazione informativa tali specifiche, per quanto applicabili, possono essere introdotte all'interno dei modelli informativi;

o) la individuazione, laddove possibile e/o necessario, di lotti funzionali e/o di lotti prestazionali, articolati in strutture analitiche di progetto;

p) gli indirizzi generali per la progettazione del monitoraggio ambientale, geotecnico e strutturale delle opere, ove ritenuto necessario;

q) le specifiche tecniche per l'utilizzo di materiali, elementi e componenti ai fini:

1) del perseguimento dei requisiti di resistenza, durabilità, robustezza e resilienza delle opere;

2) della efficienza energetica e della sicurezza e funzionalità degli impianti;

r) l'indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi dell'intervento;

s) in caso di affidamenti agli operatori economici di cui all'articolo 66, comma 1, del codice, l'importo di massima stimato da porre a base di gara, calcolato nel rispetto del decreto di cui all'articolo 41, comma 13, del codice, per la prestazione da affidare;

t) la possibilità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta anche per motivate varianti in corso d'opera;

u) nelle ipotesi in cui non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del Titolo IV, Capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la previsione dell'elaborato progettuale della sicurezza

contenente l’analisi del contesto ambientale con l’individuazione delle potenziali interferenze, la descrizione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori connessi all’area di cantiere, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa, nonché la stima dei costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni;

v) per le forniture, i criteri di approvvigionamento di materiali idonei a garantire il rispetto dei criteri ambientali minimi e i diritti dei lavoratori, secondo indirizzi finalizzati a promuovere le forniture di materiali certificati da organismi verificatori accreditati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018.

2. Nei casi previsi dalla legge o per scelta del committente, della stazione appaltate o dell’ente concedente il DIP include il capitolato informativo (di seguito anche «CI»), in riferimento a quanto previsto dall’articolo 43 del codice e secondo le specifiche del relativo allegato 1.9.

3. Il DIP, oltre ai contenuti stabiliti, può contenere, in materia di digitalizzazione dei processi e di modellazione informativa, ulteriori riferimenti alla fase esecutiva, anche con riferimento alla pianificazione e gestione della realizzazione prevista dalla norma UNI ISO 21502:2021 e dalla norma UNI ISO 31000.

4. Ai fini della redazione del DIP, qualora esso sia supportato da modelli informativi, la stazione appaltante o l’ente concedente può fare utile riferimento alla norma UNI/TR 11337-2: 2021.

5. Nel caso di concorso di progettazione o di concorso di idee, di cui all’articolo 46 del codice, il DIP è integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, predisposti a cura della stazione appaltante; tali documenti preparatori

definiscono il contenuto del concorso ai fini di garantire la rispondenza della progettazione dell'intervento oggetto del concorso alle esigenze qualitative e quantitative dalla stazione appaltante. I documenti di cui al primo periodo possono essere integrati dalla configurazione di modelli informativi bi- e tri-dimensionali di carattere urbano o territoriale e da modelli informativi che riflettano lo stato dei luoghi e dei cespiti immobiliari o infrastrutturali esistenti.

6. A seguito della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 4, il DIP è aggiornato in relazione alla definizione delle scelte funzionali e tecnico-costruttive adottate, anche riguardo ai requisiti prestazionali di progetto. Detto aggiornamento può costituire indirizzo per le successive fasi progettuali e, conseguentemente, può fornire elementi per la redazione del disciplinare di gara nel caso di procedura di affidamento sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica con l'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Articolo 4. – Livelli della progettazione di lavori pubblici.

1. Ai sensi dell'articolo 41 del codice, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo due livelli di successivi approfondimenti tecnici, in:

a) progetto di fattibilità tecnica ed economica;
b) progetto esecutivo.

2. I livelli di cui al comma 1 costituiscono una suddivisione di contenuti progettuali che sono sviluppati progressivamente nell'ambito di un processo unitario senza soluzione di continuità, al fine di assicurare la coerenza della progettazione ai diversi livelli di elaborazione e la rispondenza al quadro esigenziale e al documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 3.

Articolo 5. – Quadro economico dell'opera o del lavoro.

1. Il quadro economico dell'opera o del lavoro è predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione di cui fa parte e presenta le necessarie specificazioni e variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'opera o dell'intervento stesso, nonché alle specifiche modalità di affidamento dei lavori ai sensi del codice. Il quadro economico, con riferimento al costo complessivo dell'opera o dell'intervento, è così articolato:

a) lavori a corpo, a misura;
b) costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
c) importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;
d) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;
e) somme a disposizione della stazione appaltante per:

1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
2) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;
3) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;
4) allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;
5) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2;
6) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;
7) acquisizione aree o immobili, indennizzi;
8) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
9) spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;
10) spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;
11) eventuali spese per commissioni giudicatrici;
12) spese per pubblicità;
13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal

capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;
14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;
15) spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;
16) spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;
17) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;
18) IVA ed eventuali altre imposte.

2. Le voci del quadro economico relative a imprevisti, di cui al comma 1, lettera e), numero 5), e a eventuali lavori in amministrazione diretta, di cui al comma 1 lettera e), numero 1), sono definite entro una soglia compresa tra il 5 e il 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.

SEZIONE II – PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

Articolo 6. – Progetto di fattibilità tecnico-economica.

1. Il progetto di fattibilità tecnico-economica, di seguito «PFTE», costituisce lo sviluppo progettuale della soluzione che, tra le alternative possibili messe a confronto nel DOCFAP, ove redatto, presenta il miglior rapporto tra costi complessivi da sostenere e benefici attesi per la collettività.

2. Il PFTE è elaborato sulla base della valutazione delle caratteristiche del contesto nel quale andrà inserita la nuova opera, compatibilmente con le preesistenze (anche di natura ambientale, paesaggistica e archeologica). A

questo fine ci si può avvalere, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice, di modelli informativi digitali dello stato dei luoghi, eventualmente configurato anche in termini geospaziali (Geographical Information System – GIS).

3. Durante la fase di progettazione di fattibilità tecnica ed economica sono svolte adeguate indagini e studi conoscitivi (morfologia, geologia, geotecnica, idrologia, idraulica, sismica, unità ecosistemiche, evoluzione storica, uso del suolo, destinazioni urbanistiche, valori paesistici, architettonici, storico-culturali, archeologia preventiva, vincoli normativi, ecc.) anche avvalendosi di tecnologie di rilievo digitale finalizzate alla definizione di modelli informativi dell'esistente.

4. La preventiva diagnostica del terreno, unita alla ricognizione e alla compiuta interpretazione del territorio, consente di pervenire alla determinazione:

a) dell'assetto geometrico-spaziale dell'opera (localizzazione sul territorio);
b) degli aspetti funzionali dell'opera;
c) delle tipologie fondazionali e strutturali (in elevazione) dell'opera medesima;
d) della eventuale interferenza con il patrimonio culturale e archeologico;
e) delle misure di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale e sui contesti archeologici, ai fini della loro valorizzazione e restituzione alla comunità locale tramite opere di conservazione o dislocazione;
f) di una previsione di spesa attendibile.

5. Il PFTE tiene conto, per quanto possibile, delle caratteristiche orografiche e morfologiche del contesto fisico di intervento, limitando le modifiche del naturale andamento del terreno (e conseguentemente il consumo di suolo e i

movimenti terra) salvaguardando, altresì, l'officiosità idraulica dei corsi d'acqua (naturali e artificiali) interferiti dall'opera, l'idrogeologia del sottosuolo e la stabilità geotecnica dei circostanti rilievi naturali e dei rilevati artificiali.

6. Nella redazione del PFTE deve aversi particolare riguardo:

a) alla compatibilità ecologica della proposta progettuale, privilegiando l'utilizzo di tecniche e materiali, elementi e componenti a basso impatto ambientale;
b) alla adozione di provvedimenti che, in armonia con la proposta progettuale, favoriscano la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, concorrendo a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e promuovendo il patrimonio culturale come motore di sviluppo economico;
c) all'adozione di principi di progettazione bioclimatica e di "sistemi passivi" che consentano di migliorare il bilancio energetico dell'edificio, nell'ottica di una sostenibilità complessiva dell'intervento stesso;
d) all'utile reimpiego dei materiali di scavo (nella qualità di sottoprodotti e/o per interventi di ingegneria naturalistica), minimizzando i conferimenti a discarica;
e) alla valutazione dei costi complessivi del ciclo di vita, inclusivi di quelli di "fine vita";
f) alla ispezionabilità e manutenibilità dell'opera, anche avvalendosi dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice;
g) all'adozione dei migliori indirizzi per i processi e le modalità di trasporto e stoccaggio delle merci, beni strumentali e personale, funzionali alle fasi di avvio, costruzione e manutenzione dell'opera, privilegiando modelli, processi e organizzazioni certificati.

7. Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati:

a) relazione generale;
b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
c) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;
d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»;
e) relazione di sostenibilità dell'opera;
f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
g) modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;
h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;
i) computo estimativo dell'opera;
l) quadro economico di progetto;
m) piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;
n) cronoprogramma;
o) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai

sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;

p) capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice. Il capitolato informativo conterrà al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi;

q) piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;

r) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;

s) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;

t) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.

8. Qualora, ai sensi dell'articolo 43 del codice e del relativo allegato I.9, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica fosse supportata dai metodi e strumenti informativi delle costruzioni, entro l'ambiente di condivisione dei dati, sono definiti, all'interno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, i livelli di fabbisogno informativo e l'equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da questi ultimi non si potessero trarre i documenti indicati dagli articoli da 7 a 19 del presente allegato.

Articolo 7. – Relazione generale.

1. La relazione generale, in rapporto alla tipologia, alla categoria e alla dimensione dell'intervento si articola in:

a) descrizione delle motivazioni giustificative della necessità dell'intervento, in relazione agli obiettivi generali individuati dal committente nel Quadro esigenziale. Indicazione dei conseguenti livelli di prestazione da raggiungere e, ove pertinenti, dei relativi indicatori di prestazione che consentano di verificare a opere ultimate, in fase di esercizio, il raggiungimento degli obiettivi previsti;
b) individuazione degli obiettivi posti a base della progettazione, in relazione ai contenuti del DIP, nonché degli specifici requisiti prestazionali tecnici di progetto da soddisfare;
c) descrizione dettagliata, tramite elaborati descrittivi e grafici, delle caratteristiche tipologiche, funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie della soluzione progettuale prescelta;
d) riepilogo in forma descrittiva e grafica delle alternative progettuali analizzate nel DOCFAP, ove redatto, che costituisce documento allegato al progetto di fattibilità tecnica ed economica, insieme con la relativa determina di approvazione del DOCFAP ai fini della verifica della coerenza del processo progettuale;
e) elenco delle normative di riferimento, con esplicito richiamo ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati per il PFTE, in relazione ai vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento, quali azioni e loro combinazioni, tempi di ritorno, classi di esposizione, scenari di evento;
f) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto (costo stimato dei lavori; quadro economico di spesa; eventuale articolazione dell'intervento in stralci funzionali e/o prestazionali, ovvero in tratte funzionali e fruibili per le opere a rete; sintesi delle fonti di finanziamento per la copertura della spesa; piano economico e finanziario, ove

previsto; indicazioni di sintesi sull'impatto occupazionale dell'intervento sia in fase di realizzazione che di esercizio, nei casi in cui sia richiesto;
g) indicazioni generali di impatto in termini di coinvolgimento delle micro e piccole imprese, sia nella fase di realizzazione dell'opera, sia nelle fasi di manutenzione programmata e straordinaria);

2. La descrizione della soluzione progettuale si articola in:

a) esplicazione della soluzione progettuale e del percorso che ha condotto a elaborare tale soluzione sulla base degli esiti degli studi specialistici e delle indagini di cui alla lettera c);
b) aspetti funzionali, tecnici e di interrelazione tra i diversi elementi del progetto, architettonici, funzionali, strutturali, impiantistici, anche in riferimento ai contenuti del DIP;
c) considerazioni relative alla fattibilità dell'intervento, documentata anche in base ai risultati dello studio d'impatto ambientale nei casi in cui sia previsto, nonché agli esiti delle indagini di seguito indicate e alle conseguenti valutazioni riguardo alla fattibilità dell'intervento:

1) esiti degli studi e delle indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, ambientali, archeologiche effettuate;
2) esiti degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura ambientale, idraulica, storica, artistica, archeologica, paesaggistica, o di qualsiasi altra natura, interferenti sulle aree o sulle opere interessate;
3) esiti delle valutazioni sullo stato della qualità dell'ambiente interessato dall'intervento e sulla sua possibile

evoluzione, in assenza e in presenza dell'intervento stesso, nonché in corso di realizzazione;
4) considerazioni e valutazioni sulla compatibilità dell'intervento rispetto al contesto territoriale e ambientale;

d) accertamento in ordine alle interferenze dell'intervento da realizzare con opere preesistenti o con pubblici servizi presenti lungo il tracciato e proposta di risoluzione delle interferenze stesse e stima dei prevedibili oneri;
e) ricognizione in ordine alla disponibilità delle aree e di eventuali immobili sui quali deve essere eseguito l'intervento, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri;
f) indicazioni per l'efficientamento dei processi di trasporto e logistica alla luce delle tecnologie e modelli di sostenibilità logistica maggiormente utilizzati a livello internazionale, ove richiesto e applicabile;
g) indicazioni sulla fase di dismissione del cantiere e di ripristino anche ambientale dello stato dei luoghi;
h) indicazioni su accessibilità, utilizzo e livello di manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

3. Nel caso di interventi effettuati su opere esistenti, la relazione ne descrive lo stato di consistenza, il livello di conoscenza, le caratteristiche tipologiche, strutturali e impiantistiche, nonché le motivazioni che hanno condotto alla scelta della soluzione progettuale.

Articolo 8. – Relazione tecnica.

1. La relazione tecnica del progetto di fattibilità tecnica ed economica è corredata di indagini e studi specialistici (che ne costituiscono allegati e che sono firmati dai rispettivi tecnici abilitati).

2. La relazione tecnica riporta:

a) le esigenze, i requisiti e i livelli di prestazione che devono essere soddisfatti con l'intervento, in relazione alle specifiche esigenze definite nel DIP;
b) le risultanze degli studi, delle indagini e delle analisi effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell'importanza dell'opera, evidenziando le conseguenti valutazioni in ordine alla fattibilità dell'intervento raggiunte attraverso la caratterizzazione del contesto locale territoriale, storico-archeologico, ambientale e paesaggistico in cui è inserita l'opera;
c) gli esiti della verifica della sussistenza di interferenze dell'intervento con il sedime di edifici o infrastrutture preesistenti;
d) le risultanze dello studio di inserimento urbanistico con relativi elaborati grafici, ove pertinente;
e) la descrizione e motivazione del grado di approfondimento adottato per la pianificazione delle indagini effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell'importanza dell'opera;
f) la descrizione e la motivazione delle scelte tecniche poste a base del progetto, anche con riferimento alla sicurezza funzionale, all'efficienza energetica e al riuso e riciclo dei materiali;
g) eventuali articolazioni in lotti con le relative WBS (Work Breakdown Structure);
h) elementi di dimensionamento preliminare (strutturali, geotecnici, impiantistici, idraulici, viabilistici) di natura concettuale e, ove necessario, anche quantitativa. Ciò al fine di giustificare le scelte progettuali compiute, utili a garantire:

1) il regolare sviluppo del processo autorizzativo;
2) il coerente sviluppo dei successivi livelli di progettazione;
3) la coerenza delle previsioni di stima economica dell'opera.

3. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appalta te o dell'ente concedente in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dell'opera o dell'intervento da realizzare, la relazione tecnica, corredata di indagini e studi specialistici, è riferita almeno ai seguenti tematismi della progettazione:

a) aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici e sismici;
b) mobilità e traffico, esclusivamente per le infrastrutture di trasporto e qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche dell'intervento;
c) sintesi delle analisi e delle valutazioni contenute nello studio d'impatto ambientale, nei casi in cui sia previsto. Misure di monitoraggio ambientale;
d) vincoli che insistono sull'area d'intervento e sull'intorno territoriale e ambientale, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;
e) aspetti paesaggistici;
f) aspetti archeologici, con descrizione di sviluppi ed esiti della verifica preventiva dell'interesse archeologico, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;
g) censimento delle interferenze esistenti, con le relative ipotesi di risoluzione, il programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze, nonché il preventivo di costo, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche dell'intervento;

h) piano di gestione delle materie, tenuto conto della disponibilità e localizzazione di siti di recupero e discariche, con riferimento alla vigente normativa in materia;
i) bonifica ordigni bellici, ove necessaria;
l) aspetti architettonici e funzionali dell'intervento;
m) aspetti strutturali;
n) aspetti impiantistici, con la definizione della loro costituzione in relazione alla necessità di sicurezza, continuità di servizio, sostenibilità ed efficienza energetica, nel loro funzionamento normale e anomalo e nel loro esercizio;
o) sicurezza antincendio, in relazione ai potenziali rischi e scenari incidentali;
p) misure di sicurezza finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri;
q) misure di manutenzione e di monitoraggio geotecnico e strutturale;
r) espropri, ove necessari.

4. Salvo diversa motivata determinazione del RUP, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del predetto testo unico che non consistano nella demolizione e ricostruzione dell'opera esistente, la relazione tecnica contiene i seguenti elaborati:

a) relazione sulla conoscenza dello stato attuale di consistenza, di funzionalità e di conservazione dell'opera oggetto dell'intervento, articolata in: conoscenza visiva, documentale, storico-critica, geometrica, materica, funzionale, strutturale estesa anche alle fondazioni, impiantistica, nella quale siano descritte anche eventuali

problematiche pregresse e interventi già precedentemente eseguiti;
b) relazione inerente alle indagini e alle prove effettuate, relative sia alle caratteristiche archeologiche, storiche, architettoniche, strutturali e tecnologiche dell'opera sulla quale si interviene, sia al sito su cui essa insiste, individuate dal progettista sulla base della normativa vigente, con relativi certificati di prova allegati. In funzione del tipo d'intervento, le indagini e le prove per la valutazione dello stato di consistenza devono essere estese anche a quelle parti dell'opera che si sviluppano nel sottosuolo;
c) relazione in merito ai caratteri storici, tipologici e costruttivi dell'opera su cui viene effettuato l'intervento, con evidenziazione specifica di eventuali parti o elementi da salvaguardare in relazione al tipo di intervento da eseguire;
d) esiti delle ricerche e indagini finalizzate ad acquisire gli elementi necessari per la scelta dei tipi e metodi d'intervento, nonché per la stima sommaria del costo dell'intervento;
e) descrizione dell'intervento da eseguire, che riporti:

1) la tipologia dell'intervento;
2) la finalità dell'intervento;
3) la specifica tecnica di esecuzione;
4) l'impatto sull'esercizio, qualora pertinente in relazione al tipo di edificio sul quale si interviene e alle sue attuali condizioni di utilizzo;
5) la funzionalità della costruzione qualora pertinente;
6) indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per salvaguardare, ove richiesto, l'esercizio durante la realizzazione

dell’intervento;

7) indicazioni sulla destinazione finale di eventuali aree o opere dismesse.

Articolo 9. – Relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico.

1. La relazione illustra gli esiti della procedura relativa alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 41, comma 4, del codice, eseguita sulla base dell’allegato I.8 al codice e delle linee guida approvate in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 10. – Studio di impatto ambientale.

1. La redazione dello studio di impatto ambientale (SIA) deve svilupparsi secondo gli indirizzi del documento “Environmental Impact Assessments of Projects – Guidance on the preparation of the Environmental Impact Assessment Report (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU)” redatto dalla Commissione europea nel 2017. Esso deve includere anche le fasi di approvvigionamento e stoccaggio di materie prime, beni strumentali e persone, funzionali alla costruzione e manutenzione ordinaria dell’opera.

2. L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, stabilisce i contenuti minimi che i proponenti devono includere nello studio d’impatto ambientale. L’allegato IV alla direttiva, citato all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), della stessa direttiva amplia tali disposizioni, come di seguito riportato:

a) descrizione del progetto – Presentazione del progetto e include una descrizione della localizzazione del progetto, le caratteristiche delle fasi di realizzazione e di esercizio, così come le stime dei residui previsti, delle emissioni e dei rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e di esercizio (articolo 5, paragrafo 1 lettera a) e allegato IV, punto 1);

b) scenario di base – Descrizione dello stato attuale dell'ambiente e della probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto. Questo definisce la base per la successiva VIA e gli Stati membri garantiscono che le informazioni per lo scenario di base detenute da qualsiasi autorità siano rese disponibili al Proponente (allegato IV, punto 3);

c) fattori ambientali interessati – Descrizione dei fattori ambientali interessati dal progetto, con particolare riferimento ai cambiamenti climatici, alla biodiversità, alle risorse naturali, a incidenti e calamità (articolo 3, allegato IV, punti 4 e 8);

d) effetti sull'ambiente – Sezione che affronta il tema degli "effetti significativi" sull' ambiente e dell'importanza degli effetti cumulativi (articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e allegato IV, punto 5);

e) valutazione delle alternative – Le alternative al progetto (di cui al DOCFAP) devono essere descritte e confrontate indicando le principali ragioni alla base dell'opzione scelta (articolo 5, paragrafo 1, lettera d) e allegato IV, punto 2);

f) misure di mitigazione e compensazione – Le caratteristiche o le misure previste per evitare, prevenire o ridurre, e compensare gli effetti negativi che dovrebbero altresì essere considerate (articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e allegato IV, punto 7);

g) monitoraggio – Le misure di monitoraggio proposte dovrebbero essere incluse nello studio d'impatto ambientale

nel caso in cui siano stati identificati effetti significativi negativi. Il monitoraggio dovrebbe essere effettuato durante le fasi di costruzione e di esercizio del Progetto (allegato IV, punto 7);
h) sintesi non tecnica – Riassunto del contenuto dello SIA facilmente accessibile, presentato in un linguaggio non tecnico, quindi comprensibile a chiunque, anche se privo di conoscenze sull'ambiente o sul progetto (articolo 5, paragrafo 1, lettera e) e allegato IV, punto 9).

3. Per quanto non contrastante con il documento della Commissione europea di cui al comma 1, si può inoltre fare utile riferimento anche al documento "Valutazione d'Impatto Ambientale – Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale (ex articolo 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152)", approvato dal Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente nella riunione ordinaria del 9 luglio 2019.

4. In particolare, occorre che lo studio di impatto ambientale affronti i seguenti aspetti:

a) l'installazione del cantiere e alla viabilità di accesso, anche provvisoria, finalizzato a evitare il pericolo per le persone e l'ambiente e a contenere l'interferenza con il traffico locale;
b) l'indicazione delle misure e delle azioni necessarie a evitare qualunque forma di inquinamento del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, atmosferico, acustico e vibrazionale;
c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;
d) l'indicazione delle modalità di gestione delle terre e rocce da scavo;
e) l'individuazione delle misure e delle azioni atte a contenere la produzione di rifiuti, la stima quantitativa dei rifiuti

prodotti, l'operazione successiva a cui tali rifiuti saranno sottoposti;
f) le modalità di dismissione del cantiere e del ripristino anche ambientale dello stato dei luoghi;
g) le modalità di trasporto di merci e persone, funzionali al cantiere dell'opera;
h) la stima dei costi per la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio di interesse artistico, storico e archeologico, nonché delle opere di sistemazione esterna.

Articolo 11. – Relazione di sostenibilità dell'opera.

1. La relazione di sostenibilità dell'opera, declinata nei contenuti in ragione della specifica tipologia di intervento infrastrutturale, contiene, in linea generale e salva diversa motivata determinazione del RUP:

a) la descrizione degli obiettivi primari dell'opera in termini di risultati per le comunità e i territori interessati, attraverso la definizione dei benefici a lungo termine, come crescita, sviluppo e produttività, che ne possono realmente scaturire, minimizzando, al contempo, gli impatti negativi; l'individuazione dei principali portatori di interessi e l'indicazione, ove pertinente, dei modelli e degli strumenti di coinvolgimento dei portatori d'interesse da utilizzare nella fase di progettazione, autorizzazione e realizzazione dell'opera, in coerenza con le risultanze del dibattito pubblico;
b) la verifica degli eventuali contributi significativi ad almeno uno o più dei seguenti obiettivi ambientali, come definiti nell'ambito dei regolamenti (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 e 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, tenendo in conto il ciclo di vita dell'opera:

1) mitigazione dei cambiamenti climatici;
2) adattamento ai cambiamenti climatici;
3) uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
4) transizione verso un'economia circolare;
5) prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
6) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;

c) una stima della Carbon Footprint dell'opera in relazione al ciclo di vita e il contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici;
d) una stima della valutazione del ciclo di vita dell'opera in ottica di economia circolare, seguendo le metodologie e gli standard internazionali (Life Cycle Assessment – LCA), con particolare riferimento alla definizione e all'utilizzo dei materiali da costruzione ovvero dell'identificazione dei processi che favoriscono il riutilizzo di materia prima e seconda riducendo gli impatti in termini di rifiuti generati;
e) l'analisi del consumo complessivo di energia con l'indicazione delle fonti per il soddisfacimento del bisogno energetico, anche con riferimento a criteri di progettazione bioclimatica;
f) la definizione delle misure per ridurre le quantità degli approvvigionamenti esterni (riutilizzo interno all'opera) e delle opzioni di modalità di trasporto più sostenibili dei materiali verso/dal sito di produzione al cantiere;
g) una stima degli impatti socio-economici dell'opera, con specifico riferimento alla promozione dell'inclusione sociale, alla riduzione delle disuguaglianze e dei divari territoriali nonché al miglioramento della qualità della vita dei cittadini;

h) l’individuazione delle misure di tutela del lavoro dignitoso, in relazione all’intera filiera societaria dell’appalto (subappalto); l’indicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di riferimento per le lavorazioni dell’opera;
i) l’utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, ivi incluse applicazioni di sensoristica per l’uso di sistemi predittivi (struttura, geotecnica, idraulica, parametri ambientali).

Articolo 12. – Elaborati grafici.

1. Gli elaborati grafici del progetto di fattibilità, redatti in scala e debitamente quotati, tenendo conto della necessità di includere le eventuali misure e interventi di mitigazione e di compensazione ambientale con la stima dei relativi costi, salva diversa motivata determinazione dell’amministrazione, sono costituiti come indicato ai commi 3 e 4. Nel caso in cui si utilizzino i metodi e gli strumenti di cui all’articolo 43 del codice e relativo allegato I.9, essi dovranno essere univocamente estratti dai modelli informativi digitali disciplinari e aggregati.

2. La stazione appaltante o l’ente concedente, qualora non ritenga pertinente, in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell’intervento, la predisposizione di uno o più elaborati grafici tra quelli elencati ai commi 3 e 4, opera motivatamente le necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni dell’elenco stesso, definendo la composizione specifica degli elaborati del progetto di fattibilità per singolo intervento.

3. Per le opere puntuali gli elaborati sono:

a) stralcio documentale degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate; tali elementi sono altresì riportati in una corografia in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali, con la perimetrazione dell'intervento;
b) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala adeguata, sulle quali sono riportati separatamente le opere e i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;
c) elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell'opera in progettazione:

1) planimetria con ubicazione delle indagini eseguite;
2) carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con la localizzazione dell'intervento, estese a un ambito territoriale significativo;
3) sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con localizzazione dell'intervento, illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici e idrogeologici;
4) carta del reticolo idrografico;
5) carta della potenzialità archeologica;
6) carta dei vincoli ordinati e sovraordinati, in scala adeguata e con la localizzazione dell'intervento;
7) carta di microzonazione sismica, ove disponibile, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo;
8) planimetria delle interferenze;
9) planimetrie catastali;

10) planimetria ubicativa dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito temporaneo e delle discariche autorizzate e in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dell'intervento;

d) schemi grafici e sezioni-tipo nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche geometrico- spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare.

4. Per le opere lineari o a rete gli elaborati sono:

a) corografia generale di inquadramento dell'opera in scala in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
b) corografia contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico dei tracciati esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema integrato di mobilità e di trasporto e agli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
c) stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali e attuativi vigenti, sui quali sono indicati i tracciati alternativi esaminati;
d) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello e/o dei punti quotati, in scala adeguata, sulle quali sono riportati i tracciati alternativi esaminati;
e) planimetrie su foto mosaico, in scala adeguata, sulle quali sono riportati i tracciati alternativi esaminati;

f) profili longitudinali altimetrici dei tracciati alternativi esaminati in scala adeguata;
g) elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, e in particolare:

1) planimetria con ubicazione delle indagini eseguite;
2) carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con localizzazione dell'intervento, estese a un ambito significativo;
3) sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con localizzazione dell'intervento, illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici e idrogeologici;
4) profili litostratigrafico, idrogeologico, geotecnico con caratterizzazione fisico-meccanica dei principali litotipi e con indicazione della posizione delle falde idriche;
5) carta del reticolo idrografico in scala adeguata;
6) carta dei vincoli ordinati e sovraordinati, in scala adeguata e con la localizzazione dell'intervento;
7) carta della potenzialità archeologica in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
8) carta di microzonazione sismica, ove disponibile, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
9) eventuali planimetrie con i risultati delle indagini e delle simulazioni del traffico in scala adeguata, ove pertinenti;
10) planimetria delle interferenze con il sedime di edifici e/o reti infrastrutturali esistenti, in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
11) corografia in scala in scala adeguata, estesa a un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali,

con l’ubicazione dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito temporaneo e delle discariche autorizzate e in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dell’intervento;
12) sistemazione tipo di aree di deposito o di rinaturalizzazione ambientale;
13) schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell’articolazione e nelle scale necessarie a permettere l’individuazione di massima della localizzazione e delle caratteristiche spaziali, funzionali e tecnologiche delle aree di cantiere necessarie per la realizzazione delle opere;

h) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:5.000, per il tracciato selezionato; la scala non deve essere inferiore a 1:2.000 per le tratte in area urbana. La planimetria contiene una rappresentazione del corpo stradale o ferroviario e delle opere idrauliche secondo tutti gli assi di progetto, in base alle caratteristiche geometriche assunte. La geometria delle opere è rappresentata in ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno, opere d’arte idrauliche, fasce di rispetto e fasce di interesse urbanistico), allo scopo di determinare l’ingombro complessivo dell’infrastruttura e i relativi rapporti con il territorio, nonché le eventuali interferenze con edifici e infrastrutture esistenti. Sono inoltre rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d’arte principali;
i) planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato;
l) profili longitudinali altimetrici delle opere da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, contenenti l’indicazione di tutte le opere d’arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o idrografiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non è inferiore a 1:2000/200;
m) sezioni tipo delle opere in scala adeguata;

n) sezioni trasversali correnti, in numero adeguato per una corretta valutazione preliminare delle quantità da utilizzare nei computi per la quantificazione dei costi dell'opera;
o) elaborati che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione tipologica di tutti i manufatti speciali e di tutte le opere correnti e minori che l'intervento richiede;
p) elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in scala adeguata, la definizione delle componenti impiantistiche presenti nel progetto, ivi compresi gli impianti di protezione antincendio attivi e passivi, con l'indicazione delle caratteristiche tecnico-funzionali.

5. Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano altresì le indicazioni relative alla suddivisione dell'intervento in lotti funzionali e fruibili, ove prevista.

6. Sulla base di tutti gli elaborati grafici è predisposta una stima che consenta la quantificazione complessiva dei costi delle opere in progetto, ai fini del calcolo della spesa.

7. Sia per le opere puntuali che per le opere a rete, il progetto di fattibilità tecnica ed economica specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto esecutivo, ferme restando le scale minime, laddove previste, che possono essere variate soltanto su indicazione della stazione appaltante o dell'ente concedente.

Articolo 13. – Relazione specialistica sulla modellazione informativa.

1. Nel caso di utilizzo della modellazione informativa digitale può essere incluso il capitolato informativo (CI) così come previsto dall'articolo 43 del codice, in materia di metodi e di strumenti di gestione digitale delle costruzioni.

Tale documento integra e approfondisce il capitolato informativo contenuto nel DIP e regola i processi digitali, la modellazione informativa digitale, le scelte tecnologiche e gestionali anche in materia di Ambiente di Condivisione dei Dati, per le successive fasi del processo, sia in ambito progettuale che realizzativo, in un'ottica di finale gestione digitale degli aspetti manutentivi.

2. Il CI potrà disciplinare, inoltre, la configurazione dell'offerta di gestione informativa formulata dai concorrenti in fase di procedura di affidamento.

3. Nel CI dovranno essere definiti tutti i contenuti richiesti all'appaltatore e alla propria catena di fornitura non solo in funzione della fase di progettazione, ma anche di quella di attuazione dell'investimento e di realizzazione dei lavori.

4. Il CI introduce la strutturazione dell'ambiente di condivisione dei dati (accompagnati da fonti e metadati di riferimento), così come previsto dall'articolo 43 del codice (tale ambiente, contrattualmente rilevante, può essere funzionale alle attività di monitoraggio e di controllo, nonché di rendicontazione, previste dalla governance del PNRR e del PNC, in maniera interoperabile con il sistema informativo previsto).

Articolo 14. – Disciplinare descrittivo e prestazionale.

1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale contiene:

a) l’indicazione delle necessità funzionali poste a base dell’intervento, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che devono essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell’intervento, in modo che esso risponda alle esigenze della stazione appaltante o dell’ente concedente e degli utilizzatori, nel rispetto delle risorse finanziarie stanziate;

b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell’intervento con i relativi importi, ove applicabile.

2. Nel caso in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilità, secondo quanto previsto dal codice, deve essere redatto il capitolato speciale d’appalto con i contenuti di cui all’articolo 32 del presente allegato.

Articolo 15. – Piano di sicurezza e coordinamento del PFTE.

1. Il PFTE contiene le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i seguenti contenuti minimi:

a) identificazione e descrizione dell’opera, esplicitata con:

1) localizzazione del cantiere e descrizione del contesto in cui è prevista l’area di cantiere;
2) descrizione sintetica dell’opera, con riferimento alle scelte progettuali effettuate;

b) relazione sintetica concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione degli effettivi rischi naturali e antropici, con riferimento all’area e all’organizzazione dello specifico cantiere, nonché alle lavorazioni interferenti, ivi compresi i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, nei cantieri interessati da attività di

scavo, nonché dall'esecuzione della bonifica degli ordigni bellici ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ove valutata necessaria;
c) scelte progettuali e organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;
d) stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare, sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) del presente comma, e del punto 4 dell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo le modalità del calcolo sommario di cui all'articolo 16 del presente allegato.

Articolo 16. – Calcolo sommario dei lavori.

1. Il calcolo sommario dei lavori è effettuato, in linea generale e in caso di appalto integrato, redigendo un computo metrico estimativo di massima e utilizzando i prezzari di cui all'articolo 41, comma 13, del codice.

2. Nel caso di opere o lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, il costo presunto è effettuato applicando alle quantità delle lavorazioni previste i corrispondenti prezzi parametrici o costi standardizzati, elaborati da soggetti pubblici o desunti da fonti attendibili.

Articolo 17. – Quadro economico dell'intervento.

1. Il quadro economico, articolato sulla base di quanto indicato all'articolo 5, comprende, oltre all'importo per lavori determinato nel calcolo sommario di cui all'articolo 16, i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

2. Le voci del quadro economico relative a imprevisti e a eventuali lavori in amministrazione diretta non devono superare complessivamente l'aliquota del 10 per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Articolo 18. – Cronoprogramma.

1. In coerenza con quanto previsto nel documento di indirizzo alla progettazione, il cronoprogramma rappresenta, mediante diagramma lineare, lo sviluppo temporale della attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei lavori (suddivisi per macro-categorie). Per ciascuna di tali attività, il cronoprogramma indica i tempi massimi previsti per lo svolgimento.

2. È facoltà della stazione appaltante richiedere, all'interno dell'eventuale capitolato informativo, la modellazione informativa digitale c.d. "4D" e "5D", che tiene in conto gli aspetti cronologici e quelli relativi alla contabilizzazione dei lavori, in coerenza con quanto previsto dall'allegato II.14 al codice.

Articolo 19. – Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

1. Il piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti è il documento che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali, l'attività di manutenzione dell'opera e delle sue parti, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza e il valore economico.

2. In allegato al piano preliminare di manutenzione sono riportate le misure volte ad assicurare la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologici rilevanti connessi all'opera, stabilite dalla soprintendenza competente, nei casi in cui, in relazione al tipo di intervento, tali disposizioni siano state emanate.

3. Il piano preliminare di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi preliminari, salvo diversa motivata indicazione dell'amministrazione:

a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.

4. I contenuti dei documenti di cui al comma 3 sono declinati in funzione del corrente livello di definizione progettuale.

5. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative dell'opera, e in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'Amministrazione usuaria di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

6. Il manuale d’uso, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale, contiene le seguenti informazioni:

a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalità di uso corretto.

7. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene e in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

8. Il manuale di manutenzione, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale, contiene le seguenti informazioni:

a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione delle risorse necessarie per l’intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;

f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'Amministrazione usuaria;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

8. Il programma di manutenzione si realizza a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni.

9. Articolato in tre sottoprogrammi, il programma di manutenzione contiene le seguenti informazioni, per quanto possibile dal corrente livello di definizione progettuale:

a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.

10. È facoltà della stazione appaltante richiedere, all'interno dell'eventuale capitolato informativo, la modellazione informativa digitale a supporto della redazione del piano preliminare di manutenzione.

Articolo 20. – Avvio delle procedure espropriative.

1. Nel caso in cui si debba procedere ad attività espropriative sulla base del PFTE, il progetto deve essere integrato dei documenti di cui all'articolo 27.

Articolo 21. – Appalto su progetto di fattibilità tecnica ed economica.

1. Nel caso in cui il PFTE sia posto a base di un appalto di progettazione ed esecuzione, il progetto deve essere sviluppato con un livello di approfondimento tale da individuare prestazionalmente le caratteristiche principali, anche geometriche, formali, tecnico-costruttive e materiche, dell'intervento e segnatamente quelle alle quali il committente attribuisce rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei risultati desiderati.

2. Il progetto in ogni caso dovrà contenere i seguenti elaborati:

a) piano di sicurezza e di coordinamento;
b) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
c) schema di contratto;
d) capitolato speciale d'appalto;
e) piano particellare di esproprio ove necessario;
f) capitolato informativo, se previsto.

SEZIONE III – PROGETTO ESECUTIVO

Articolo 22. – Progetto esecutivo.

1. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al precedente livello di progettazione di fattibilità tecnico-economica, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l'indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del progetto di fattibilità tecnico-economica. Il progetto esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell'opera stessa.

2. Qualora, ai sensi dell'articolo 43 del codice e del relativo allegato I.9, la redazione del progetto esecutivo fosse supportata da metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, entro l'ambiente di condivisione dei dati, è necessario, all'interno del capitolato informativo, in funzione degli obiettivi, definire i livelli di fabbisogno informativo e l'equivalenza tra i contenitori informativi inerenti ai documenti e quelli corrispondenti ai modelli informativi, specie laddove da questi ultimi non si potessero trarre i documenti elencati al comma 4.

3. Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.

4. Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, è composto dai seguenti documenti:

a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) quadro di incidenza della manodopera;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
l) computo metrico estimativo e quadro economico;
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

n) piano particellare di esproprio aggiornato;
o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

5. Nel caso in cui si ricorra ai metodi e agli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, di cui all'articolo 43 del codice, in coerenza con i contenitori informativi e con i modelli informativi configurati e predisposti nel progetto di fattibilità tecnico-economica all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati, per quanto possibile, gli elaborati grafici devono essere estratti dai predetti modelli informativi. La natura dei livelli di fabbisogno informativo, di carattere geometrico- dimensionale e alfa-numerico, richiesti per il progetto esecutivo è definita nei requisiti informativi determinati nel CI, in relazione ai requisiti contenutistici previsti nel DIP. La specificazione dei livelli informativi, unitamente alla definizione delle finalità attese per i modelli informativi e delle eventuali regole di controllo di conformità, deve essere utilizzata per la verifica del progetto esecutivo ai fini della validazione e può essere utilizzata nella gestione dei percorsi autorizzativi inerenti. L'accesso dei diversi soggetti interessati all'ambiente di condivisione dei dati nel corso della redazione del progetto esecutivo e dei relativi contenitori e modelli informativi è disciplinato contrattualmente, in riferimento alla struttura dell'ambiente stesso, così come definita dalla serie normativa UNI EN ISO 19650.

6. Per le opere soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) e comunque ove espressamente richiesto, il progetto esecutivo comprende inoltre il manuale di gestione ambientale del cantiere.

7. Nell’ipotesi di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto esecutivo non può prevedere significative modifiche alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica. Sono ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell’importo contrattuale.

Articolo 23. – Relazione generale.

1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto:

a) i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, ivi compresi i particolari costruttivi, nonché per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e dei livelli prestazionali e qualitativi, in relazione al sistema delle esigenze e dei requisiti definiti nel quadro esigenziale e nel DIP e dei conseguenti livelli prestazionali individuati nel precedente livello progettuale;
b) i criteri adottati e le scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal precedente livello progettuale approvato;
c) i rilievi eseguiti e le indagini effettuate ai diversi livelli di progettazione anche al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.

2. La relazione di cui al comma 1 elenca le normative applicate, con esplicito riferimento ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati in relazione ai vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento, quali azioni e loro

combinazioni, tempi di ritorno, classi di esposizione, scenari di evento, evidenziando eventuali modifiche intervenute rispetto al precedente livello di progettazione.

3. Nel caso in cui il progetto preveda l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione di cui al comma 1 precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le eventuali prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.

4. Nel caso in cui il progetto preveda l'impiego di materiali da trattare con l'uso di additivi o leganti, quali terreni naturali trattati a calce o cemento, nell'ambito del progetto esecutivo deve essere sviluppata la sperimentazione mediante campi prova al fine di definire le corrette proporzioni fra terreno e legante per ottenere un materiale da costruzione con le prestazioni richieste per le opere. La possibilità di utilizzare il terreno naturale trattato deve essere coerente con il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d).

5. Nel caso si ricorra all'uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, la equivalenza tra i contenuti informativi presenti nella relazione generale del progetto esecutivo e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalità di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.

Articolo 24. – Relazioni specialistiche.

1. Il progetto esecutivo, secondo le previsioni di cui all'articolo 22, comma 1, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, contiene le relazioni specialistiche, che costituiscono lo sviluppo di quelle contenute nel PFTE.

2. Le relazioni, sulla base di quanto definito nel precedente livello progettuale, illustrano puntualmente e nel dettaglio tutti gli aspetti esaminati e le verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva, le soluzioni progettuali esecutive adottate in coerenza con quanto previsto nella progettazione di fattibilità tecnica ed economica e le eventuali ulteriori indagini eseguite, che devono essere funzionali alle suddette soluzioni progettuali esecutive, specifiche, adeguatamente motivate e che non inducano variazioni delle previsioni economiche di spesa.

3. Per i lavori complessi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice, per i quali si sono rese necessarie, nell'ambito del precedente livello progettuale, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti all'esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell'intervento, compresi quelli relativi alle opere di mitigazione e compensazione ambientale e alle opere a verde.

4. Nel caso si ricorra all'uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, la equivalenza tra i contenuti informativi presenti nelle relazioni

specialistiche del progetto esecutivo e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalità di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.

Articolo 25. – Elaborati grafici.

1. Gli elaborati grafici del progetto esecutivo definiscono dettagliatamente in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico le caratteristiche dell'intervento da realizzare. Tali elaborati sono redatti nelle opportune scale, eseguiti con i procedimenti più idonei e debitamente quotati, in relazione al tipo di opera o di intervento, puntuale o a rete, da realizzare. Gli elaborati grafici del progetto esecutivo sono costituiti come di seguito indicato:

a) elaborati che sviluppano, nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto di fattibilità tecnico-economica;
b) elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e delle indagini eseguite nei diversi livelli di progettazione nonché, ove necessario, in sede di progettazione esecutiva;
c) elaborati di tutti i particolari costruttivi;
d) elaborati atti a illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
e) elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
f) elaborati finalizzati a evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio culturale in relazione alle attività di cantiere, tra cui uno studio della viabilità di accesso ai cantieri ed eventualmente la progettazione di

quella provvisoria, in modo che siano contenuti l'interferenza con il traffico locale e il pericolo per le persone e per l'ambiente, nonché l'indicazione degli accorgimenti atti a evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici e atmosferici;
g) elaborati atti a definire le misure e gli interventi di mitigazione ambientale e di compensazione ambientale, nei relativi limiti di spesa ove stabiliti;
h) elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati, qualora ne sia prevista l'utilizzazione;
i) elaborati che definiscono le fasi costruttive dell'intervento, con particolare riguardo alle strutture.

2. La stazione appaltante o l'ente concedente, qualora non ritenga pertinente, in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell'intervento, la predisposizione di uno o più elaborati grafici tra quelli elencati al comma 1, opera motivatamente le necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni dell'elenco stesso, definendo la composizione specifica degli elaborati del progetto esecutivo per il singolo intervento.

3. Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una corretta esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

4. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare, preferibilmente in forma matriciale o, comunque, in forma analitica, la equivalenza tra i contenuti informativi presenti negli elaborati grafici

del progetto esecutivo e quelli presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalità di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.

Articolo 26. – Calcoli delle strutture e degli impianti e relazioni di calcolo.

1. La redazione dei calcoli relativi al progetto esecutivo delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, può essere eseguita anche mediante utilizzo di programmi informatici.

2. I calcoli del progetto esecutivo delle strutture devono consentire il dimensionamento e le verifiche delle prestazioni delle stesse, secondo quanto stabilito dalle vigenti regole tecniche, in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.

3. I calcoli del progetto esecutivo degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive, qualora più gravose delle condizioni di esercizio, nonché alla destinazione specifica dell'intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.

4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitariamente e in forma integrata alla progettazione esecutiva delle opere civili, al fine di dimostrare la piena compatibilità tra progetto architettonico, strutturale e impiantistico, di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.

5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione di calcolo, illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo, che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.

6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:

a) gli elaborati grafici di insieme – carpenterie, profili e sezioni – in scala non inferiore a 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore a 1:10, contenenti fra l'altro:

1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso, i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;
2) per le strutture metalliche, lignee o realizzate con altri materiali composti per elementi, tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni o di altri tipi di connessioni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature, ove presenti; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;
3) per le strutture murarie, tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione;

b) la relazione di calcolo contenente:

1) l'indicazione delle norme di riferimento;
2) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora

necessarie;
3) l’analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
4) le verifiche statiche.

7. Nelle strutture che si identificano con l’intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo è completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.

8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:

a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore a 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore a 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
b) l’elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative Relazioni di calcolo;
c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari e apparecchiature.

9. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su motivata indicazione del RUP.

10. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare le condizioni di eventuale interoperabilità tra i contenuti informativi presenti nel progetto esecutivo delle strutture e degli impianti e quelli inclusi nei modelli informativi.

Articolo 27. – Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti.

1. Il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi, l’attività di manutenzione dell’opera e delle sue parti, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza e il valore economico. In allegato al piano di manutenzione sono riportate le misure volte ad assicurare la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologici rilevanti connessi all’opera, stabilite dalla soprintendenza competente ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del codice, nei casi in cui, in relazione al tipo di intervento, tali disposizioni siano state emanate.

2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all’importanza e alla specificità dell’intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione dell’amministrazione:

a) il manuale d’uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.

3. Il manuale d’uso si riferisce all’uso delle parti significative dell’opera, e in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non

richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:

a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalità di uso corretto.

5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene, e in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:

a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;

f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

7. Il programma di manutenzione si realizza a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:

a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche, fotogrammetriche, geotecniche, sismiche e ambientali, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.

8. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'alleato I.1 del codice, nel manuale di manutenzione, oltre a quanto sopra indicato, sono approfonditi e sviluppati in particolare i seguenti aspetti:

a) la descrizione delle risorse necessarie, riprendendo le voci del computo metrico estimativo e definendo le obsolescenze e i rimpiazzi in un tempo programmato e con l'indicazione dei relativi costi; deve quindi essere calcolata la manutenzione costante e il costo di tale manutenzione – rimpiazzo lungo il ciclo di vita del manufatto;
b) il programma delle manutenzioni, mediante la predisposizione di database per la verifica e l'implementazione di

quanto indicato alla lettera c);
c) l’attivazione dei controlli sistematici (sottoprogramma dei controlli) al fine di stabilire le modalità di controllo sul permanere del rischio di disponibilità in capo all’operatore economico;
d) la tracciabilità degli interventi di rimpiazzo effettuati (sottoprogramma interventi di manutenzione).

9. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare la eventuale equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel piano di manutenzione e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalità di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, anche ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 6 agosto 2022.

Articolo 28. – Piano di sicurezza e di coordinamento.

1. Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l’organizzazione delle lavorazioni più idonea per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l’individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall’attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b).

2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali e organizzative conformi alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, secondo quanto riportato nell'allegato XV al medesimo decreto legislativo in termini di contenuti minimi. In particolare, la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti e ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

3. Ove necessario, il piano di sicurezza e di coordinamento contiene altresì indicazioni riguardo agli elementi/dispositivi previsti per il collaudo dell'intervento.

Articolo 29. – Quadro di incidenza della manodopera.

1. Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all'articolo 41, comma 13, del codice. Il quadro stima l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie generali e speciali di cui si compone l'opera o il lavoro.

Articolo 30. – Cronoprogramma.

1. Il progetto esecutivo è corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell'intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in

materia, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione. Il cronoprogramma, inoltre, riporta, in particolare, la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

3. Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilità, secondo quanto previsto dal codice, il cronoprogramma è presentato dal concorrente insieme con l'offerta.

4. Per i lavori complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice, è, inoltre, predisposto, sulla base del computo metrico estimativo di cui all'articolo31, un modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell'intervento attraverso l'utilizzo della metodologia di cui alla norma UNI ISO 21500 relativa alle strutture analitiche di progetto, secondo la seguente articolazione:

a) sistema delle esigenze e dei requisiti a base del progetto;
b) elementi che compongono il progetto;
c) elenco completo delle attività da svolgere ai fini della realizzazione dell'intervento;
d) definizione delle tempistiche di ciascuna delle attività.

5. A tale modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell'intervento può essere associato l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, nonché di tecniche specifiche di gestione integrata dell'intervento.

Articolo 31. – Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico.

1. Il computo metrico estimativo è redatto applicando alle quantità delle lavorazioni da contabilizzare a misura i relativi prezzi unitari; tali prezzi unitari sono dedotti dai prezzari ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del codice, ove esistenti; le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Nel caso di lavorazioni da contabilizzare a corpo, il computo metrico estimativo riporta soltanto il prezzo a corpo; al solo fine di pervenire alla determinazione di ciascun prezzo a corpo, è redatto un distinto elaborato, non facente parte del computo metrico estimativo, redatto con le stesse modalità del computo metrico estimativo, con riferimento alle sotto-lavorazioni che complessivamente concorrono alla formazione del prezzo a corpo. Le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee. Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.

2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:

a) applicando alle quantità stimate di materiali, manodopera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari

predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ovvero da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio, oppure, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
b) aggiungendo una percentuale variabile tra il 13 e il 17 per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dell'intervento, per spese generali;
c) aggiungendo, infine, una percentuale del 10 per cento per utile dell'esecutore.

3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento, il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in amministrazione diretta, da prevedere nel contratto d'appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.

4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore, si intendono:

a) le spese di contratto e accessorie e l'imposta di registro;
b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'appaltatore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e la dismissione finale del cantiere, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera franco cantiere;

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla completa e perfetta esecuzione dei lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del RUP o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui viene effettuata la consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;

l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;

m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

o) le spese di adeguamento del cantiere, le misure per la gestione del rischio aziendale, nonché gli ulteriori oneri aziendali in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da indicarsi in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 108, comma 9 del codice, ai fini di quanto previsto dall'articolo 110 del codice;

p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale d'appalto.

5. L’elaborazione del computo metrico dell’intervento può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo; se la progettazione è affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante o dall’ente concedente.

6. Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo quanto previsto dall’articolo 6.

7. Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:

a) la categoria prevalente;
b) le categorie scorporabili;
c) nell’ambito delle categorie di cui alla lettera b), le categorie di opere relative a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, individuate ai sensi dell’allegato II.12 al codice.

8. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare la eventuale equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel computo metrico dell’intervento e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalità di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.

Articolo 32. – Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto.

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente allegato, le clausole dirette a regolare il rapporto tra amministrazione e appaltatore, in relazione alle caratteristiche dell’intervento con particolare riferimento a:

a) termini di esecuzione e penali;
b) programma di esecuzione dei lavori;
c) sospensioni o riprese dei lavori;
d) oneri a carico dell’appaltatore;
e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
f) liquidazione dei corrispettivi;
g) controlli;
h) specifiche modalità e termini di collaudo;
i) modalità di soluzione delle controversie.

2. Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale d’appalto, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all’oggetto del singolo contratto, nonché il computo metrico estimativo.

3. Il capitolato speciale d’appalto è diviso in due parti, l’una contenente la descrizione delle lavorazioni e l’altra la specificazione delle prescrizioni tecniche e delle prestazioni; esso illustra in dettaglio:

a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche a integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;
b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne sono precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

4. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice, il capitolato speciale d'appalto prevede, inoltre, un piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, al fine di una corretta realizzazione dell'opera e delle sue parti. In particolare, il piano dei controlli di cantiere definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale qualitativo e quantitativo dell'intervento.

5. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'allegato I.1 al codice, il capitolato contiene, altresì, l'obbligo per l'esecutore di redigere il piano di qualità di costruzione e di installazione, da sottoporre all'approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano

definisce i criteri di valutazione dei materiali e dei prodotti installati e i criteri di valutazione e risoluzione di eventuali non conformità.

6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo, ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine dei pagamenti in corso d'opera, i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, lo schema di contratto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo.

8. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.

9. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l'esecutore di presentare, ai fini della sua approvazione da parte della stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche

indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 30, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. È facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

Articolo 33. – Piano particellare di esproprio.

1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, è accompagnato da apposita relazione esplicativa e comprende anche una specifica indicazione analitica delle espropriazioni e degli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e per le altre interferenze che richiedono espropriazioni. Il piano deve contenere l'indicazione delle coperture di bilancio per far fronte al pagamento delle indennità.

2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o a esigenze connesse al tipo di intervento.

3. Il piano è corredato dell'elenco dei soggetti che in catasto risultano proprietari dell'immobile da espropriare o asservire ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate.

4. Per ogni soggetto proprietario è inoltre indicata l'indennità di espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo; la relazione di cui al comma 1 dà conto anche di eventuali ricorsi presentati al giudice amministrativo.

5. Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste l'intervento da realizzare è affidato a un soggetto cui sono attribuiti, per legge o per delega, poteri espropriativi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al pagamento delle spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilità a lui imputabili.

6. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare la eventuale equivalenza tra i contenuti informativi presenti nel capitolato speciale di appalto e quelli eventualmente presenti nei modelli informativi, oltre alla specifica relativa alle modalità di generazione da questi ultimi degli elaborati predetti, al fine di meglio governare la prevalenza contrattuale.

SEZIONE IV – VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

Articolo 34. – Verifica preventiva della progettazione.

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 del codice, la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

2. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma e di cui all'articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
d) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 15, comma 6, del codice.

3. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

4. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal RUP e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

5. Nei casi di contratti aventi a oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo presentato dall'affidatario è soggetto, prima dell'approvazione, all'attività di verifica.

Articolo 35. – Accreditamento.

1. Per le attività di verifica sono:

a) Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI EN ISO/IEC 17020, gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
b) Organi di accreditamento, per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, gli enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA), nonché il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per le amministrazioni dello Stato nei limiti di quanto previsto all'articolo 36, comma 3.

Articolo 36. – Verifica attraverso strutture tecniche interne o esterne alla stazione appaltante.

1. La stazione appaltante provvede all'attività di verifica della progettazione attraverso strutture e personale tecnico della propria amministrazione, ovvero attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui può avvalersi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del codice.

2. Nei casi di inesistenza delle condizioni di cui al comma 1, nonché nei casi di accertata carenza di organico, la stazione appaltante, per il tramite del responsabile unico del progetto, affida l'appalto di servizi avente a oggetto la verifica della progettazione a soggetti esterni.

3. Per sistema interno di controllo di qualità, ai fini dell'articolo 35, si intende un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

Articolo 37. – Disposizioni generali riguardanti l'attività di verifica.

1. Il responsabile del progetto può utilizzare, come criterio o base di riferimento, per la stima del corrispettivo delle attività di verifica del progetto affidate a strutture tecniche esterne alla stazione appaltante, quanto previsto dalla Tabella B6 del decreto del Ministro della giustizia 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2001, e suoi aggiornamenti.

2. L'attività di verifica della progettazione, con esclusione dell'attività di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, è affidata unitariamente.

3. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica è munito di adeguata polizza assicurativa per la copertura dei rischi legati alle attività professionali a norma dell'articolo 43.

4. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare, anche con riferimento al DIP, i requisiti informativi contrattualmente disciplinati, in relazione agli usi della modellazione informativa e ai livelli di fabbisogno informativo attesi, nonché le regole di controllo della conformità dei contenuti dei modelli informativi ai requisiti informativi e contenutistici.

Articolo 38. – Requisiti per la partecipazione alle gare.

1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo ai seguenti elementi:

a) fatturato globale per servizi di verifica, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 1702, di progettazione o di direzione lavori, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto relativo ai predetti servizi;
b) avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al 50 per cento di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143.

2. Il soggetto che concorre all’affidamento dell’appalto individua, in sede di offerta, un coordinatore del gruppo di lavoro di verifica nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritto al relativo albo professionale, che sottoscrive tutti i rapporti rilasciati dall’Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all’articolo 41, comma 7.

3. Alle procedure di affidamento delle attività di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti accreditati come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, nonché, per verifiche di progetti relativi a lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, i soggetti di cui all’articolo 66, comma 1, del codice. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l’accreditamento, ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, come Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso di associazione temporanea, la mandataria deve possedere una quota in misura almeno pari al 50 per cento dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti dalla stazione appaltante e la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti. La stazione appaltante può richiedere alle mandanti una percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al 10 per cento dei requisiti stessi.

4. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o aver partecipato direttamente o indirettamente né alla gara per l’affidamento della progettazione né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello.

5. Il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 4 comporta l'esclusione per cinque anni dalle attività di verifica e la comunicazione, da parte del RUP, agli Organi di accreditamento.

Articolo 39. – Criteri generali della verifica.

1. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase, in relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

a) affidabilità;
b) completezza e adeguatezza;
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
d) compatibilità.

2. Ai fini del comma 1 si intende per:

a) affidabilità:

1) la verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
2) la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

b) completezza e adeguatezza:

1) la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
2) la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
3) la verifica dell'esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
4) la verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche e amministrative contenute nei singoli elaborati;
5) la verifica dell'esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
6) la verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità:

1) la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
2) la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
3) la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

d) compatibilità:

1) la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;

2) la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento e alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:

2.1) inserimento ambientale;
2.2) impatto ambientale;
2.3) funzionalità e fruibilità;
2.4) stabilità delle strutture;
2.5) topografia e fotogrammetria;
2.6) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
2.7) igiene, salute e benessere delle persone;
2.8) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
2.9) sicurezza antincendio;
2.10) inquinamento;
2.11) durabilità e manutenibilità;
2.12) coerenza dei tempi e dei costi;
2.13) sicurezza e organizzazione del cantiere.

Articolo 40. – Verifica della documentazione.

1. La verifica da parte del soggetto preposto al controllo è effettuata sui documenti progettuali previsti dal presente allegato, per ciascun livello della progettazione.

2. Con riferimento agli aspetti del controllo di cui al comma 1 si deve:

a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione e approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;
b) per le relazioni di calcolo:

1) verificare che le ipotesi e i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
2) verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari e interpretabili;
3) verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
4) verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
5) verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

c) per le relazioni specialistiche, verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:

1) le specifiche esplicitate dal committente;
2) le norme cogenti;
3) le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
4) le regole di progettazione;

d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) per la documentazione di stima economica, verificare che:

1) i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
2) i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
3) siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari;
4) i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i

prezzi unitari assunti come riferimento;

5) gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;

6) i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;

7) le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti;

8) i totali calcolati siano corretti;

9) il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori;

10) le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili a opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;

11) i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario;

g) per il piano di sicurezza e di coordinamento, verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera e in conformità dei relativi magisteri; verificare, inoltre, che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

h) per il quadro economico, verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 17;
i) accertare l'acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.

3. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa per i servizi di verifica della progettazione devono disciplinare le modalità di verifica della conformità tra i contenuti dei modelli informativi e quelli dei documenti e degli elaborati da essi tratti, oltreché indicare quali contenitori informativi e quali documento non siano relazionabili ai modelli informativi.

Articolo 41. – Estensione del controllo e momenti della verifica.

1. Le verifiche devono essere effettuate contestualmente allo sviluppo del progetto; il responsabile del progetto pianifica l'attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione e affidamento. Nel caso si ricorra a metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice, il capitolato informativo e il piano di gestione informativa devono riportare le modalità di interazione tra i soggetti coinvolti all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati e la eventuale interoperabilità con eventuali piattaforme digitali preposte alla gestione della conferenza di servizi.

2. Le verifiche, come indicate agli articoli 39 e 40, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento; il loro livello può essere comunque semplificato o integrato dalla stazione appaltante in relazione alla natura e alla complessità dell'opera.

3. In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di verifica, di cui si ha evidenza oggettiva, possono essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo “a campione” o “a comparazione”.

4. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l’attività di controllo successiva può essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale già esaminata.

5. Le strutture tecniche o gli Organismi di ispezione incaricati della verifica possono supportare il RUP anche nell’attività di verifica delle offerte anomale in sede di gara e delle perizie di variante in corso d’opera.

6. Lo svolgimento dell’attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali, in contraddittorio con il progettista, e rapporti del soggetto preposto alla verifica.

7. Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell’attività svolta e accerta l’avvenuto rilascio da parte del direttore lavori, o del RUP qualora il direttore dei lavori non fosse ancora nominato, della attestazione in merito:

a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto;

c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Articolo 42. – Responsabilità.

1. Nei limiti delle attività di verifica di cui agli articoli 39 e 40, il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori e omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Il soggetto incaricato della verifica ha la responsabilità degli accertamenti previsti dagli articoli 39 e 40, ivi compresi quelli relativi all'avvenuta acquisizione dei necessari pareri, autorizzazioni e approvazioni, ferma restando l'autonoma responsabilità del progettista circa le scelte progettuali e i procedimenti di calcolo adottati.

2. Il soggetto incaricato dell'attività di verifica che sia inadempiente agli obblighi posti a suo carico dalla presente sezione e dal contratto di appalto di servizi è tenuto a risarcire i danni derivanti alla stazione appaltante in conseguenza dell'inadempimento ed è escluso per i successivi tre anni dalle attività di verifica. Per i danni non ristorabili, per tipologia o importo, mediante la copertura assicurativa di cui all'articolo 43, resta ferma la responsabilità del soggetto esterno incaricato dell'attività di verifica, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore. Nel caso in cui il soggetto incaricato della verifica sia dipendente della stazione appaltante esso risponde nei limiti della copertura assicurativa di cui all'articolo 37, salve la responsabilità disciplinare e per danno erariale secondo le norme vigenti.

3. La validazione del progetto, di cui all'articolo 42, comma 4, del codice, non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento dell'appalto o della concessione di lavori pubblici dalle responsabilità inerenti a errori od omissioni progettuali.

Articolo 43. – Garanzie.

1. La polizza richiesta al soggetto incaricato dell'attività di verifica ha le seguenti caratteristiche:

a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico di verifica, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e un massimale di importo:

1) non inferiore al 5 per cento del valore dell'opera, con il limite di 500.000 euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 14 del codice;
2) non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia. Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a 1.500.000 euro fino al 20 per cento dell'importo dei lavori con il limite di 2.500.000 euro;

b) nel caso in cui il soggetto incaricato dell'attività di verifica sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, la polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico progetto.

Articolo 44. – Acquisizione dei pareri e conclusione delle attività di verifica.

1. Il responsabile unico del progetto, acquisiti i previsti pareri, conclude le attività di verifica relative al livello di progettazione da porre a base di gara con l'atto formale di validazione di cui all'articolo 42, comma 4, del codice.
2. Avvenuta la validazione del progetto posto a base di gara, ciascuna stazione appaltante, secondo le modalità e le procedure stabilite dal proprio ordinamento, avvia la fase dell'affidamento dei lavori.

Art. 14. (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti)

1. Per l'applicazione del codice le soglie di rilevanza europea sono:

a) euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

b) euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato I alla direttiva 2014/24/UE; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato III alla direttiva 2014/24/UE;

c) euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell''allegato III alla direttiva 2014/24/UE;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

2. Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono:

a) euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;

b) euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Quadro esigenziale

Documento di fattibilità delle alternative progettuali «DOCFAP»

Documento di indirizzo alla progettazione «DIP»

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Progetto esecutivo

aa) «servizi globali», il complesso delle prestazioni eterogenee, necessarie per il compimento, la gestione, la manutenzione, il finanziamento di un'opera o di un servizio, e funzionali al miglior perseguimento del risultato amministrativo, anche in termini di efficienza e qualità, di cui è garante l'operatore economico;

bb) «opera», il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;

Progetto di fattibilità tecnico-economica

Il progetto di fattibilità tecnico-economica ha la finalità di individuare la soluzione migliore in correlazione alle esigenze da soddisfare, che debba garantire un buon rapporto qualità-prezzo e di costi-benefici. Il progetto tiene conto delle linee guida adottate con provvedimento del Presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici.

Risponde ad alcune caratteristiche:

- include i richiami all'eventuale uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni;
- sviluppa le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui all'art.41 comma 1;
- individua, con le relative stime economiche, le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
- consente, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa;
- contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte.

Per le opere proposte in **variante urbanistica** di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo.

Documentazione prevista per il progetto di fattibilità tecnico-economica:

Articolo 6 comma 7 dell'allegato I.7

Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati:

a) relazione generale;

b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;

c) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;

d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»;

e) relazione di sostenibilità dell'opera;

f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;

g) modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;

h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;

i) computo estimativo dell'opera;

l) quadro economico di progetto;

m) piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;

n) cronoprogramma;

o) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;

p) capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice. Il capitolato informativo conterrà al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi;

q) piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;

r) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;

s) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;

t) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.

La norma a seguire con gli articoli dal 7 al 21 fornisce tutte le indicazioni sui contenuti necessari per gli elaborati del progetto di fattibilità tecnico-economica.

Progetto esecutivo

Il progetto esecutivo, il secondo ed ultimo livello di progettazione, è sempre coerente al progetto di fattibilità tecnico-economica:

- sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
- è corredato dal **piano di manutenzione dell'opera** per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
- se sono utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sviluppa un livello di definizione degli oggetti rispondente a quanto specificato nel capitolato informativo a corredo del progetto;
- di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza.

Nel caso di affidamento esterno, sia del progetto di fattibilità tecnico economica che di quello esecutivo, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato dalla determinazione delle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti sul progetto di fattibilità tecnico-economica.

Il dettaglio dei contenuti dei 2 livelli di progettazione è contenuto nell'**allegato I.7**.

Le nuove regole sui livelli di progettazione si applicheranno a partire dalla data in cui le disposizioni del nuovo codice diventano efficaci, quindi dal **primo luglio 2023**.

Documentazione prevista per il progetto esecutivo:

Articolo 22 comma 4 dell'allegato I.7

4. Il progetto esecutivo contiene la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrive compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, è composto dai seguenti documenti:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;

d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;

e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

f) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;

g) quadro di incidenza della manodopera;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

l) computo metrico estimativo e quadro economico;

m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

n) piano particellare di esproprio aggiornato;

o) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;

p) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La norma a seguire con gli articoli dal 23 al 33 fornisce tutte le indicazioni sui contenuti necessari per gli elaborati del progetto esecutivo.

Nuovo codice appalti D.Lgs 36/2023

Appalto Integrato

L'appalto integrato è un argomento molto dibattuto e spesso oggetto di discussioni su vari tavoli legislativi.

Il D.Lgs 36/2023 reintroduce all'art. 44 la possibilità per la PA di ricorrere all'appalto integrato a discrezione della PA, senza i divieti previsti dal D.Lgs 50/2016. Il contratto potrà avere come oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.

Sono escluse dall'appalto integrato le opere di manutenzione ordinaria.

L'appalto integrato è l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori allo stesso operatore economico. Nasce con lo scopo di accelerare il procedimento di aggiudicazione dei lavori e, allo stesso tempo, garantirne l'esecuzione corretta sulla base di tecniche-operative (progetto esecutivo) avanzate dall'impresa appaltatrice.

Per il nuovo codice appalti dobbiamo far riferimento all'articolo 44. Secondo il comma 1:

Articolo 44 – Appalto integrato

1. Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.

2. La stazione appaltante o l'ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.

3. Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l'uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.

4. L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

5. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell'articolo 42.

6. Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva indicati in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista.

Negli appalti di lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l'ente concedente, se qualificati, possono stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.

Appare evidente, quindi, che al netto delle opere di manutenzione ordinaria, non si delineano limitazioni e/o divieti.

La stazione appaltante da un lato deve motivare adeguatamente la scelta, inserendo specifici riferimenti alle esigenze tecniche, dall'altro deve tener conto del rischio di variazione di costo tra quanto preventivato e la fase esecutiva.

Se si sceglie l'appalto integrato, gli operatori economici devono avere una delle seguenti opzioni:

- possedere i requisiti prescritti per i progettisti;
- avvalersi di progettisti qualificati (da indicare nell'offerta);
- partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.

L'offerta è valutata con il criterio dell'O.E.P.V. (offerta economicamente più vantaggiosa) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta deve indicare il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

I lavori possono iniziare solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo.

La stazione appaltante approva il progetto esecutivo il cui esame è condotto ai sensi dell'articolo 42.

Il D.Lgs 36/2023 apre una nuova era per l'appalto integrato: **si può adottare senza le passate limitazioni, ad eccezione degli appalti di opere di manutenzione ordinaria.**

Aumento prezzi

Per far fronte all'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, la legge di bilancio 2023 ha previsto l'obbligo per le regioni di aggiornare i prezzari regionali entro il 31 marzo

Il decreto aiuti (D.L. 50/2022) ha attenuato l'impatto provocato dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione, carburanti e prodotti energetici, introducendo misure di adeguamento prezzi. Data la sua valenza transitoria (31 dicembre 2022), le disposizioni previste sull'adeguamento prezzi e calcolo dei maggiori importi sono state prorogate e sostanzialmente modificate dalla Legge di bilancio.

A seguito delle nuove disposizioni in materia di adeguamento prezzi le regioni devono obbligatoriamente aggiornare i prezzari; ciò comporta non poche difficoltà applicative in materia di contabilità, dovute alla determinazione dei maggiori importi.

Adeguamento prezzi appalti pubblici, le regole fino al 2022

L'articolo 26 del decreto aiuti stabiliva che eccezionalmente per l'anno 2022:

- le regioni dovessero procedere ad un adeguamento infrannuale dei prezzari entro il 31 luglio 2022;

- le stazioni appaltanti, nell'attesa dell'aggiornamento dei suddetti prezzari, potessero incrementare fino al 20% le risultanze dei prezzari aggiornati alla data del 31 dicembre 2021, corrispondendo all'appaltatore il 90% dell'importo.

A seguito dell'adozione del nuovo prezzario, la stazione appaltante procedeva al conguaglio degli importi riconosciuti in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori.

In merito al pagamento dei maggiori importi, le stazioni appaltanti potevano utilizzare:

- risorse accantonate per imprevisti, nel limite del 50%;
- eventuali somme a disposizione della stazione appaltante;
- somme derivanti da ribassi d'asta;
- somme relative ad altri interventi già ultimati e collaudati
- somme derivanti da specifici fondi.

Qualora il direttore dei lavori avesse già adottato il SAL e il responsabile unico del procedimento emesso il certificato di pagamento, relativamente alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022), la norma stabiliva che entro 30 giorni bisognava emettere un Certificato di Pagamento straordinario (CPbis) in conformità ai prezzari aggiornati.

Legge bilancio 2023 e revisione prezzi

La legge di bilancio (n. 197/2022) ha sostanzialmente modificato l'articolo 26 del D.L. 50/2022 (decreto aiuti), oltre a introdurre nuove misure per far fronte all'aumento dei prezzi anche per l'anno 2023.

Le disposizioni introdotte non si applicano solo alle nuove procedure di affidamento ma anche a quelle avviate negli anni precedenti.

Vediamo nel dettaglio le nuove regole:

- per le nuove procedure di affidamento avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (art. 1 comma 371) dovrà essere applicato il prezzario aggiornato alla data del 31 luglio 2022, utilizzabile in via transitoria fino al 31 marzo 2023. In ogni caso vige l'obbligo per le regioni di aggiornare i prezzari entro il 31 marzo 2023;
- per le procedure di affidamento aggiudicate con offerte presentate entro il 31 dicembre 2021, o nell'anno 2022, e contabilizzate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, dovrà essere emesso il SAL con prezzario aggiornato annualmente (secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 16, terzo periodo, D.Lgs 50/2016). Tuttavia, nel caso in cui le regioni non abbiano ancora provveduto all'aggiornamento annuale dello stesso, si potranno contabilizzare i lavori con il prezzario aggiornato alla data del 31 luglio 2022, o comunque con l'ultimo prezzario utilizzato (in mancanza di aggiornamenti).

I maggiori importi derivanti dai prezzi aggiornati sono riconosciuti dalle stazioni appaltanti nella misura del 90%; la percentuale si riduce all'80% nel caso di procedure di affidamento con offerte presentate nell'anno 2022. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro 5 giorni dall'adozione del SAL.

Adeguamento prezzari regionali al 31 marzo

La legge di bilancio 2023 ha previsto l'obbligo per le regioni di aggiornare entro la data del 31 marzo i prezzari regionali.

Come calcolare un adeguamento prezzi negli appalti pubblici

Il meccanismo di adeguamento prezzi (introdotto dal decreto aiuti) porta con sé non poche difficoltà applicative in materia di contabilità, in quanto la norma non fornisce precise indicazioni sulle modalità pratico-operative da seguire per determinare i maggiori importi.

Fondo adeguamento prezzi: in Gazzetta Ufficiale il Decreto del MIT

È stato infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 marzo 2024, n. 73 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2024, che disciplina le modalità operative per la presentazione delle istanze da parte delle stazioni appaltanti e le condizioni di accesso per l'anno 2024 al Fondo adeguamento prezzi.

Nel dettaglio, il decreto disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo di cui all'art. 26, comma 6 -quater del D.L. n. 50/2022 (c.d. "Decreto Aiuti"), istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le disposizioni relative al Fondo si applicano alle ipotesi previste dall'art. 26, commi 6 -bis, 6 -ter e 12 dello stesso Decreto Aiuti e in particolare:

- agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'art. 54 del d.Lgs. n. 50/2016, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
- agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui allo stesso art. 54 d.Lgs. n. 50/2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo di cui all'art. 26, comma 7 del Decreto Aiuti, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024;
- agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all'art. 54 del d.Lgs. n. 50/2016, delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.a. e degli altri soggetti di cui al Capo I del Titolo VI della Parte II dello stesso Codice dei Contratti, limitatamente alle attività previste nel citato Capo I e qualora

non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell'art. 26, comma 2, del D.L. n. 50/2022;

- ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 (18 maggio 2022), le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024.

Le risorse di riferimento sono quelle previste dal Fondo di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020.

Fondo adeguamento prezzi: come presentare istanza

Le istanze vanno presentate telematicamente alla Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero, inserendo la richiesta nella piattaforma dedicata, entro il 31 gennaio 2025.

L'istanza deve contenere:

- i dati del contratto d'appalto (CUP e CIG);
- i dati desunti dal prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;

- il dato dell'entità delle lavorazioni effettuate, con l'indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
- il dato dell'entità delle risorse finanziarie disponibili, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l'istanza di accesso al Fondo;
- l'entità del contributo richiesto;
- gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvista, del conto corrente bancario ordinario, l'indicazione del funzionario delegato, o l'assegnazione per competenza e cassa, per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

Le finestre temporali previste per la presentazione delle istanze sono:

- I finestra temporale: dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024;
- II finestra temporale: dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024;
- III finestra temporale: dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024;
- IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025.

Il Ministero esaminerà le domande secondo l'ordine di presentazione e comunicherà l'accoglimento o il rifiuto con diversi decreti direttoriali:

- entro il 31 maggio 2024, per le istanze presentate dal 1° aprile 2024 al 30 aprile 2024;
- entro il 31 agosto 2024, per le istanze presentate dal 1° luglio 2024 al 31 luglio 2024;

- entro il 30 novembre 2024, per le istanze presentate dal 1° ottobre 2024 al 31 ottobre 2024;
- entro il 28 febbraio 2025, per le istanze presentate dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2025.

Il Ministero poi assegnerà le risorse entro 30 giorni dalla pubblicazione dei decreti direttoriali.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, le SA potranno ripresentare l'istanza, sempre e comunque entro il 31 dicembre 2025.

Qualificazione stazioni appaltanti

Il D.Lgs 36/2023 dedica due articoli, il 62 e il 63, e l'allegato II.4 alla qualificazione delle stazioni appaltanti. Lo scopo principale è la riorganizzazione delle PA nel settore degli appalti pubblici al fine di ottenere maggiore qualità ed efficienza nella gestione delle gare.

La qualificazione è prevista per:

- affidamento diretto di servizi e forniture superiori alle soglie;
- affidamento di lavori superiori a 500.000 €.

La qualificazione delle stazione appaltanti è una garanzia che attesta le capacità delle stesse a gestire le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro seguendo criteri di: qualità, efficienza, professionalizzazione e rispettando i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza.

L'Anac fa una sostanziale differenza tra le stazioni appaltanti qualificate e le stazioni appaltanti non qualificate.

La qualificazione ha un duplice obiettivo:

- riduzione del numero di stazioni appaltanti;
- professionalizzazione delle stazioni appaltanti.

La qualificazione riguarda 3 ambiti:

- capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
- capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura;
- capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

La qualificazione è necessaria per le procedure di gara con importo superiore a:

- 500.000 € per i lavori;
- 140.000 €, per servizi e forniture.

Le stazioni appaltanti non qualificate, nel caso in cui vengano superati i 500.000 €, devono ricorrere a strumenti di acquisto di altre stazioni appaltanti qualificate o centrali di committenza qualificate o direttamente all'attività di committenza ausiliaria di altri soggetti qualificati.

E' disponibile la UNI/PdR 143:2023 "Sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza", prassi di riferimento sul sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

Qualificazione stazioni appaltanti con riserva

Le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme prevista dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate.

Requisiti di qualificazione

I requisiti di qualificazione per la progettazione e l'affidamento sono disciplinati dall'allegato II.4 e attengono:

- all'organizzazione della funzione di spesa e ai processi;
- alla consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, incluso il sistema di reclutamento e l'adeguata formazione del personale;
- all'esperienza maturata nell'attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, compreso l'eventuale utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni.

Dal 1^ luglio 2023 interverrà anche il blocco del rilascio del CIG per le stazioni appaltanti non qualificate.

Allegato II.4 nuovo codice appalti

L'allegato II.4 indica i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, le informazioni necessarie per dimostrare il possesso degli stessi, le modalità di raccolta di tali informazioni per il funzionamento del sistema di qualificazione.

L'allegato in oggetto differenzia i livelli di qualificazione e i relativi requisiti riferiti ai lavori dai livelli di qualificazione e relativi requisiti riferiti a servizi e forniture.

Livelli di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori

Per la progettazione e l'affidamento di lavori di importo a base di gara pari o superiore a 500.000 € le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

- qualificazione di primo livello (L3) per importi fino a 1.000.000 €;
- qualificazione di secondo livello (L2) per importi fino alle soglie di rilevanza europea;
- qualificazione di terzo livello (L1) senza limiti di importo.

Requisiti stazioni appaltanti per affidamento di lavori

Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA);
- avere un ufficio dedicato alla progettazione e agli affidamenti di lavori;
- disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice (requisito richiesto dal 1 gennaio 2024).

Per ogni livello sopra specificato vengono attribuiti i seguenti punteggi:

- livello L3: 30 punti;
- livello L2: 40 punti;
- livello L1: 50 punti.

Livelli di qualificazione servizi e forniture

Per i servizi e le forniture di importo a base di gara pari o superiore a 140.000 € le stazioni appaltanti sono qualificate in uno dei seguenti livelli:

- qualificazione di primo livello (SF3) per importi fino a 750.000 €;
- qualificazione di secondo livello (SF2) per importi fino a 5.000.000 €;
- qualificazione di terzo livello (SF1) senza limiti di importo.

Requisiti stazioni appaltanti servizi e forniture

Per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture, le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'AUSA;
- presenza di un ufficio per la progettazione e gli affidamenti di servizi e forniture;
- disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice (requisito richiesto dal 1 gennaio 2024).

Per poter essere qualificati in uno dei suddetti livelli occorre essere in possesso dei requisiti sopra specificati ed ottenere un punteggio complessivo pari o superiore a:

- livello SF3: 30 punti;
- livello SF2: 40 punti;
- livello SF1: 50 punti.

Elenco stazioni appaltanti qualificate

L'Anac detiene un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza (compresi i soggetti aggregatori). Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4, consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco.

In sintesi, la qualificazione per la progettazione e l'affidamento si articola in 3 fasce di importo:

- qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 € e per lavori fino a 1 milione €;
- qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di € e per lavori fino alle soglie comunitarie;
- qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo sia per lavori che per servizi e forniture.

Ogni stazione appaltante può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori.

Iscritti di diritto all'elenco

Sono iscritti di diritto:

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche;
- Consip S.p.a.;
- Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.;
- Difesa servizi S.p.A.;

- l’Agenzia del demanio;
- i soggetti aggregatori;
- Sport e salute S.p.a.

Procedura da seguire per una stazione appaltante per avere la qualificazione

Le stazioni appaltanti per ottenere la qualificazione devono presentare domanda di iscrizione agli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate a partire dal 1° luglio 2023 tramite l’apposita sezione dell’AUSA. Successivamente devono trasmettere informazioni e dati richiesti dall’Anac per la verifica dei requisiti di qualificazione. La presentazione della domanda è condizione necessaria ai fini della qualificazione.

L’Anac attribuisce il livello di qualificazione per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione. È tenuta ad effettuare opportune verifiche, anche a campione, sulle informazioni e i dati forniti dalle stazioni appaltanti per controllare la veridicità degli stessi e la conseguente conferma del livello di qualificazione.

L’iscrizione negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate dura 2 anni.

Il punteggio di qualificazione è aggiornato ogni 2 anni: entro 3 mesi dalla scadenza le stazioni appaltanti qualificate accedono all’AUSA e aggiornano o forniscono le informazioni e i dati necessari per la revisione della qualificazione.

Sanzioni Anac

L'Anac può sanzionare in caso di gravi violazioni entro il limite minimo di 500 € e il limite massimo di 1 milione €, nei casi più gravi, può disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta.

L'Anac stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato II.4 e rilascia la qualificazione. Può stabilire ulteriori casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

Comunicato Anac: qualificazione stazioni appaltanti dal 1 luglio o blocco del CIG

Con il comunicato del 17 maggio 2023 sono state fornite le prime indicazioni utili per l'avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.

Nel comunicato si precisa che con l'avvio del sistema di qualificazione, dal 1 luglio 2023, interverrà anche il blocco del rilascio del CIG per le stazioni appaltanti non qualificate.

L'elenco sarà aggiornato ogni 3 mesi per consentire l'adeguamento costante ed è valido per 2 anni.

Il principio del risultato

Il principio del risultato apre il nuovo codice appalti.

Il principio del risultato, contenuto nel primo articolo, apre il nuovo codice appalti (D.Lgs 36/2023).

Il principio del risultato cambia la prospettiva del D.Lgs 50/2016, in cui era l'applicazione puntuale della norma ad essere valutata principalmente, con il nuovo codice l'attenzione si sposta sul raggiungimento concreto di un risultato.

Il principio del risultato, secondo il comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs 36/2023,

"costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea."

Di matrice costituzionale, il principio del risultato richiama il principio del buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, per l'art. 97 i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

La Costituzione

Parte II Ordinamento della Repubblica

Titolo III Il Governo

Sezione II La Pubblica Amministrazione

Articolo 97

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [95 c.3], in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari [28].

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge [51 c.1].

Articolo 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero[cfr. art. 49].

Il principio del risultato vive in funzione di altri principi: concorrenza, trasparenza, verificabilità, tracciabilità, efficacia, efficienza, economicità.

Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo. Se la velocità, però, sottintende cattiva esecuzione/gestione, perde di valore e automaticamente decade.

In buona sostanza, l'obiettivo è quello di investire correttamente i fondi pubblici, raggiungendo gli obiettivi predeterminati, senza sperpero di risorse.

La concorrenza tra gli operatori economici, sempre largamente consigliata, ha lo scopo di raggiungere il migliore risultato possibile nell'affidare prima ed eseguire poi i contratti. Altro principio cardine su cui basare il procedimento è la trasparenza che assicura anche la piena verificabilità di ogni passaggio.

Il principio del risultato apre il nuovo codice e insieme dà inizio ad una serie di principi generali, in totale 12, che rappresentano una delle novità del nuovo testo rispetto al precedente.

I primi 12 articoli sono dedicati a 12 principi generali:

1. del risultato;
2. della fiducia;
3. dell'accesso al mercato;
4. criterio interpretativo e applicativo;
5. di buona fede e di tutela dell'affidamento;
6. di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale;
7. di auto-organizzazione amministrativa;
8. di autonomia contrattuale;
9. di conservazione dell'equilibrio contrattuale;
10. di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione;
11. di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore;
12. rinvio esterno.

Incentivi alle funzioni tecniche

Il tema degli incentivi alle funzioni tecniche è un tema molto discusso e complesso.

In 30 anni ci sono state molte modifiche.

L'art. 45 del nuovo codice appalti conferma il limite delle risorse incentivabili al 2%, l'allegato I.10 individua l'elenco tassativo delle attività incentivabili.

Il 2% deve essere ulteriormente diviso: l'80% è destinato alle figure tecniche, il 20% è utilizzato per acquisti di beni, strumenti e servizi oppure per tirocini formativi.

Rispetto al D.Lgs 50/2016 si possono riscontrare 4 importanti novità:

- tetto massimo per gli incentivi portato al 100%;
- incremento del 15% per uso di strumenti digitali;
- nessuna confluenza nel fondo per l'incentivazione;
- allegato I.10, elenco delle attività tecniche incentivabili.

La legge Merloni prevedeva la divisione di un incentivo a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di singoli lavori entro il 15% dell'importo a base di gara.

Con il D.Lgs 163/2006 il limite delle risorse incentivabili viene portato al 2%.

La legge 114/2014 introduce il fondo per la progettazione e l'innovazione che il D.Lgs 50/2016 trasforma in fondo che incentiva le funzioni tecniche.

Il nuovo codice appalti conferma le precedenti disposizioni, con una previsione del 2%.

Gli incentivi alle funzioni tecniche ora sono normate dall'art. 45 e dall'allegato I.10 che specifica le attività tecniche previste.

Gli incentivi rappresentano il 2% dell'importo dei lavori. Di questa percentuale bisogna fare un'ulteriore ripartizione: l'80% viene destinato ai tecnici, il restante 20% può essere utilizzato per acquisti di beni, strumenti e servizi oppure per tirocini formativi. Possono essere finanziate anche strumentazioni e tecnologie finalizzate a progetti di innovazione per l'uso progressivo di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture (BIM – Building Information Modeling).

1. Tetto massimo per gli incentivi

La prima novità risiede nel tetto retributivo individuale (percepito dal singolo dipendente) che viene elevato fino al 100%, il D.Lgs 50/2016 poneva un limite del 50%, *gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non potevano superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.*

Con il D.Lgs 36/2023 il limite del 50% scompare. Al comma 4 dell'art. 45 si legge:

L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. (100%)

2. Incremento del 15% per uso di strumenti digitali

La seconda novità è l'incremento ulteriore del 15% per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto. È chiaro il riferimento al BIM e agli strumenti per gestire i nuovi appalti BIM.

3. Nessuna confluenza nel fondo per l'incentivazione

La terza novità è nel comma 3 in cui viene stabilito che gli incentivi per funzioni tecniche vengono erogati direttamente al personale dipendente, senza la confluenza nel fondo per l'incentivazione come invece previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, attuando una semplificazione sul piano finanziario, burocratico e contabile.

4. Allegato I.10, elenco delle attività tecniche incentivabili

Quarta novità è l'allegato I.10. L'allegato include un elenco tassativo di attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure che nel comma 1 dell'art. 113 D.Lgs 50/2016 venivano definite in maniera generica, solo "funzioni tecniche".

La misura resta confermata nel 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base di gara.

Del 2% previsto, l'80% è ripartito tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

I criteri di riparto e quelli di eventuale riduzione a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti secondo i rispettivi ordinamenti.

L'incentivo è corrisposto dal dirigente o dal responsabile di servizio in accordo con il RUP, a coloro che hanno svolto le funzioni tecniche.

Il codice precisa che l'incentivo complessivo massimo annuo non può essere superiore al 100% dell'importo lordo annuo dello stesso dipendente.

Allegato I.10, le attività tecniche incentivabili

L'allegato I.10 del D.Lgs 36/2023 contiene l'elenco delle attività incentivabili che ricoprono la percentuale del 2%.

Tale percentuale viene ulteriormente divisa come segue:

- l'80% di ciascun progetto è destinato ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche elencate nell'allegato I.10 Nello specifico:

- RUP;
- programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

- il 20% è destinato all’acquisto di beni e tecnologie funzionali volti ad incentivare:

    - la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture (BIM);
    - l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
    - l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
    - attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
    - per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
    - per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

La programmazione

Il nuovo codice, D.Lgs 36/2023, disciplina la programmazione all'art. 37 e rimanda la normativa di dettaglio all'Allegato I.5.

Il D.Lgs. 50/2016, nelle definizioni faceva una distinzione tra Amministrazioni aggiudicatrici, Enti aggiudicatori e stazioni appaltanti, l'art. 21 limitava l'obbligo della programmazione secondo le modalità in esso previste alle sole Amministrazioni aggiudicatrici, escludendo, di conseguenza, dall'obbligo tutti gli altri soggetti

Il nuovo codice non fa più queste distinzioni e individua, come soggetti, solamente le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, equiparandoli nell'obbligo della programmazione con le modalità previste all'art. 37 e all'Allegato I.5.

In definitiva, il D.Lgs. 36/2023 estende l'obbligo della programmazione, sia per i lavori che per i servizi e le forniture, a tutti i soggetti tenuti al rispetto del codice stesso e non solo alle Amministrazioni aggiudicatrici come era finora.

Altra novità importante introdotta con il D.Lgs. 36/2023 è che anche la programmazione di beni e servizi diviene triennale, anziché biennale come lo era finora, equiparandola di fatto a quella dei lavori.

Le soglie di importo, oltre le quali sussiste l'obbligo di programmazione sono state elevate rispetto a quelle previste dal D.Lgs. 50/2016.

In particolare:

Il programma triennale dei lavori pubblici contiene i lavori di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), ad oggi fissata nella misura di € 150.000, mentre il vecchio codice la fissava in € 100.000.

Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi riporta gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b),ad oggi fissata nella misura di € 140.000, mentre il vecchio codice la fissava in € 40.000.

La riduzione da tre a due livelli di progettazione, prevista dal nuovo codice, ha comportato, di conseguenza, la modifica e la semplificazione della documentazione tecnica necessaria per poter inserire gli interventi nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale.

In particolare:

- ✓ I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), (€ 5.382.000) sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. (Art. 37 comma 2).
- ✓ I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), (€ 5.382.000) sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. (Art. 37 comma 2).

Le modalità operative

L'articolo 37 del codice non fa alcun riferimento alla documentazione tecnica necessaria per l'inserimento nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori il cui importo è superiore a € 150.000 e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), (€ 5.382.000). In considerazione del fatto che la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali è obbligatorio solo per i lavori di importo pari o superiore alla soglia europea suddetta, mentre al di sotto di essa è facoltativo (vedi All. I.7 art. 2 commi 5 e 6), si ritiene che per l'inserimento nel programma triennale dei lavori il cui importo è compreso in tale fascia, ove non sia redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali, sia sufficiente la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie stimate da parte del RUP sulla base del quadro esigenziale o, in alternativa, sulla base della redazione del documento di indirizzo alla progettazione.

L'art. 37 non prevede peraltro l'obbligo di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'inserimento nell'elenco annuale dei lavori di importo superiore ad € 1.000.000, come invece era stabilito all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016.

I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione. (Art. 37 comma 2).

Le modalità di adozione e approvazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi restano le stesse finora seguite con il D.Lgs. 50/2016 in quanto l'Allegato I.5 ricalca

pressoché totalmente, fatti salvi i riferimenti agli articoli del nuovo codice, la disciplina di dettaglio riportata nel DM MIT 16/1/2018, n.14, come pure l'art. 37 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 non reca modifiche sostanziali all'art. 21 comma 1 del D.Lgs.50/2016, salvo l'aggiunta del rispetto dei principi contabili.

A proposito di principi contabili, sarebbe auspicabile che i punti riguardanti la spesa di investimento relativa ai lavori pubblici fossero tempestivamente adeguati al nuovo codice, con particolare riferimento alla riduzione dei livelli di progettazione e al livello minimo di progettazione, al fine di evitare problemi di natura contabile relativamente alla conservazione al fondo pluriennale vincolato, che potrebbero portare ad un inutile allungamento dei tempi.

Sarebbe inoltre necessario che il processo della programmazione e le sue tempistiche, disciplinate nell'allegato I.5 (adozione, pubblicazione, raccolta delle osservazioni, approvazione definitiva) tenessero conto nel concreto del disposto dell'art. 37, comma 1, let. A) consentendo esplicitamente agli enti locali di poter operare secondo le norme e i tempi della programmazione economico-finanziaria e dei principi contabili che li riguardano, che connettono questo processo alla disciplina del DUP e del bilancio.

Anche le schede che costituiscono gli schemi tipo per la programmazione triennale riportate nell'Allegato I.5 sono rimaste le stesse che erano allegate al DM 14/2018 prima citato, fatto salvo l'adeguamento da biennale a triennale delle schede relative al programma degli acquisti beni e servizi. Fra le priorità sono inseriti gli interventi PNRR e PNC. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 37. (Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi)

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;

b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b).

4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.

6. Con l'allegato I.5 sono definiti:

a) gli schemi tipo, gli ordini di priorità degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento;

b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;

c) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attività.

7. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.5 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

ALLEGATO I.5 - Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo. (Art. 37, comma 6)

Art. 1. Oggetto.

1. Il presente allegato reca la disciplina di attuazione dell'art. 37, comma 6, del codice.

Art. 2. Definizioni.

1. Ai fini del presente allegato si intende per:

a) «BDAP», la banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

b) «CUP», il codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che identifica ogni progetto di investimento pubblico;

c) «CUI», il codice unico di intervento attribuito in occasione del primo inserimento nel programma;

d) «RUP», il responsabile unico del progetto di cui all'articolo 15 del codice;

e) «pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza», il documento di ciascun soggetto aggregatore o ciascuna centrale di committenza contenente indicazioni circa le attività di centralizzazione delle committenze previste nel periodo di riferimento;

f) «AUSA», l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 3. Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo allegati annessi al presente allegato e parte integrante dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e ai principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. A tal fine le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano altresì, ove disponibili, le pianificazioni delle attività delle centrali di committenza.

2. Gli schemi-tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 37 del codice, sono costituiti dalle seguenti schede:

a) A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;

b) B: elenco delle opere pubbliche incompiute;

c) C: elenco degli immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza dell'interesse pubblico al completamento di un'opera pubblica incompiuta. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella disponibilità della stazione appaltante o dell'ente concedente concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione;

d) D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;

e) E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;

f) F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5, comma 3.

3. I soggetti che gestiscono i siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo allegati annessi al presente allegato.

4. Ai fini della compilazione delle schede A e C, di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 2, sono compresi, tra le fonti di finanziamento del programma triennale dei lavori pubblici, il valore complessivo dei beni immobili pubblici che possono essere oggetto di cessione in cambio di opere, i finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, i beni immobili concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione, nonché i beni immobili ricadenti nel territorio di competenza di regioni ed enti locali, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'elenco dei beni immobili è indicato nell'apposita scheda C. Il valore degli immobili di cui al presente comma, stabilito sulla base del valore di mercato dagli uffici titolari dei beni immobili, è riportato per ogni singolo lavoro al quale sono associati.

5. Ogni lavoro o lotto funzionale riportato nel programma di cui al comma 1 è individuato univocamente dal CUI. Per ogni lavoro o lotto funzionale di cui al primo periodo è altresì indicato il CUP, tranne i casi di manutenzione ordinaria. Entrambi i codici sono mantenuti nei programmi triennali nei quali il lavoro o lotto funzionale è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione.

6. Per ciascun lavoro di cui al comma 1, nel programma triennale è riportato l'importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 6. Nell'elenco annuale per ciascun lavoro è riportato l'importo complessivo del relativo quadro economico.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, del codice, sono compresi nel programma triennale e nei relativi aggiornamenti le opere pubbliche incompiute, di cui all'articolo 4, comma 4, del presente allegato, i lavori realizzabili attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, i lavori realizzabili tramite cessione del diritto di proprietà o altro titolo di godimento di beni immobili. Il programma evidenzia altresì se trattasi di lavoro complesso.

8. I lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualità del programma di cui al comma 7, costituiscono l'elenco annuale dei lavori pubblici. Sono inclusi in tale elenco i lavori, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 4, che soddisfano le seguenti condizioni:

a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;

b) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma;

c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all'articolo 37, comma 2, del codice;

d) conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

9. Un lavoro può essere inserito nel programma triennale dei lavori pubblici limitatamente a uno o più lotti funzionali, purché con riferimento all'intero lavoro sia stato osservato il livello di progettazione indicato dall'articolo 37, comma 2, del codice, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.

10. Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la priorità dei lavori valutata su tre livelli come indicato nella scheda D. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano come prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, di prevenzione e mitigazione del rischio sismico e idrogeologico, di completamento delle opere incompiute di cui all'articolo 4, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei, con PNRR e PNC nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

11. Nell'ambito dell'ordine di priorità di cui al comma 10, sono da ritenersi di priorità massima i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, e, in subordine, gli interventi di prevenzione sismica sugli edifici strategici e gli interventi di previsione e mitigazione del rischio idrogeologico, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute nonché quelli finanziati con PNRR e Piano complementare al PNRR.

12. Ai fini della realizzazione dei lavori previsti nell'elenco annuale dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti tengono conto delle priorità ivi indicate. Sono fatti salvi i lavori imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

13 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, tale referente è, di norma, individuato nel referente unico dell'amministrazione per la BDAP, salvo diversa scelta dell'amministrazione.

14. Il referente riceve le proposte, i dati e le informazioni fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da inserire nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso gli appositi siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della bBanca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 4. Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali.

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, commi 10 e 11, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, a prescindere dall'importo, inseriscono nella scheda B le opere pubbliche incompiute di propria competenza, secondo l'ordine di classificazione di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, indicando per ciascuna opera non completata le modalità e le risorse per il loro completamento.

Laddove non optino nei sensi di cui al primo periodo, le amministrazioni individuano soluzioni alternative, quali il riutilizzo ridimensionato, il cambio di destinazione d'uso o la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica mediante cessione di immobili in cambio di opere, la vendita ovvero la demolizione qualora le esigenze di pubblico interesse non consentano l'adozione di soluzioni alternative.

2. Ai fini del completamento e della fruibilità dell'opera pubblica incompiuta, anche in caso di cambio di destinazione d'uso, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano le proprie determinazioni sulla base, ove pertinente, degli esiti della valutazione ex ante, effettuata secondo le linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, condotta secondo principi di appropriatezza e proporzionalità tenuto conto della complessità, dell'impatto e del costo dell'opera, anche avvalendosi del supporto fornito dalle strutture tecniche del Ministero delle infrastrutture e trasporti e delle regioni e delle province autonome, per i rispettivi ambiti territoriali di competenza. Le medesime strutture svolgono, altresì, attività di supporto tecnico-economico alle amministrazioni nelle fasi attuative delle determinazioni adottate.

3. Qualora, sulla base della valutazione di cui al comma 2, si rilevi che per il completamento e la gestione delle opere pubbliche incompiute sussista la capacità attrattiva di finanziamenti privati, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti promuovono il ricorso a procedure di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 174 e seguenti del codice. A tal fine esse pubblicano sul sito istituzionale del committente e sull'apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, un avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento,

anche ridimensionato e/o con diversa destinazione d'uso, delle opere incompiute di cui al comma 1 nonché alla gestione delle stesse.

4. Le opere pubbliche incompiute per le quali, a seguito della valutazione di cui al comma 2, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti abbiano determinato i lavori da adottare tra quelli menzionati al comma 1 e abbiano individuato la relativa copertura finanziaria, sono inserite nell'elenco dei lavori del programma di cui alla scheda D ovvero nell'elenco annuale di cui alla scheda E se la ripresa dei lavori è prevista nella prima annualità.

5. Nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente abbia ritenuto, con atto motivato, l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera:

a) riporta nell'elenco degli immobili di cui alla scheda C, previa acquisizione al patrimonio a seguito di redazione e approvazione dello stato di consistenza, le opere pubbliche incompiute per le quali intenda cedere la titolarità dell'opera ad altro ente pubblico o a un soggetto esercente una funzione pubblica, ovvero procedere alla vendita dell'opera sul mercato;

b) riporta nell'elenco dei lavori di cui alle schede D ed E le opere pubbliche incompiute per le quali intenda procedere alla demolizione.

6. Qualora ricorra la determinazione di cui al comma 5, lettera b), nell'ambito del programma triennale sono inseriti gli oneri necessari per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.

Art. 5. Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicità.

1. Il programma di cui all'articolo 3 è redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.

2. I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo.

3. La scheda F di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), riporta l'elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale e non riproposti nell'aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si è rinunciato all'attuazione.

4. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, comma 1, del codice, nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sono adottati lo schema del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma.

5. Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul sito istituzionale profilo del committente e ne è data comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente

all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici della stazione appaltante e dell'ente concedente. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma.

6. Entro novanta giorni dalla data di dall'entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Le altre stazioni appaltanti e gli altri enti concedenti approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma triennale e dell'elenco annuale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative a un lavoro previsto dalla seconda annualità di un programma triennale approvato e dall'elenco annuale dello schema di programma triennale adottato.

8. Nei casi in cui le stazioni appaltanti o gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul sito istituzionale del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ne danno comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

9. I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del codice, qualora le modifiche riguardino:

a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale;

b) l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;

c) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;

d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;

e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono pubblicate sul sito istituzionale della stazione appaltante e dell'ente concedente.

11. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato quando sia reso necessario da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere altresì realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari della stazione appaltante o dell'ente concedente al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.

12. Il CIPESS, al fine di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento, può chiedere alle Aamministrazioni centrali che vigilano su enti tenuti a predisporre i programmi triennali dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, una relazione che sintetizzi la distribuzione territoriale e per tipologia dei lavori inseriti nel complesso dei piani triennali degli organismi vigilati riguardanti il triennio di riferimento e i relativi contenuti finanziari.

Art. 6. Contenuti, ordine di priorità del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi.

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, adottano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 37 comma 1, del codice, il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi nonché i relativi

elenchi annuali e aggiornamenti annuali sulla base degli schemi-tipo annessi al presente allegato. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, ai fini della predisposizione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, consultano, ove disponibili, le pianificazioni delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, anche ai fini del rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

2. Gli schemi-tipo per la programmazione triennale degli acquisti di forniture e servizi sono costituiti dalle seguenti schede:

a) G: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;

b) H: elenco degli acquisti del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione. Nella scheda sono indicati le forniture e i servizi connessi a un lavoro di cui agli articoli da 3 a 5, riportandone il relativo CUP, ove previsto;

c) I: elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione triennale nei casi previsti dall'articolo 7, comma 3.

3. I soggetti che gestiscono i siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della banca dati nazionale dei contratti pubblici assicurano la disponibilità del supporto informatico per la compilazione degli schemi-tipo annessi al presente allegato.

4. Ogni acquisto di forniture e servizi riportato nel programma di cui al comma 1 è individuato univocamente dal CUI. Per ogni acquisto per il quale è previsto, è riportato il CUP. Entrambi i codici sono mantenuti nei programmi triennali nei quali l'acquisto è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione.

5. Per gli acquisti di cui al comma 1, nel programma triennale sono riportati gli importi degli acquisti di forniture e servizi risultanti dalla stima del valore complessivo, ovvero, per gli acquisti di forniture e servizi ricompresi nell'elenco annuale, gli importi del prospetto economico delle acquisizioni medesime.

6. Il programma triennale contiene altresì i servizi di cui all'articolo 41, comma 10, comma 9 dell'articolo 41 del codice nonché le ulteriori acquisizioni di forniture e servizi connessi alla realizzazione di lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici o di altre acquisizioni di forniture e servizi previsti nella programmazione triennale. Gli importi relativi a tali acquisizioni, qualora già ricompresi nell'importo complessivo o nel quadro economico del lavoro o acquisizione ai quali sono connessi, non sono computati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del programma di cui alla scheda G.

7. Le acquisizioni di forniture e servizi di cui al comma 6 sono individuate da un proprio CUI e sono associate al CUI e al CUP, ove previsto, del lavoro o dell'acquisizione al quale sono connessi.

8. Nei programmi triennali degli acquisti di forniture e servizi, per ogni singolo acquisto, è riportata l'annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento ovvero si intende ricorrere a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore, al fine di consentire il raccordo con la pianificazione dell'attività degli stessi.

9. Per l'inserimento nel programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, anche con riferimento all'intera acquisizione nel caso di suddivisione in lotti funzionali, provvedono a fornire adeguate indicazioni in ordine alle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle acquisizioni da realizzare e alla relativa quantificazione economica.

10. Il programma triennale degli acquisti di forniture e servizi riporta l'ordine di priorità. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano come prioritari i servizi e le forniture necessari in conseguenza di calamità naturali, per garantire gli interessi pubblici primari, gli acquisti aggiuntivi per il completamento di forniture o servizi, nonché le forniture e i servizi cofinanziati con fondi europei, e le forniture e i servizi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

11. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti tengono conto di tali priorità, fatte salve le modifiche dipendenti da eventi imprevedibili o calamitosi, o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

12. L'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore a 1 milione di euro, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono di inserire nel programma triennale, è comunicato dalle medesime

amministrazioni, entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con le modalità indicate all'articolo 7, comma 5, del presente allegato.

13. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano, nell'ambito della propria organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi. Il soggetto di cui al presente comma può coincidere con quello di cui all'articolo 3, comma 13. Si applica la procedura di cui all'articolo 3, comma 14.

Art. 7. Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di pubblicità.

1. Il programma di cui all'articolo 6 è redatto ogni anno, scorrendo l'annualità pregressa e aggiornando i programmi precedentemente approvati.

2. Non è riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento.

3. La scheda I, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), riporta l'elenco degli acquisti di forniture e servizi presenti nella prima annualità del precedente programma e non riproposti nell'aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di cui al comma 2, ovvero per i quali si è rinunciato all'acquisizione.

4. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non provvedano alla redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5. La comunicazione al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 6, comma 12, avviene mediante la trasmissione al portale dei soggetti aggregatori nell'ambito del sito acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze, anche tramite i sistemi informatizzati regionali.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi e del relativo elenco annuale. Le altre stazioni appaltanti e gli enti concedenti approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Nel caso di regioni o di enti locali, ove risulti avviata la procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma triennale e nelle more della conclusione della medesima, le amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono, motivatamente, autorizzare l'avvio delle procedure relative a un acquisto di forniture e servizi previsto in un programma triennale approvato.

8. I programmi triennali degli acquisti di forniture e servizi sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, comma 1, del codice, qualora le modifiche riguardino:

a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;

b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;

c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;

d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma triennale degli acquisti;

e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

9. Un servizio o una fornitura non inseriti nell'elenco annuale possono essere realizzati quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla base di un

autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.

10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 8 sono pubblicate sul sito istituzionale della stazione appaltante e dell'ente concedente e ne è data comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 8. Modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

1. Negli elenchi annuali degli acquisti di forniture e servizi e negli elenchi annuali dei lavori, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano per ciascun acquisto l'obbligo, qualora sussistente, ovvero l'intenzione di ricorrere a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore per l'espletamento della procedura di affidamento; a tal fine essi consultano, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, secondo periodo, la pianificazione dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza e ne acquisiscono il preventivo assenso o ne verificano la capienza per il soddisfacimento del proprio fabbisogno.

2. Nei casi in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in adempimento di quanto previsto dal comma 1, ricorrano a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore, l'elenco annuale ne indica la denominazione fra quelle registrate nell'AUSA nell'ambito della banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorità nazionale anticorruzione.

Art. 9. Disposizioni transitorie e finali.

1. Il presente allegato si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali dei lavori pubblici e degli acquisti di forniture e servizi effettuati a decorrere dal periodo di programmazione 2023-2025.

2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018 n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 57 del 9 marzo 2018, è abrogato a decorrere dalla data in cui il presente allegato acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, del codice.

Art. 10. Clausola di invarianza finanziaria.

1. All'attuazione delle disposizioni del presente allegato si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quaderno ANCI n. 43: le novità del Codice appalti

L'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ha pubblicato una prima nota esplicativa con le novità in merito al nuovo Codice appalti 2023 che, con 229 articoli ed una serie di allegati (che recepiscono le linee guida ANAC), andrà a sostituire il D.Lgs n. 50/2016, che rimane operativo per un periodo transitorio.

Di seguito le principali novità di maggiore interesse per gli enti locali:

- il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) è il responsabile unico del progetto per la programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice;
- il subappalto è consentito senza limiti percentuali e "a cascata";
- le stazioni appaltanti sono tenute ad adottare adeguate misure per prevenire e risolvere eventuali situazioni di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti;
- nel caso di opere pubbliche di interesse locale o di interesse statale, per cui non è richiesto il parere del CSLP o del Provveditorato interregionale, la stazione appaltante deve inviare il progetto alle autorità competenti per la Valutazione di Impatto Ambientale, VIA;
- scendono a 2 i livelli di progettazione, progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo;
- prevista la possibilità di ricorrere all'appalto integrato; non si applica per gli appalti relativi ad interventi di manutenzione ordinaria;
- affidamento diretto per appalti di servizi e forniture o lavori;

- obbligatorio l’inserimento delle clausole di revisione prezzi;
- qualificazione per le stazioni appaltanti, SA, e Centrali di Committenza, CC, in vigore il 1° gennaio 2024.

Gli argomenti trattati nel documento Anci rappresentano una sintesi delle principali novità introdotte dal nuovo Codice appalti:

- Il ruolo dei principi nel nuovo codice dei contratti pubblici
- Il nuovo responsabile unico del progetto
- La programmazione
- La progettazione
- Il bando di gara e i requisiti generali e speciali di partecipazione
- L’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee
- La qualificazione delle stazioni appaltanti
- I criteri di aggiudicazione e le offerte anomale
- Il partenariato pubblico-privato e i contratti di concessione
- L’affidamento dei servizi sociali e il partenariato culturale
- Il periodo transitorio
- L’imposta bollo: nuovi importi e nuova modalità di applicazione.

Il ruolo dei principi nel nuovo Codice appalti

Il nuovo Codice introduce, infatti, una serie di principi generali idonei ad attuare, nel settore dei contratti pubblici, il principio costituzionale del buon andamento, che dovrebbero essere dotati di valenza operativa, con l'obiettivo di:

- rendere chiari agli operatori e agli interpreti gli obiettivi sottesi all'adozione di questo nuovo atto legislativo;
- aprire spazi di discrezionalità alle stazioni appaltanti, indotte a considerare tali principi alla stregua di criteri di orientamento e supporti motivazionali per l'individuazione delle regole da seguire in concreto nella loro attività amministrativa.

Il nuovo responsabile unico del progetto

Fra le numerose innovazioni contenute nel nuovo Codice dei contratti pubblici, il quaderno Anci si sofferma sulla figura del nuovo RUP che da Responsabile unico del procedimento (disciplinato dall'art. 31 D.Lgs 50/2016) diventa Responsabile unico del progetto (art. 15 del D.Lgs 36/2023). In particolare, è ridisegnato il ruolo del RUP in chiave di project manager orientato al raggiungimento del risultato dell'intervento pubblico complessivo nel modo più celere, efficiente ed efficace possibile. Il RUP non è chiamato a governare un procedimento unitario perché la complessa realizzazione di un intervento pubblico è caratterizzato da più procedimenti collegati tra loro (programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione) che si concludono con autonomi provvedimenti.

La programmazione

Il D.Lgs 36/2023 disciplina la programmazione (art. 37) e rimanda la normativa di dettaglio all'Allegato I.5.

Tra le novità:

- esteso l'obbligo della programmazione, sia per i lavori che per i servizi e le forniture, a tutti i soggetti tenuti al rispetto del codice stesso e non solo alle Amministrazioni aggiudicatrici;
- diventata triennale la programmazione di beni e servizi, anziché biennale, equiparandola di fatto a quella dei lavori;
- elevate le soglie di importo, oltre le quali sussiste l'obbligo di programmazione;
- modificata e semplificata la documentazione tecnica necessaria per poter inserire gli interventi nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale a seguito del passaggio da tre a due livelli di progettazione, eliminando il livello intermedio della progettazione definitiva.

La progettazione

L'Anci ricorda il passaggio da tre a due livelli di progettazione, con l'abolizione del definitivo.

Documentazione preliminare alla progettazione

Il nuovo Codice pone particolare attenzione alla documentazione tecnica da predisporre e approvare prima dell'avvio dei due livelli di progettazione. Tale documentazione consiste, in ordine cronologico, nei seguenti elaborati:

- quadro delle necessità (o quadro esigenziale),
- documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP),
- documento di indirizzo alla progettazione (DIP).

Progetto di fattibilità tecnico economica

Essendo la progettazione articolata in due livelli, di fatto il primo livello di progettazione deve contenere tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte, dovendo contenere quasi tutti i contenuti tecnici, relazionali e grafici del vecchio progetto definitivo (nei commi da 6 a 21 dell'Allegato I.7).

Progetto esecutivo

I contenuti del progetto esecutivo non sono sostanzialmente differenti da quelli del vecchio Codice, se non per quanto riguarda l'uso di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni.

In particolare, l'art. 43, al comma 1, sancisce l'obbligo di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni a decorrere dal 1° gennaio 2025 per la progettazione di opere di importo a base di gara superiore a 1 milione di euro. Sono esclusi da tale obbligo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché non riguardino opere precedentemente progettate con l'uso di tali metodi e strumenti.

Inoltre, il comma 13 dell'art. 41 stabilisce che i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Si evince, quindi, che tali costi sono soggetti a ribasso e rimane confermato il controllo di congruità previsto all'art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016.

Modalità di calcolo del corrispettivo

Infine, un aspetto importante è quello riguardante la modalità di calcolo del corrispettivo. L'eliminazione del progetto definitivo ha comportato una revisione dei parametri per stabilire il corrispettivo in caso di affidamento esterno della progettazione e di coordinamento della sicurezza.

Le modalità di calcolo del corrispettivo:

- sono riportate nell'Allegato I.13 riguardo ai due livelli di progettazione;
- continua ad applicarsi il dm Giustizia 17 giugno 2016 per le altre attività (come la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione).

Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

Presso l'ANAC è istituito un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco.

La qualificazione per la progettazione e l'affidamento si articola in tre fasce di importo:

- qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;
- qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14;
- qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA SISMICA NEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

Con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti sono state abolite in un solo colpo le procedure di deposito (art. 93 DPR 380) e di autorizzazione sismica (art. 94), nonché di denuncia dei lavori da parte del costruttore (art. 65, o Legge 1086/71), per i lavori pubblici.

Le procedure di presentazione di deposito e di autorizzazione sono assolte con le operazioni di verifica ai fini della validazione; operazioni con le quali la stazione appaltante verifica la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. Restano ferme le procedure di vigilanza dei lavori in capo agli organi di controllo (artt. 68 e seguenti, e artt. 95 e seguenti).

All'articolo 42 del nuovo codice, con riferimento alla verifica ai fini di validazione, si legge al comma 3:

<< La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I

progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. >>

La semplificazione si applica senza alcun dubbio per quelle procedure di scelta dell'appaltatore che sono state pubblicate dopo il primo luglio 2023, indipendentemente dalla data in cui è iniziato il progetto.

Anche se in pochi se ne sono accorti, già dal 16 luglio 2020, il Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020), con la modifica all'articolo 5, comma 2-ter del Decreto Legge 28 maggio 2004, n. 136, aveva comportato l'abolizione della denuncia del costruttore, nonché del deposito e dell'autorizzazione sismica, per i lavori pubblici inerenti interventi di interesse statale, o comunque finanziati almeno per il 50% dallo stato, sottoposti a verifica ai fini di validazione. In particolare, tra i progetti di interesse statale sono compresi i lavori pubblici inerenti interventi finanziati per oltre il 50% con fondi del PNRR.

AINOP – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Sicurezza e risparmio con il monitoraggio continuo e la programmazione degli interventi.

Ainop è una rivoluzione in tema di gestione delle opere pubbliche.

È istituito l'Archivio Informatico delle Opere Pubbliche (AINOP), basato sulla interoperabilità delle varie amministrazioni che detengono e gestiscono i dati riferiti ad un'Opera Pubblica, e all'esecuzione dei lavori sulla stessa. In base ai dati forniti, AINOP genera un codice identificativo della singola opera (Iop) che racconta tutto di essa.

Sulla base dei dati forniti dal proprietario/gestore, l'AINOP genera un codice identificativo della singola opera (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l'opera medesima riportandone le caratteristiche essenziali e distintive. L’alimentazione di AINOP consentirà un maggiore controllo delle Opere Pubbliche durante il loro intero ciclo di vita; controllo inteso sia in termini di monitoraggio dello stato dell'infrastruttura fisica per la sicurezza dei trasporti e dei cittadini, sia in termini di definizione di un piano di azione in relazione alle priorità di intervento e sia in termini di miglioramento della semplificazione, celerità, accuratezza delle attività e tempestività degli interventi manutentivi e, al contempo, efficientamento della spesa pubblica.

STAZIONI APPALTANTI : no deposito al Genio Civile, ma deposito dei progetti strutturali all'AINOP

Il decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, coordinato con legge di conversione 11 settembre 2020 n.120, recante "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ha lo scopo di avere una precisa funzione dedicata al deposito dei progetti. Il tutto, perché è stato abrogato, per i progetti di opere pubbliche, il deposito al genio civile e l'autorizzazione sismica rilasciata dallo stesso ente, per dare inizio ai lavori. Infatti la vigente normativa, che ha modificato la Legge 186/2004, ha introdotto che "Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato la verifica preventiva di cui all'art. 26 del D.lgs 50/2016 accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 17 gennaio 2018 (NTC2018)". Da questo un ruolo centrale per il deposito dei progetti di lavori pubblici all'AINOP, per cui ad oggi all'AINOP sono depositati in modalità telematica:

1. I progetti corredati da verifica;
2. Le eventuali varianti approvate;
3. La relazione a strutture ultimate (RSU);
4. Il Certificato di Collaudo Statico;
5. Il Certificato di regolare esecuzione reso dal direttore dei lavori in sostituzione del collaudo per gli importi previsti e le lavorazioni previste.

Come avviene il Deposito del Progetto in AINOP per un'opera già dotata di Identificativo Opera Pubblica (IOP)?

• l’operatore, dopo aver selezionato l’opera stessa, dovrà accedere alla sottosezione “Dati tecnici”;

• attivando il pulsante “Gestisci”- “Gare/Progetti/varianti” potrà creare il “Progetto decreto-legge 76/2020 ed inserire, nelle apposite sezioni:

• la documentazione di progetto (sezione 1);

• la documentazione attestante la conformità del progetto strutturale (sezione 2);

• la dichiarazione di avvenuto deposito, secondo il modulo “Allegato A” , debitamente compilata e firmata digitalmente, dopo aver scaricato il file generato dal sistema (sezione 3).

STORIA DELLE NOSTRE NORME - cenni

Normativa pregressa:

È del **1865** la **prima legge sulle opere pubbliche** (Legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F)

Il primo regolamento è del 19 dicembre 1875, n. 2854 sostituito con REGIO DECRETO 25 maggio 1895, n. 350 che approva il regolamento sulla direzione, contabilita' e collaudazione dei lavori dello Stato. (GU n.135 del 8-6-1895)
Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/1895
Il Regolamento annesso al provvedimento è stato pubblicato successivamente in GU n. 136 del 10-06-1895.

Da notare la distanza temporale tra norma e regolamento, 2 giorni…

Successivamente a questa prima regolamentazione si sono aggiunte un gran numero di leggi e decreti che hanno frammentato la materia, ingenerando incertezze fra i soggetti e gli operatori interessati al settore appalti a causa di un quadro normativo completamente disarticolato.

Non di meno ha complicato la situazione l'obbligo di adeguamento per l'Italia alle norme del diritto comunitario dovendosi coordinare la normativa nazionale con quella comunitaria.

Il Legislatore ha rifondato l'intero sistema normativo per dare nell'ambito della normativa statale "una normativa unitaria ed omogenea", in armonia con le varie legislazioni regionali senza tuttavia disattendere le direttive comunitarie che vanno recepite.

Da queste premesse nasce la **legge quadro sui lavori pubblici**, legge 109/1994, meglio conosciuta come **legge Merloni**.

La legge 109/1994, varata dopo un non facile iter preparatorio, costituisce un complesso normativo organico chiamato "ordinamento generale in materia di lavori pubblici" che però subisce, nel corso della sua travagliata esistenza, numerose modifiche e integrazioni.

Occorre citare altre leggi di riforma del settore appalti che hanno rappresentato un importante riferimento: il **DM 145/2000** ha introdotto il **nuovo capitolato generale d'appalto** e il DPR 34/2000 ha definito il sistema di qualificazione delle imprese e altre normative di carattere tecnico.

Nel 2004 l'Unione Europea emana la direttiva 2004/18/CE (abrogata dalla nuova direttiva 2014/24/UE) che riunisce le procedure per l'aggiudicazione degli appalti nei tre settori dei lavori, dei servizi e delle forniture quale obiettivo di semplificazione e snellimento delle procedure.

Il D.Lgs. 163/2006, "**Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture**", **recepisce** nell'ordinamento italiano **le direttive europee**.

Il **Codice dei contratti pubblici** ha rappresentato una **novità nel settore** dando l'occasione al Legislatore italiano di apportare una revisione completa del quadro normativo sui lavori pubblici.

Il nuovo decreto diventa quindi il testo unico per il settore delle costruzioni e per questo motivo può essere considerato un compendio legislativo che ingloba le norme precedenti a partire dalla legge 109/1994 e ss.mm.ii.

Il **codice dei contratti disciplina** la materia in tema di **appalti per lavori** opere, forniture e servizi pubblici, e in generale la materia delle opere pubbliche.

Al decreto sono state apportate varie modifiche con i seguenti provvedimenti legislativi:

- D. L. 12.05.2006 n. 173 convertito nella L. 12.07.2006 n. 228;
- D. L. 04.07.2006 n. 223 convertito nella L. 04.08.2006 n. 248;
- L. 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007);
- D.Lgs. 26.01.2007 n. 6; D.Lgs. 31.07.2007 n. 113;
- L. 03.08.2007 n. 123; Regolamento (CE) del 04.12.2007 n. 1422.

Dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 207/2010, Regolamento di Attuazione, che apporta alcune novità sulle procedure e sui ruoli degli operatori, il quadro normativo in materia di appalti si è completato permettendo l'attuazione delle norme del Codice che venivano rimandate al Regolamento di Attuazione.

Il nuovo regolamento abroga le precedenti normative in materia di appalti e quindi il D.P.R. 554/1999, il D.P.R. 34/2000 e gran parte del D.M. 145/2000.

Sulla scorta della necessità di un processo evolutivo delle disposizioni in tema di pubblici appalti, nel gennaio del 2014, l'Unione Europea ha emanato la nuova direttiva 2014/24/UE (che abroga la 2004/18/CE) in vigore dal 17 aprile 2014; a partire da tale data gli Stati membri avranno 24 mesi per trasporre le disposizioni delle nuove norme nel diritto nazionale.

Le novità contenute nella nuova direttiva sono volte a garantire, fra l'altro, un rapporto prezzo-qualità migliore, disposizioni più severe nel campo del subappalto e in materia di offerte "anormalmente basse", nonché l'accentuata preminenza dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al **criterio del massimo ribasso**.

I cambiamenti sono troppi e continui

Consiglio pratico:

Verificare sempre cosa prevede la norma vigente al momento

Non dare per scontato cosa si è già fatto

GRAZIE

PASQUALE PETRELLA

Contatti 333 3314794

petrellaingpasquale@gmail.com